

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 788

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei
relativi albi professionali

28/04/2024 - 05:24

Indice

1. DDL S. 788 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 788	4
1.2.2. Testo approvato 788 (Bozza provvisoria)	10
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	19
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	20
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023	22
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023	24
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 31/01/2024	28
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024	36
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 104 (pom.) del 14/02/2024	44
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024	46
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/02/2024	50
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024	53
1.4. Trattazione in consultiva	61
1.4.1. Sedute	62
1.4.2. Resoconti sommari	63
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	64
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024	65
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	67
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/02/2024	68

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 20/02/2024	69
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	72
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 135 (ant.) del 15/02/2024	73
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024	76
1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (ant.) del 06/03/2024	83
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	96
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024	97
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/02/2024	102
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 224 (pom.) del 03/04/2024	105
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	115
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 156 (ant.) del 31/01/2024	116
1.5. Trattazione in Assemblea	117
1.5.1. Sedute	118
1.5.2. Resoconti stenografici	119
1.5.2.1. Seduta n. 176 del 09/04/2024	120

1. DDL S. 788 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 788

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 788

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **D'ORSO**, **SPORTIELLO**, **AIELLO**, **AMATO**, **ASCARI**, **CARAMIELLO**, **CHERCHI**, **L'ABBATE**, **MORFINO**, **ONORI**, **PAVANELLI**, **PENZA** e **Marianna RICCIARDI** (596); **VARCHI**, **SCHIFONE**, **AMBROSI**, **AMICH**, **AMORESE**, **CANGIANO**, **CANNATA**, **CARAMANNA**, **CARETTA**, **CERRETO**, **CIABURRO**, **COLOMBO**, **DE CORATO**, **DI MAGGIO**, **FRIJIA**, **GARDINI**, **IAIA**, **KELANY**, **LA PORTA**, **LONGI**, **LUCASELLI**, **MACCARI**, **MARCHETTO ALIPRANDI**, **MASCHIO**, **MAULLU**, **PELLICINI**, **POLO**, **Fabrizio ROSSI**, **ROSSO**, **ROTELLI**, **Gaetana RUSSO**, **TESTA**, **VIETRI**, **VINCI** e **VOLPI** (659); **PATRIARCA**, **DALLA CHIESA** e **MARROCCO** (952); **MANZI** (991)

(V. Stampati Camera nn. 596, 659, 952 e 991)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 luglio 2023*

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Definizione della professione
di pedagogista)*

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei

comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

3. Il pedagogo svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogo può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo)

1. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogo i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l'esercizio della professione di pedagogo è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogo.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogo ».

Art. 3

(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi

limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Art. 5.

(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.

2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce

quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
- c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

- a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
- b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
- c) predispose e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
- e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
- f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
- g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

(Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero)

1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.

2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.

(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Art. 12.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Testo approvato 788 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 788

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 aprile 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati: D'Orso, Sportiello, Aiello, Amato, Ascari, Caramiello, Cherchi, L'Abbate, Morfino, Onori, Pavanelli, Penza e Marianna Ricciardi; Varchi, Schifone, Ambrosi, Amich, Amorese, Cangiano, Cannata, Caramanna, Caretta, Cerreto, Ciaburro, Colombo, De Corato, Di Maggio, Frijia, Gardini, Iaia, Kelany, La Porta, Longi, Lucaselli, Maccari, Marchetto Aliprandi, Maschio, Maullu, Pellicini, Polo, Fabrizio Rossi, Rosso, Rotelli, Gaetana Russo, Testa, Vietri, Vinci e Volpi; Patriarca, Dalla Chiesa e Marrocco; Manzi:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Art. 1.

(Definizione della professione di pedagogo)

1. Il pedagogo è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogo comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

2. Il pedagogo è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogo può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

3. Il pedagogo svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogo può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo)

1. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogo i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l'esercizio della professione di pedagogo è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogo.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogo ».

Art. 3.

(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del

reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Art. 5.

(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

1. È istituito l'albo dei pedagogisti.

2. È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. È finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
- c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

- a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
- b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
- c) predispose e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
- e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
- f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
- g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

(Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero)

1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale,

siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.

2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.

(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti

previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Art. 12.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza del prescritto numero di senatori per l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 840, nonché del numero legale necessario per la votazione della proposta di parere del relatore Marcheschi sul disegno di legge n. 912, apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12,25.

Il PRESIDENTE comunica che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 840 approvati nella seduta di ieri si è espressa la Commissione bilancio con un parere non ostativo. In attesa che giunga anche il parere della Commissione affari costituzionali, sospende nuovamente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 19,10.

IN SEDE REDIGENTE

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale sono stati approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e accolto l'ordine del giorno G/840/1/7 (testo 2) del senatore Pirondini, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio si sono espresse sui richiamati emendamenti con pareri non ostativi. Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, avverte che la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità e ringrazia il sottosegretario Mazzi per aver assicurato la propria presenza ai lavori della Commissione sin dalla mattina.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in

materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha proposto un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), la quale ritiene che il provvedimento presenti profili di tale complessità che avrebbero richiesto un maggior approfondimento da parte della Commissione. Esprime, peraltro, perplessità rispetto a talune disposizioni recate nel decreto-legge, con particolare riferimento all'incremento del contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 20. In proposito, pur giudicando importante l'attività di tali scuole, fa presente che sarebbe stata opportuna una più ampia riflessione sulle modalità con cui è assicurata la copertura degli oneri recati dal richiamato articolo. Conclusivamente, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della giornata di ieri, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nelle prossime settimane, compatibilmente con l'avvio della sessione di bilancio, l'esame: della proposta di nomina n. [35](#) concernente il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia; del disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), d'iniziativa del deputato Sasso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [906](#) (Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), d'iniziativa degli onorevoli Marta Schifone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; del disegno di legge n. [788](#), in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha, altresì, convenuto di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla disciplina relativa all'accesso alla professione di restauratore d'organo. In tale sede è stato inoltre stabilito che eventuali proposte da parte dei Gruppi di soggetti da audire dovranno pervenire alla Presidenza entro venerdì 3 novembre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'a.s. 2024-2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Paola Frassinetti e della relatrice Bucalo per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.

Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.

Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Frassinetti, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'apprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo - prosegue l'oratrice - è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi

l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i *campus* della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti. Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.

Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Paola Frassinetti, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea abbia terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sia così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).

Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'*iter* legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. [924-bis](#) (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; disegno di legge n. [875](#) (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Francesca Tubetti ed altri; disegno di legge n. [194](#) (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Enrico Borghi; disegno di legge n. [597](#) (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»), d'iniziativa della senatrice Fallucchi; disegno di legge n. [788](#) (Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. [545](#) (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Bucalo; disegno di legge n. [939](#) (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali

insistono), d'iniziativa della senatrice Cosenza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

99ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver richiamato i pareri espressi sul nuovo testo del disegno di legge in titolo dalle Commissioni Affari costituzionali (non ostativo), Politiche dell'Unione europea (non ostativo con osservazione), Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (entrambi favorevoli), avverte che, nella giornata di ieri, si è espressa anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per ottemperare a tali condizioni, comunica che il relatore Paganella ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100 e 8.100 (pubblicati in allegato). Informa indi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non intende rendere il proprio parere sul provvedimento in titolo.

Gli ordini del giorno G/562 NT/1/7 e G/562 NT/2/7, nonché tutti gli emendamenti presentati al nuovo testo sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/562 NT/1/7, a condizione che sia riformulato, e G/562 NT/2/7. Con riferimento alle proposte emendative, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.1 e 2.1, a condizione che gli stessi siano riformulati, nonché sugli emendamenti 3.6, 4.1 e 4.4. Il parere è contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli a sua firma con riferimento ai quali invita la Commissione ad accoglierli.

La senatrice [COSENZA](#) (FdI) riformula il proprio ordine del giorno nel senso indicato dal relatore in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ accoglie gli ordini del giorno G/562 NT/1/7 (testo 2) e G/562 NT/2/7 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore. Sui restanti emendamenti si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione accoglie

l'emendamento 1.10.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) e la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) riformulano, rispettivamente, l'emendamento 1.1 e 2.1 in testi 2, pubblicati in allegato, accogliendo gli inviti rivolti dal relatore e dal Governo.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), respinge l'emendamento 2.2, accoglie l'emendamento 2.10, respinge gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e accoglie l'emendamento 2.100.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e approva gli emendamenti 3.6 e 3.100.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione accoglie altresì l'emendamento 4.1, respinge l'emendamento 4.2, accoglie l'emendamento 4.100, respinge l'emendamento 4.3 e accoglie l'emendamento 4.4.

Sono indi posti ai voti l'emendamento 5.100, che la Commissione accoglie, e, con successiva votazione, l'emendamento 5.1, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 6.100, 7.100 e 8.100.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ rivolge un sentito ringraziamento al Presidente e ai componenti della Commissione per essere giunti alla definizione di un testo di estremo rilievo per il Paese, frutto della proficua collaborazione fra forze di maggioranza e di opposizione. Coglie peraltro l'occasione per rivolgere un ringraziamento all'Ufficio di Segreteria della Commissione e ai propri Uffici per aver assicurato un efficace supporto all'esame parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge a sua volta un sentito ringraziamento al Ministro, oltre che per l'odierna presenza, per il fattivo sostegno assicurato durante l'esame del provvedimento in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a commemorare le vittime italiane della Grande guerra, valorizzando il patrimonio storico nazionale ad essa legato, inteso come il complesso di beni mobili, immobili e siti geografici individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 78 del 2001, conservato presso i comuni dell'area del Carso. Quest'ultimi sono da considerarsi territorialmente connessi alle vicende legate al Primo conflitto mondiale e tra di essi si annoverano i comuni di Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Monfalcone, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado e Savogna d'Isonzo.

Al fine di realizzare gli obiettivi, si prevede di istituire un Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra ed organizzare una serie di iniziative dal forte carattere simbolico atte a riconoscere non solo il valore storico dei beni predetti, ma anche di enfatizzarne il ruolo di luoghi simbolo dell'Unità nazionale italiana ed espressione della comune memoria storica europea. A tal fine, i Ministeri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale inaugureranno una stretta collaborazione volta alla realizzazione di una "Rete internazionale di beni mobili, immobili e siti geografici, connessi al periodo storico della Prima guerra mondiale", di concerto con gli altri Stati membri interessati.

Il Centro, sito nel comune di Fogliano Redipuglia, si avvarrà del supporto di enti pubblici e privati per espletare una serie di operazioni volte alla raccolta, catalogazione e conseguente digitalizzazione di tutte le informazioni che consentiranno di salvaguardare la memoria delle vittime della Grande guerra, garantendone un'agevole consultazione alla più ampia platea di interessati possibili. Il Centro si occuperà inoltre di promuovere progetti di ricerca accademica sul tema, con il coinvolgimento di enti ed atenei italiani ed esteri, e di marcare i siti di interesse maggior interesse storico mediante l'apposizione di iscrizioni commemorative, senza comprometterne integrità ed estetica.

Tra le principali iniziative previste, concernenti prevalentemente la promozione, da parte del Ministro

dell'istruzione e del merito, di attività didattiche di approfondimento storico presso gli istituti scolastici, pubblici e privati, vi è l'istituzione del "Premio nazionale Maria Bergamas" che verrà attribuito, su base annuale, allo studente di scuola secondaria di secondo grado distintosi per la realizzazione di un lavoro di ricerca sul tema "Il Carso della Grande guerra come simbolo dell'unità nazionale ed europea" e per la cui valutazione sarà istituita un'apposita commissione, di comune accordo tra i Ministri della cultura e dell'istruzione e del merito, che si occuperà di esaminare gli elaborati presentati e determinare l'importo in denaro del premio da assegnare ai vincitori. Per il finanziamento delle opere ed iniziative, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore **MARTI** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, precisando innanzitutto che esso si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogo. Il pedagogo è specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. In tali ambiti il pedagogo svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca. La disposizione in esame specifica che tale professione è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 stabilisce che per l'esercizio della professione di pedagogo è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: la laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, oppure la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509 del 1999 sull'autonomia didattica degli atenei.

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri.

Si prevede, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio richiesto nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa.

Novellando l'articolo 1 della legge n. 163 del 2001, il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abilita all'esercizio della professione di pedagogo.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso del titolo di laurea triennale (classe di laurea L19) ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5 del disegno di legge in esame.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale. L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Ordine sono individuate l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 detta disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere ai fini dell'esercizio della professione di pedagogista, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente il Presidente dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale sul provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice **BUCALO** (FdI) richiama l'importante contributo fornito dai soggetti che sono intervenuti in audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale occasione, è emerso, con chiarezza, come l'attuale sistema basato sui *test* per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia sia del tutto fallimentare, poiché inidoneo a

premiare il merito. Si pone pertanto a suo avviso l'esigenza di individuare una soluzione alternativa, fermo restando che la propria parte politica ritiene che debba essere confermata la previsione di un numero programmato per l'accesso ai predetti corsi di laurea.

In proposito, auspica che sia accolta la soluzione presente nel disegno di legge n. 915, a sua prima firma, che prevede un accesso senza limitazioni al primo semestre dei corsi di laurea, al termine del quale si svolge una prova nazionale. In tale semestre sono previste materie di insegnamento propedeutiche che consentono di ottenere crediti formativi utili per i corsi di laurea in biotecnologie e in scienze motorie o sportive qualora lo studente non risulti in una posizione utile nella graduatoria per il proseguimento dei corsi di laurea in medicina e chirurgia. In tal modo si evita allo studente di perdere un anno accademico.

Nell'ambito delle audizioni, è altresì emersa l'importanza della curvatura biomedica dei licei, che ritiene debba destare l'attenzione della Commissione.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ringrazia la Presidenza per aver favorito lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, che ha consentito di acquisire l'orientamento del settore universitario, degli studenti, nonché dei medici. Dal contributo offerto in tale sede, emergono a suo avviso alcuni punti fermi. Innanzitutto il *test* previsto ai sensi della normativa vigente è ritenuto non equo sotto il profilo sia dei contenuti sia della modalità con cui viene somministrato. Fermo restando che non è possibile individuare un meccanismo di selezione "perfetto", fa presente che occorre quanto meno ricercare una soluzione che risulti accettabile da un punto di vista sociale e che sia, *in primis*, trasparente. Inoltre, occorre riconoscere il diritto degli studenti ad avvalersi di una formazione gratuita, in capo allo Stato, per l'accesso ai predetti corsi.

Nel concordare con l'opportunità che sia mantenuto il numero programmato, anche alla luce della propria esperienza personale e dell'esigenza di rispettare un determinato rapporto fra studenti e docenti, avverte che altrimenti sussiste il rischio di un collasso del sistema universitario e di una formazione di personale medico eccedente rispetto al fabbisogno, che finirebbe con alimentare esigenze di Paesi esteri, con conseguente dispendio di risorse pubbliche. Il numero programmato, prosegue l'oratore, deve essere definito al fine di assicurare un equilibrio fra il fabbisogno di personale medico, definito dal Ministero della salute, e l'effettiva capacità formativa degli atenei.

Conclusivamente auspica che nel prosieguo della discussione si giunga ad identificare un testo che risponda alle caratteristiche appena richiamate.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), nell'esprimere apprezzamento per le competenti riflessioni avanzate dal senatore Crisanti, concorda che il ciclo di audizioni ha consentito di arricchire in modo significativo la fase istruttoria dei provvedimenti in titolo. Dopo aver auspicato che si giunga alla definizione di un testo che valorizzi i contributi emersi in tale sede e i suggerimenti provenienti, in modo trasversale, dai Gruppi, preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Nell'invitare il relatore ad intervenire in sede di replica agli auditi, informa che il Ministro dell'università e della ricerca si è reso disponibile a svolgere il proprio intervento di replica nella seduta che sarà convocata nella mattinata di mercoledì 7 febbraio.

Il relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), nel richiamare il rilievo del tema affrontato dai provvedimenti in titolo, conviene che sia necessario il superamento dell'attuale sistema di accesso ai corsi di laurea, tenuto conto che i *test* di ingresso sono avvertiti, in modo generalizzato, come sostanzialmente ingiusti. Nel concordare che sia necessario mantenere il numero programmato, di cui auspica un aggiornamento con cadenza annuale da parte dei Ministeri competenti, segnala l'importanza di promuovere i licei con curvatura biomedica, in cui vengono previste materie che avvicinano i giovani al settore della medicina.

Avviandosi a concludere, ritiene opportuno che si giunga all'individuazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, che definisca una disciplina su cui possano convergere i Gruppi.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibile l'indicazione del relatore circa l'esigenza di pervenire ad un testo unificato, in luogo di individuare un testo base a cui riferire gli emendamenti, su cui si registri un'ampia convergenza delle forze politiche. A tal fine occorre far tesoro dei suggerimenti

avanzati nel corso delle audizioni, nonché delle migliori soluzioni già contemplate nei disegni di legge in titolo. Al riguardo, ritiene che sia irrinunciabile la previsione di una delega nei confronti del Governo diretta al riordino del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Conclusivamente, propone l'istituzione di un Comitato ristretto, che provveda a redigere un testo unificato dei provvedimenti in titolo al quale riferire eventuali proposte emendative.

Ha la parola il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), il quale concorda con il percorso delineato dal relatore e dal Presidente, dichiarandosi disponibile ad offrire un contributo, anche in ragione della propria competenza professionale, partecipando al Comitato ristretto.

Anche i senatori [Carmela BUCALO](#) (FdI), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [Giusy VERSACE](#) (Misto-Az-RE) e [Daniela SBROLLINI](#) (IV-C-RE) dichiarano la disponibilità a prendere parte ai lavori del richiamato Comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, invita i Gruppi che non hanno ancora provveduto a designare un loro rappresentante in seno al Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo schema di decreto legislativo, essendo privo dei pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, è stato assegnato con riserva dalla Presidenza del Senato. Poiché a tutt'oggi i predetti pareri non sono stati ancora trasmessi, la Commissione non è nelle condizioni di poter concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [562 NT](#)

G/562 NT/1/7 (testo 2)

[Cosenza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia» (A.S. 562NT).

in considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio italiano presente sul territorio nazionale costituito da siti di interesse paesaggistico e da immobili di interesse artistico e storico applicando il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all'ambiente, alla mobilità, al sport e alla formazione, attraverso anche il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell'intento di contribuire al rilancio dei Comuni nelle aree interne del Paese con azioni mirate e strutturate a livello nazionale;

tenuto conto:

che l'obiettivo dei cammini è quello di riscoperta dei territori dei comuni e di borghi italiani e di creare

un *unicum* culturale-economico-artistico-paesaggistico attrattivo per le persone, evitando l'insediamento di costruzioni ed attività economiche impattanti non idonee allo scopo e che possono deturparlo e frantumarlo;

che è prioritario dare spazio a diverse forme di turismo sostenibile e ad attività sociali e culturali, intendendo la valorizzazione quale azione di riqualificazione economica e sociale dei territori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a prevedere una pianificazione nazionale programmata delle aree sulle quali realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili, al fine di preservare il valore e l'unicità dei territori di maggior pregio naturale ed artistico ed evitare scelte slegate da una visione progettuale unitaria del territorio italiano;

a far sì che nei territori dove insistono i cammini di cui alla presente legge sia vietata la realizzazione o l'implementazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Versace](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla disposizione di cui al primo periodo, la circolazione motorizzata è prevista per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità».

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale.»».

2.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.";

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: "6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8."

Art. 3

3.100

Il Relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito."

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."

Art. 5

5.100

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 6

6.100

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 7

7.100

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8."

Art. 8

8.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo."

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 101 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Intervengono il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazione) e della Commissione bilancio (parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

La relatrice RANDO (PD-IDP) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, che peraltro assorbe anche l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/805/1/7.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/805/1/7, motivandolo sulla base degli avvisi negativi formulati dai competenti Uffici del Ministero della cultura, dicastero competente alla trattazione del disegno di legge in titolo.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'ordine del giorno, che impegna l'Esecutivo ad una semplice valutazione di opportunità sul reperimento di ulteriori risorse in favore di festival internazionali e altre manifestazioni di pregio, anche incrementando le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

L'atto si pone inoltre in linea con gli indirizzi più volte espressi dalla Commissione nella sua attività. Domanda quindi se sia possibile per il Governo proporre eventuali riformulazioni, al fine di avviare una riflessione politica sul punto.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che, nell'attuale fase procedurale, appare difficile domandare al Governo lo studio di eventuali proposte di riformulazione dell'ordine del giorno, pena un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame del provvedimento. Ciò anche tenuto conto che il Governo è rappresentato oggi dal Ministro del turismo che, a titolo di cortesia, ha accolto l'invito della Presidenza ad assicurare la propria presenza per favorire la conclusione del provvedimento d'iniziativa del Partito Democratico, che investe una materia di competenza del Ministro della cultura al quale dovrebbe essere rivolta la richiesta di riformulazione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), firmatario dell'ordine del giorno, si pone del pari criticamente sul parere espresso dalla rappresentante del Governo, osservando che l'atto di indirizzo si propone, oltre che di reperire risorse in favore del FUS, anche di premiare i festival di importanza nazionale, garantendo al contempo l'omogeneità e l'unitarietà nella gestione delle risorse pubbliche con criteri di trasparenza ed eguaglianza.

Sottolinea, da ultimo, la contraddittorietà della politica del Governo, che in passato si era, invece, pronunciato favorevolmente su analoghi atti di indirizzo presentati dalle forze politiche di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/805/1/7.

La Commissione conviene.

La relatrice [RANDO](#) (PD-IDP) invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si associa il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.3, dichiarando contestualmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2 e di condividere i contenuti dell'emendamento 1.100 che evita di porre gli oneri del provvedimento a carico del FUS.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Il [PRESIDENTE](#) rende quindi noto che la votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 resta preclusa in quanto l'emendamento 1.100, poc'anzi approvato, risulta sostitutivo dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Avverte indi che l'emendamento appena accolto, diretto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.4 e non ostativo sui restanti emendamenti).

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra brevemente l'emendamento 4.4/5a Commissione (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alle votazioni sugli articoli del disegno di legge.

Con separate votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 4.4/5a Commissione.

Successivamente, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, nei rispettivi testi modificati dagli emendamenti approvati.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità sulle votazioni relative agli articoli 1, 2, 3 e sul conferimento del mandato al relatore.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3

del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000

(pubblicato in allegato). Rende inoltre noto che la senatrice D'Elia ha presentato l'emendamento 1.16 (testo 2), pubblicato in allegato.

Propone da ultimo di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.1000 per venerdì 9 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(194) Enrico BORGHI. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge recante modifiche alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989 e riguardante il generale ammodernamento della regolamentazione per le professioni di montagna, con lo scopo di armonizzare la disciplina del settore di riferimento mediante l'istituzione di appositi elenchi speciali, in sostituzione dei previgenti albi, e garantendo il corretto e professionale svolgimento delle attività di formazione dei professionisti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, rientrano tra le figure professionali disciplinate dalla legge n. 6 del 1989 le guide escursionistiche di montagna, di *canyoning* e vulcanologiche ed i maestri di arrampicata, per le quali le regioni possono ora prevederne la formazione e relativa abilitazione professionale.

Rileva quindi che ai sensi del nuovo articolo 21 della legge n. 6 del 1989 (come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge), sono da considerarsi guide escursionistiche di montagna coloro che svolgono professionalmente e senza limiti territoriali, ad esclusione di ghiacciai e percorsi che richiedono l'utilizzo di tecniche o materiali alpinistici e scialpinistici, le attività di accompagnamento in escursioni su sentieri o terreni montani, anche innevati purché muniti della necessaria attrezzatura per il loro attraversamento. Dette guide dovranno inoltre svolgere compiti di affiancamento al personale docente, qualora coinvolti in iniziative e programmi di educazione ambientale organizzati in ambito scolastico, e stimolare un'attiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate mediante l'illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche dei territori percorsi.

Si distinguono poi dalle suddette figure le guide vulcanologiche e di *canyoning*, disciplinate, rispettivamente, dai nuovi articoli 23 e 24 della legge n. 6 del 1989 (come sostituiti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge), per le quali sono previste, oltre ad una formazione specifica, ulteriori disposizioni. Le prime ricomprendono i professionisti specializzati nell'accompagnamento ed addestramento di persone in attività di ascensioni od escursioni su vulcani siti in aree rocciose od innevate ed alle quali è consentito, limitatamente al vulcano Etna, di ricorrere a tecniche ed attrezzature scialpinistiche per visitare quest'ultimo. Le seconde comprendono coloro che svolgono professionalmente le attività di addestramento ed accompagnamento di persone nella pratica del *canyoning* o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.

In base al nuovo articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame), saranno invece da considerarsi maestri di arrampicata quei professionisti che si occupano di accompagnare ed addestrare le persone nell'arrampicata su roccia, su strutture artificiali o naturali appositamente individuate dalle regioni, su parere del collegio regionale o nazionale delle guide alpine, ed attrezzate per la pratica sportiva, nonché curare la manutenzione di attrezzature e falesie.

La relatrice osserva inoltre che il nuovo articolo 24-*bis*, inserito nella legge n. 6 del 1989 dall'articolo 5 del disegno di legge, istituisce gli elenchi speciali relativi alle suddette figure professionali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 6 del 1989. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del collegio regionale.

I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del collegio nazionale. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di guida escursionistica di montagna, maestro di arrampicata, guida vulcanologica e guida *canyoning*. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge n. 6 del 1989. L'abilitazione tecnica, invece, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami. La formazione delle figure professionali prima indicate è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide alpine che si svolgono dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione sono indette dal presidente della regione.

Rileva inoltre che, come prevede il nuovo articolo 24-*ter* della legge 6 del 1989, introdotto anch'esso dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, alla data della sua entrata in vigore, per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna, sono riconosciuti il titolo di guida ambientale escursionistica e i titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali delle guide alpine, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi speciali e redige un programma di formazione specifico, con il superamento di un esame finale. Da ultimo, i soggetti in possesso dei predetti titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo con osservazione formulato dalla Commissione affari costituzionali. Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale ed aver contestualmente rilevato che non vi sono iscritti a parlare, rinvia quindi il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere non ostativo sul testo formulato dalla Commissione affari costituzionali.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice **MALPEZZI** (PD-IDP), invitando la Commissione a valutare l'opportunità di audire la scrittrice Ilaria Tuti, autrice di numerosi e premiati romanzi storici che hanno fornito spunto per la realizzazione di numerosi programmi televisivi e dai quali emerge il fondamentale ruolo svolto dalle donne durante il primo conflitto mondiale per garantire i rifornimenti ai soldati impegnati al fronte.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI), nel precisare che il provvedimento riguarda soprattutto il ruolo svolto dagli enti competenti alla valorizzazione del patrimonio storico legato alla Grande guerra, preso atto della richiesta, si pronuncia favorevolmente all'avvio di un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare per la giornata di domani, alle

ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che la relatrice Bucalo ha presentato un nuovo emendamento 6.1 (pubblicato in allegato), volto ad ottemperare ad una delle osservazioni contenute nel parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Rende inoltre noto che il senatore Verducci ha trasformato l'emendamento 7.1 nell'ordine del giorno n. G/597/2/7 (pubblicato in allegato).

Dopo aver informato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere sul disegno di legge in titolo, fa da ultimo presente che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che, dunque, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazione, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. La Commissione non può pertanto procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferiti al provvedimento in titolo, ma che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato. Pertanto, la Presidenza del Senato non ha potuto sciogliere la riserva con la quale il provvedimento è stato assegnato per l'esame in sede consultiva e la Commissione non ne può quindi concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568

Il **PRESIDENTE** comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di ieri è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge

n. 568 (Promozione e tutela della danza).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [805](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinqüies*. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqüies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562 NT](#)

Art. 4

4.4/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento 4.4, dopo le parole: «in materia di cammini,» aggiungere le seguenti: «che operano esclusivamente a titolo gratuito».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.1000

Il Governo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

"0.a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "nel primo ciclo " sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. "

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.»

3) al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente: "3-bis) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle

studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali".

1.16 (testo 2)

[D'Elia](#), [Sensi](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "di istruzione e formazione," *inserire le seguenti*: "di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

"3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

G/597/2/7

[Nicita](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 597, recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»";

premesso che:

l'articolo 7 dispone che la Società concessionaria del Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia tenuta ad assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica;

rilevato che sussistono ulteriori iniziative di carattere culturale meritorie di attenzione da parte della Società concessionaria del Servizio pubblico e, più in generale, di sostegno da parte dello Stato;

ritenuto che fra tali attività meritorie vi siano, fra l'altro, quelle poste in essere dalla Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, che opera nel campo degli audiovisivi e

della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vista sociale;

rilevato che l'articolo 27, comma 3, lettera *d*), sostiene le attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, mediante l'attribuzione a tali enti di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,

impegna il Governo:

- a sostenere l'attività della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico;

- a valutare, a tal fine, l'opportunità di promuovere un intervento normativo che consenta alla stessa di poter beneficiare di una quota del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, analogamente a quanto è previsto per gli altri soggetti, operanti nel settore, richiamati in premessa.

Art. 6

6.1

La Relatrice

Al comma 1 e al comma 2, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 104 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

104ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per venerdì 16 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

In accoglimento della richiesta della relatrice BUCALO (FdI), che domanda di rinviare l'espressione dei pareri sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti, il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 6.1 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto. Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul

testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 6

6.1 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere»

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì 16 febbraio, sono stati presentati 6 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, e che è pervenuto nel frattempo il parere della Commissione bilancio, non ostativo, mentre non sono ancora giunti i pareri della Commissione giustizia, della Commissione affari esteri e difesa e della Commissione politiche dell'Unione europea. Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame, in sede redigente, del disegno di legge in titolo lo scorso 8 febbraio, con votazione unanime. Dopo aver fatto presente che la relatrice Rando non è presente per concomitanti impegni istituzionali, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate o l'avvenuto decorso del relativo termine, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a venerdì 1° marzo, alle ore 12.

Sulle proposte del Presidente conviene unanime la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso è volto a consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L'articolo 2 inserisce novelle al decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del D.L. 32/2019.

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie e l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto farsi carico di dedicare maggiore attenzione alle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale, tenuto conto che in alcune disposizioni si fa riferimento alle Olimpiadi e non, come sarebbe opportuno, ai Giochi olimpici e ai Giochi paralimpici. Al riguardo, chiede al relatore di farsi carico, nello schema di parere che sottoporrà alla Commissione, di tali esigenze e, nello specifico, di favorire il coinvolgimento del Ministro per le disabilità nell'ambito della *governance* che presiede agli interventi per il completamento delle opere infrastrutturali.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 875*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge n. [875](#) (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge n. [1010](#) (Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana») è stato rimesso dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, su richiesta della senatrice D'Elia. Avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è pertanto integrato con l'esame, in sede consultiva, di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [788](#), [Petizione](#), n. [468](#)

G/788/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

premessi che l'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi professionali, con riferimento sia all'albo dei pedagogisti, sia all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della proposta di legge in esame;

considerato che:

com'è ampiamente noto, insistenti anomalie e vuoti legislativi hanno fatto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) una sorta di irrocervo giuridico, non riuscendo, *in primis*, a conseguire piena armonizzazione con il mondo universitario: dall'auspicata equiparazione delle istituzioni AFAM con le Università alla considerevole differenza fra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle «sottodimensionate» dei docenti di Accademie e Conservatori;

più nello specifico, le istituzioni AFAM, parimenti alle istituzioni universitarie, formano alle professioni pedagogiche ed educative in ambito artistico (musica, arte figurativa, danza, teatro), ovvero alla professione di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;

valutato altresì che:

i corsi di studio AFAM in ambito didattico di secondo livello sono in perfetta coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, per cui la formazione del pedagogo è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita;

ne consegue che, fra i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, potrebbe - in conformità al dettato normativo e senza generare disarmonia o forzature - essere contemplato il diploma accademico di secondo livello dell'AFAM nelle discipline di riferimento, anche al fine di esercitare attività di promozione artistica e musicale oltreché culturale e di consulenza, quali, con riferimento, in particolare a: didattica della Musica e dello Strumento, Conservatori di Musica (DCSL21); didattica dell'Arte, Accademia di Belle Arti (DASL10); didattica delle discipline coreutiche, Accademia Nazionale di Danza (DDSL01 e 02),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di includere i titoli di studio dell'AFAM, di riconosciuto e pari valore legale di quelli universitari indicati dalla proposta di legge in esame, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei pedagogisti e all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'ordine delle professioni pedagogiche e educative, ovvero al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 1

1.1

[Versace, Gelmini](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi," con le seguenti: "e penitenziario".

1.2

[Paganella](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "orientamento scolastico e professionale," inserire le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia scolastica,".

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nei servizi socio-sanitari" con le seguenti: "nei servizi e nei presidi dei servizi socio-sanitari e della salute, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

3.2

[Versace](#), [Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, sopprimere le parole: "per questi ultimi" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3";

2) al terzo periodo, sopprimere le parole: "per quest'ultimo", "rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio", "e dell'inserimento o del reinserimento sociale", nonché le parole: "assistenziali e sociali";

b) al comma 2, sopprimere le parole: "per quest'ultimo" e dopo le parole: "aspetti educativi" inserire le seguenti: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3".

Art. 4

4.1

[Paganella](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le seguenti: "di cui".

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".

Art. 11

11.1

[Paganella](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale si era conclusa la discussione generale.

Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), nel quale dichiara di aver tenuto conto dei suggerimenti avanzati dalla senatrice Versace nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere appena illustrata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica alla proposta di parere, ritenendo condivisibili le osservazioni in essa recate. Tiene tuttavia a precisare che il giudizio favorevole non si estende invece al complesso del provvedimento, che investe aspetti ulteriori rispetto a quelli che competono alla 7ª Commissione, che saranno vagliati dalla commissione di merito.

La senatrice VERSACE (Misto-Az-RE), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità del relatore ad accogliere i propri suggerimenti, dichiara il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere.

Poiché non vi sono altri senatori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore che, previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 12 articoli e reca l'istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana". Il provvedimento, di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato ad assicurare il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana. È prevista l'istituzione, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, del premio "Maestro dell'arte della cucina italiana", conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il Presidente relatore si sofferma sulla composizione del comitato di selezione delle candidature, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello specifico, è stabilito che il comitato sia presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio e ne facciano parte anche rappresentanti di altri ministeri, fra cui quello dell'istruzione e del merito (oltre a quelli, di agricoltura e sovranità alimentare, imprese e Made in Italy).

Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO dichiara di concordare con la proposta del presidente relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del presidente relatore che, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Lombardo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.1 e 3.2 della senatrice Versace.

Informa altresì che la Commissione giustizia ha reso il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti. Non è invece ancora giunto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Dopo che il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ha dato per illustrato l'ordine del giorno n. 1 a sua firma, la senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'opportunità di un intervento normativo finalizzato a delimitare in modo puntuale i compiti e le funzioni spettanti al pedagogo, con particolare riferimento alle attività in ambito sanitario, riservate ad altre figure professionali. Analogo intervento normativo è peraltro a suo avviso auspicabile con riferimento alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e, a tal fine, richiama l'emendamento 3.2, a sua firma.

L'emendamento 1.2, nonché i restanti emendamenti presentati agli articoli 3, 4 e 11 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito della discussione.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della circostanza che i lavori dell'Aula riprenderanno alle ore 15, propone di anticipare al termine della presente seduta plenaria la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, già convocata per le ore 15.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1014**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che nell'ambito degli interventi di completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 occorre tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità;
- b) valuti altresì, in tale ottica e per ragioni di uniformità, l'opportunità dell'utilizzo, ovunque ricorra il riferimento alle "Olimpiadi" della formula "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina".

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE REDIGENTE

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).

In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.

Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la

posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.

Il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.

Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) e il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.

Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.

Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.

Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.

Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.

Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(970\)](#) MARTI e altri. - *Regolamentazione delle competizioni videoludiche*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(597\)](#) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - *Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta

**formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(915\)](#) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

[\(916\)](#) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

[\(942\)](#) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

[\(980\)](#) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

[\(1002\)](#) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle "modalità di accesso ai corsi di area medica".

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato). Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni

indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che esso:

reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio; il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";

in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo; valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle

disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";

in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati; tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;

rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;

tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:

- 1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera vv), siano soppresse le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera eee), dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
- 2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
- 3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
- 4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
- 5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
- 6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
- 7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
 - a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
 - b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento,

prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;

c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";

8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento"

assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";

c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;

9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [788, Petizione, n. 468](#)

G/788/2/7

[Versace](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogista e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

43ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 12,30.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:
- all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

La Sottocommissione conviene.

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 6, comma 2, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,40.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024
5ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi rimessione alla sede plenaria

Alla 9ª Commissione:

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024
126ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore SISLER (*Fdl*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti.

In relazione al testo, l'articolo 1 definisce la professione di pedagogo mentre l'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e l'articolo 4 stabilisce le norme per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia che è anche l'autorità vigilante, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9 detta disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere ai fini dell'esercizio della professione di pedagogo, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, provvede all'indizione dell'elezione dei presidenti degli albi e agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, mentre l'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di votare convintamente a favore del parere favorevole proposto dal senatore Sisler per l'importanza che le professioni socio-pedagogiche rivestono ormai in vari ambiti, ma soprattutto all'interno della scuola dove, molto spesso, gli insegnanti sono chiamati a farsi carico di compiti che non sono nelle condizioni di svolgere o che non riguardano la loro professione. Auspica pertanto che il provvedimento trovi una rapida approvazione.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti è quindi approvato.

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, informa che presso la 10a Commissione saranno congiunti due ulteriori disegni di legge sul tema (l'Atto Senato 990, d'iniziativa della senatrice Ronzulli e l'Atto Senato 1006, d'iniziativa della senatrice Zambito). Pertanto, propone di attendere per l'espressione del parere la decisione sul testo base.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di quanto riferito dal relatore e in assenza di ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE rende noto che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE informa la Commissione che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, al termine delle audizioni informali già programmate, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi procederà altresì alla programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 135 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024
135ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995, il cui fine è quello di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, migliorare l'ambiente e consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Convenzione di Barcellona aderiscono ad oggi 22 Paesi e ad esso si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi, finalizzati a garantirne l'applicazione.

Il Protocollo in esame è volto a creare un quadro normativo comune per favorire la gestione integrata delle coste, tenendo in considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse naturali, specie quelle idriche, nonché la riconciliazione dello sviluppo economico con il rispetto dell'ambiente, raccordando in modo trasversale le azioni di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali e sopranazionali e più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere.

Il Protocollo si compone di 40 articoli, suddivisi in sette parti.

La parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6).

La parte II individua principalmente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele aggiuntive per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

La parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo

18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21).

Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (parte IV, articoli da 22 a 24).

Di rilievo sono anche le parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La parte VII reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), in assenza della relatrice, senatrice Pellegrino, svolge la relazione introduttiva sull'esame del disegno di legge in titolo, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e di istituzione dei relativi albi professionali. Il provvedimento, in particolare, introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni.

Il disegno di legge in titolo si compone di 13 articoli. L'articolo 1 definisce la figura del pedagogo come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La relativa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di pedagogo, elencando le lauree specialistiche o magistrali direttamente abilitanti. La disposizione precisa inoltre che la professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Prevede anche che l'esercizio della professione sia subordinata all'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, qualificandolo come professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali nei servizi socio-educativi e socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. Tale figura valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali e stimolando i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale. Anche questa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 definisce il requisito della laurea triennale, o qualifica alternativa, oltre all'iscrizione all'Ordine, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

L'articolo 5 nell'istituire, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consente la contemporanea iscrizione ai due albi.

L'articolo 6 istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, costituito dagli iscritti agli

albi di cui all'articolo 5, mediante decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. L'articolo 7 stabilisce i requisiti per l'iscrizione agli albi. Tra le altre cose è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità e non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione.

L'articolo 8 disciplina il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, definendone la composizione, qualificandolo come ente pubblico non economico e indicandone le funzioni.

L'articolo 9 stabilisce che possono esercitare la professione di pedagogo e iscriversi al relativo albo tutti i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Disposizione analoga è prevista per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico e per l'iscrizione al relativo albo.

L'articolo 10 stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano nomini un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, per provvedere alla formazione degli albi e agli adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della presente legge.

Infine, gli articoli 12 e 13 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per cui le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti, e la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene importante il provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sugli articoli 7 e 9, per riferirsi alla problematica relativa alle scuole con lingua slovena e alle scuole con altre lingue e, in tale contesto, alle difficoltà relative al riconoscimento in Italia del diploma di pedagogo ottenuto in Slovenia, su cui è in corso un'interlocazione bilaterale tra le autorità dei due Paesi. Propone, al riguardo, di svolgere i necessari approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che informerà la Relatrice sul tema e sulla necessità di svolgere approfondimenti. Ricorda peraltro che l'articolo 9 già prevede una procedura specifica sul riconoscimento in Italia dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ribadisce la persistenza, nonostante le normative vigenti, di difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio in materie tecnico scientifiche rilasciate da università straniere in mancanza di accordi specifici. Per questo motivo, si sta valutando uno specifico protocollo con la Slovenia per facilitare il riconoscimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconfiribilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova *governance* economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater*.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport.

Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge "proroga termini" n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della

concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede. Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione

dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure. Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria

Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogo e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogo è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II "scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano", dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di "educatore professionale socio-pedagogico" con quella esistente sin dal 1998 di "educatore professionale socio-sanitario".

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifiuto formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi; considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri; rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17); rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023; valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7

alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23); rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;
- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;
- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;
- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come

testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo) Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni, e sui relativi emendamenti. In particolare, ricorda il contenuto dei singoli articoli del provvedimento e la vigente legge n. 3 del 2018, sul riordino delle professioni sanitarie, che disciplina la professione di educatore professionale socio sanitario.

Richiama, inoltre, le perduranti difficoltà, nonostante la normativa vigente, nel riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da università straniere, in mancanza di accordi specifici bilaterali e, in particolare, con riguardo ai titoli di studio richiesti per l'iscrizione all'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e all'accesso ai rispettivi Albi in Italia.

Ritenendo, infine, che le norme previste dal disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti. In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle

aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Richiamato, in particolare, l'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia la necessità di rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della nuova normativa a decorrere da tale data.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 ([COM\(2023\) 754 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, ha lo scopo di rafforzare il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e il ruolo del Centro europeo contro il traffico di migranti.

La prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani risultano essenziali per affrontare un'attività criminale sempre più attiva, che viola i diritti fondamentali delle persone e compromette gli obiettivi di gestione della migrazione dell'Unione europea.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano positivamente le finalità dell'iniziativa. Anche i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati, secondo il Governo, poiché la criminalità grave e il terrorismo sono spesso di natura transnazionale e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti hanno una dimensione mondiale, che rendono necessaria la cooperazione reciproca degli Stati membri per le attività di prevenzione e contrasto e il supporto di Europol nella sua funzione di Agenzia UE per la cooperazione.

Gli obblighi previsti dalla proposta sono quindi proporzionati al raggiungimento dell'obiettivo di un contrasto più efficace al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, grazie all'inquadramento del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) istituito nel 2016 in seno a Europol, alla condivisione di informazioni tramite il canale SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*) e all'istituzione, negli Stati membri, di servizi specializzati per combattere il traffico di migranti.

L'urgenza del progetto, secondo il Governo, va valutata in relazione all'approvazione definitiva del nuovo Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, che potrebbe avvenire entro il mese di giugno 2024.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 13 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si sofferma sull'evocato collegamento con il Patto europeo sulla migrazione, per ribadire la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla posizione dell'Italia in materia. Ritiene che la soluzione concordata in sede europea sia ancora insufficiente rispetto al grado di effettiva solidarietà che sarebbe necessaria. Il Patto infatti prevede un obbligo di redistribuzione dei migranti che può essere assolto anche, e in alternativa, solo con un mero esborso di una somma in denaro, rendendo in tal modo poco efficace la scelta adottata.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto osservato dal senatore Lorefice e si sofferma sulla

situazione ai confini con la Slovenia e la Croazia, dove si sta registrando un aumento dei flussi migratori illegali. In tale contesto, ritiene che il sistema dei controlli fra i tre Paesi si stia dimostrando senz'altro efficace, ma il contesto geopolitico internazionale richiede una risposta coordinata anche a livello dell'Unione europea.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il tema dell'approccio europeo sulle migrazioni sia un tema molto sentito dalle forze politiche e dall'opinione pubblica. Nel condividere l'obiettivo di un patto europeo per le migrazioni efficace e duraturo, ribadisce peraltro che la redistribuzione non rappresenta la soluzione ottimale, poiché riguarda unicamente i richiedenti asilo, mentre lascia impregiudicato il problema dei migranti irregolari.

Al riguardo, quindi, il punto fondamentale è quello di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, agendo anche sul fronte delle partenze dai Paesi di origine, come sta facendo il Governo italiano con le tante iniziative articolate in questi mesi.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) conviene sull'opportunità di dare un sostegno e un mandato forte al Governo in sede europea, nonostante l'orientamento maggioritario tra gli Stati membri sia ancora per una mancata assunzione di responsabilità solidale.

Evidenzia comunque le difficoltà oggettive nell'adottare soluzioni a regime che siano realmente idonee a dare una risposta efficace al tema dei flussi migratori.

La Commissione prende atto, quindi, dell'orientamento favorevole del Relatore sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ([COM\(2023\) 777 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, ha lo scopo di prorogare di due anni il regime provvisorio di cui al regolamento (UE) 2021/1232, che deroga a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni, per facilitare la lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori.

La proroga si rende necessaria poiché il citato regolamento vigente scadrà il 3 agosto 2024 e non si prevede che entro tale data possa concludersi il negoziato sulla proposta di regolamento COM(2022) 209, recante un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori.

Il regime provvisorio oggetto di proroga si limita a consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo, nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali *online* sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico *online* dai loro servizi, nonché di individuare l'adescamento di minori e segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. Ricorda che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade l'8 marzo 2024.

Delle 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea che hanno iniziato l'esame della proposta senza sollevare criticità, hanno concluso l'*iter* la Camera dei deputati ceca, il *Bundestag* tedesco, la Camera polacca e i Parlamenti di Irlanda e Spagna.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato in precedenza, sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana. Ricordati, in particolare, i contenuti dei disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, che corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, il riferimento all'Investimento 2.3 della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente su un intervento atteso da lungo tempo, auspicando che l'esito finale sia il più possibile inclusivo dei diversi aspetti contenuti nei disegni di legge in esame. Si sofferma quindi sul tema di fondo dei cambiamenti climatici, che può essere affrontato in modo efficace solo unendo le forze e le volontà, superando le diversità politiche.

Ricorda poi il percorso compiuto sin da quando si parlava solo di piani di recupero, per arrivare oggi a un approccio sistemico con la rigenerazione urbana. Tale approccio comprende anche la salvaguardia del suolo, in cui si distingue quello già urbanizzato da quello rurale, agricolo o forestale, o comunque non urbanizzato, che deve essere tutelato anche dai meccanismi particolari come quello del trasferimento di cubatura nei territori comunali.

Auspica, quindi, la convergenza dei Gruppi parlamentari anche in Commissione di merito per arrivare a un testo il più inclusivo possibile e che questa Commissione possa riprenderne l'esame nella fase emendativa per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'importante tema della salvaguardia del suolo nell'Unione europea è stato oggetto anche dell'audizione del Direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, avvenuta lo scorso giovedì 29 febbraio.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative, mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

L'ecosistema delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative è diventato una realtà ormai da molti anni, con la conseguente esigenza di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. La normativa, inizialmente introdotta con il decreto-legge n. 179 del 2012, è stata poi aggiornata da successivi provvedimenti (quali, ad esempio, la legge di bilancio per il 2017 ed il cosiddetto «decreto crescita» del 2019, nonché il cosiddetto «decreto sostegni-bis» del 2021) che la rendono - secondo lo *Start-up Nation Scoreboard* - la seconda migliore normativa in Europa, con punte di eccellenza sotto alcuni profili, tra cui quello relativo all'*equity crowdfunding*, in cui l'Italia è stata la prima a livello

europeo ad adottare una specifica disciplina.

Ne è conseguito un accrescimento della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell'innovazione. È stato identificato un perimetro definitorio attraverso il quale incentivare la creazione di imprese ed è stata facilitata, attraverso una specifica sezione del registro delle imprese, la riconoscibilità del circuito delle *start-up* e delle PMI innovative e degli incubatori certificati. Si è, dunque, innescato un circolo virtuoso che ha portato alla costituzione di oltre 14 mila *start-up* innovative, come risulta dagli ultimi dati relativi alle iscrizioni alla sezione speciale del Registro delle imprese nel 2022.

La proposta in esame interviene quindi sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice SiS (articolo 4).

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. Evidenzia, in particolare, che ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2012, è *start-up* innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso di alcuni requisiti, tra i quali la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c).

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti - con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative - dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in imprese innovative.

L'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee ([COM\(2023\) 728 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende dotare l'Unione europea di un quadro di monitoraggio comune delle foreste dell'Unione, attraverso la raccolta regolare di immagini aeree e spaziali, grazie ai satelliti del sistema *Copernicus*, e la raccolta di dati a terra attraverso una rete di siti di monitoraggio, nel solco degli inventari forestali nazionali.

Attualmente, infatti, il monitoraggio delle foreste è frammentario e disomogeneo, e non esiste un sistema comune europeo che metta a disposizione dati di qualità comparabili in tutti i settori pertinenti, tra cui la resilienza delle foreste e la biodiversità. Permangono, inoltre, difficoltà nell'integrare i dati del telerilevamento con i dati rilevati a terra, per mancanza di interoperabilità e accessibilità di questi ultimi.

Tale situazione impedisce all'UE di agire tempestivamente contro i fattori di stress e le minacce. Le foreste e le altre superfici boschive dell'UE subiscono infatti sempre di più la pressione dei cambiamenti climatici, dell'attività antropica non sostenibile e dei relativi cambiamenti di uso del suolo. Pericoli come incendi, infestazioni di parassiti, siccità e ondate di calore, che spesso si alimentano a vicenda, porteranno probabilmente a eventi catastrofici più frequenti e intensi, spesso al

di là dei confini nazionali. Tali pressioni minano la resilienza delle foreste e ne minacciano la capacità di svolgere le diverse funzioni ambientali, sociali ed economiche, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, in cui svolgono un ruolo fondamentale.

In tale contesto, la proposta mira a: i) garantire un monitoraggio coerente di alta qualità che consenta di tenere traccia dei progressi compiuti nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi strategici dell'UE che riguardano le foreste, anche in relazione alla biodiversità, al clima e alla risposta alle crisi; ii) migliorare la valutazione dei rischi e la preparazione; e iii) sostenere il processo decisionale, basato su dati concreti, dei gestori dei terreni e delle autorità pubbliche, e promuovere la ricerca e l'innovazione.

Questo sistema di monitoraggio avrà la funzione di fornire dati moderni, aggiornati, di alta precisione, uniformi su tutto il territorio dell'Unione, al fine di fornire la base indispensabile per l'attuazione di politiche di gestione forestale sostenibile, di azioni di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici in corso e per rispondere agli eventi di crisi a cui le foreste europee sono sottoposte.

In particolare, l'articolo 4 istituisce un sistema di mappatura geografica in base a dati aerei e spaziali, gestito dalla Commissione europea, l'articolo 5 istituisce un sistema di raccolta di dati da terra, mentre l'articolo 7 stabilisce un quadro di condivisione dei dati e, al contempo, di accessibilità al pubblico. Gli articoli 11 e 12 istituiscono un quadro di *governance* per il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti a livello regionale, nonché il ruolo dei corrispondenti nazionali.

La base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, il regolamento garantirà l'applicabilità diretta e uniforme delle disposizioni e sarà utile ai fini dell'armonizzazione e della fornitura di dati tempestivi.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'intervento a livello dell'Unione europea è giustificato dalla portata e dalla natura transfrontaliera dei mercati che dipendono dalle foreste e dai crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici, che richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere unicamente i dati forestali connessi alla normativa e agli obiettivi strategici dell'Unione europea.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 1° marzo 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il Relatore comunica quindi che è pervenuta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, la relazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime l'esigenza di approfondire l'aspetto della *governance*, con riferimento ai soggetti coinvolti, alla ubicazione degli uffici, all'utilizzo del sistema satellitare *Copernicus*, in relazione agli altri enti interessati come l'agenzia spaziale europea e italiana o il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dei Carabinieri che si occupa anche di tutela forestale e vigilanza sugli incendi.

Prospetta quindi la possibilità di approfondire la proposta con gli enti interessati, per comprendere l'impatto della nuova normativa sul monitoraggio del sistema nazionale esistente e operante, in cui l'Italia si colloca in posizione molto avanzata in termini di efficacia e di innovazione.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl) conviene sull'opportunità di approfondire la proposta di regolamento, anche per chiarire la necessità e il valore aggiunto di un monitoraggio centralizzato europeo rispetto all'attività che può essere svolta a livello nazionale e regionale sulla conservazione forestale.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) ritiene utile un coordinamento europeo nel monitoraggio forestale, ma evidenzia come la grande diversità forestale interna al territorio italiano e

anche rispetto agli altri territori europei richiede di salvaguardare l'autonomia decisionale nazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 13, SULLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI (COM(2023) 462)*

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto della risposta della Commissione europea, del 22 febbraio 2024, alla risoluzione della 4ª Commissione del 22 novembre 2023 sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462). Diversi punti della risoluzione sono stati condivisi dalla Commissione europea. In primo luogo, la necessità di ridurre gli ostacoli al mercato interno, per garantire la parità di condizioni per le imprese e per assicurare un livello elevato di protezione dei bambini, che sono particolarmente vulnerabili. Riguardo all'opportunità di introdurre una distinzione dei valori limite per le sostanze chimiche utilizzate per la produzione dei giocattoli destinati ai bambini con meno di tre anni o pensati per essere portati alla bocca, la Commissione europea concorda sul fatto che tale distinzione sia necessaria laddove vi sia una maggiore esposizione a determinate sostanze chimiche. In aggiunta, propone di estendere i suddetti limiti a tutti i giocattoli, poiché nella maggior parte dei casi tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi.

È stato inoltre proposto che al regolamento possano essere aggiunti, mediante atti delegati, valori limite differenziati e la Commissione europea ha constatato, nella sua valutazione della direttiva, che le deroghe ai divieti generici cui le sostanze sono soggette erano troppo ampie e consentivano un utilizzo troppo elevato di tali sostanze nei giocattoli. È stato, quindi, proposto di limitare la possibilità di deroga ai divieti generici.

La Commissione europea ha altresì preso atto dei rilievi espressi dalla 4ª Commissione per quanto concerne la definizione di salute e l'immissione della protezione della salute mentale nell'ambito di applicazione del regolamento proposto, ritenendo che la protezione della salute dei bambini non debba limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e che il ricorso alle tecnologie digitali possa comportare rischi anche per la salute mentale dei bambini.

Sono state anche condivise le osservazioni del Senato della Repubblica sulla necessità di contrastare la falsificazione del passaporto digitale del prodotto e di limitare gli oneri per l'industria derivanti dall'impiego di tale passaporto. A tale riguardo, la Commissione europea ha proposto di basarsi sul passaporto del prodotto previsto dal regolamento, che stabilisce il quadro per l'elaborazione di requisiti tecnici di progettazione ecocompatibili dei prodotti sostenibili, tenendo anche conto degli aspetti evidenziati dal Senato della Repubblica. I controlli sul passaporto verranno effettuati dalle autorità doganali, al fine di garantire che solo i giocattoli con un passaporto valido siano immessi in libera pratica. Si ritiene che la verifica sul passaporto dell'autorità doganale, unitamente alle disposizioni sulle vendite *online* di cui al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei giocattoli, garantiscono che solo i giocattoli sicuri siano immessi nel mercato dell'Unione.

La Commissione europea è altresì concorde nel ritenere fondamentale la garanzia sulla certezza del diritto e nel dare alle imprese, in particolare a quelle piccole e medie, tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme, prevedendo, nella sua proposta, periodi transitori.

Infine, viene ricordato che la risoluzione della 4ª Commissione è stata trasmessa ai suoi rappresentanti nei negoziati in corso dei co-legislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, e alimenterà tali discussioni.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([COM\(2023\) 637 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a

tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

La rappresentanza d'interessi nell'Unione è un'attività in aumento e di natura sempre più transfrontaliera. Attualmente, sono 15 gli Stati membri che dispongono di un registro per la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, con misure che si differenziano tra loro per molti aspetti e non sempre sono di livello nazionale. Le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero.

Inoltre, l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso.

Il Parlamento europeo con risoluzioni del 2022 e 2023, e il Consiglio con conclusioni del 2019 e 2020, hanno sottolineato l'importanza di affrontare la minaccia che l'ingerenza straniera rappresenta per la democrazia, preoccupazioni che si sono accentuate dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina.

La proposta in esame, pertanto, è volta a garantire ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici.

La proposta si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, tra cui l'oggetto e la finalità della direttiva (articolo 1), le definizioni dei termini chiave utilizzati (articolo 2), l'ambito di applicazione della direttiva (articolo 3) e il livello di armonizzazione (articolo 4).

Il capo II contiene le disposizioni relative ai requisiti di trasparenza e di registrazione applicabili alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di Paesi terzi. In particolare, il capo prevede la possibilità di identificare i soggetti dei Paesi terzi per conto dei quali è svolto il servizio di rappresentanza d'interessi (articolo 5), una disposizione relativa al subappalto (articolo 6), l'obbligo di conservazione della documentazione (articolo 7) e l'obbligo per i soggetti non stabiliti nell'Unione di nominare un rappresentante legale (articolo 8).

Inoltre, il capo prevede l'istituzione e la tenuta dei registri nazionali da utilizzare per le registrazioni a norma della direttiva (articolo 9). L'articolo 10 stabilisce le norme relative alla registrazione, tra cui le informazioni da fornire (il cui elenco dettagliato è riportato all'allegato I). L'articolo 11 definisce la procedura di registrazione. In tale contesto, ai soggetti registrati deve essere fornito un numero unico di rappresentanza d'interessi europeo (il cui formato è riportato nell'allegato II). L'articolo 12 stabilisce quali parti delle informazioni fornite dai soggetti registrati devono essere messe a disposizione del pubblico, nonché un meccanismo che consente ai soggetti registrati di richiedere che tutte le informazioni fornite, o parte di esse, non siano messe a disposizione del pubblico qualora vi siano interessi legittimi imperativi che ne impediscono la pubblicazione. L'articolo 13 prevede la pubblicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione. L'articolo 14 prevede l'obbligo per i soggetti registrati e per i loro subcontraenti di fornire il numero unico europeo di rappresentanza d'interessi quando sono in contatto diretto con i funzionari pubblici.

Il capo III contiene le norme relative al controllo e all'applicazione della normativa. L'articolo 15 specifica le caratteristiche delle autorità nazionali competenti ai fini della direttiva e i criteri di indipendenza dell'autorità di controllo. L'articolo 16 stabilisce le condizioni per le richieste di informazioni da parte delle autorità di controllo e le garanzie che le accompagnano, comprese le soglie applicabili. L'articolo 17 stabilisce le regole relative alla cooperazione transfrontaliera e l'articolo 18 quelle relative alle richieste di informazioni a livello transfrontaliero tra le autorità di controllo.

L'articolo 19 istituisce un gruppo consultivo di rappresentanti delle autorità di controllo che assiste la Commissione nello svolgimento di determinati compiti.

Il capo contiene inoltre un divieto di attività volte a eludere gli obblighi stabiliti dalla direttiva (articolo 20) e prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'applicabilità della direttiva sul *whistleblowing* (UE) 2019/1937 alla segnalazione delle violazioni della direttiva in esame e alla protezione delle persone che segnalano (articolo 21). Infine, si prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate al fine di recepire determinate disposizioni della direttiva (articolo 22).

Il capo IV contiene le disposizioni finali, quali le norme relative all'adozione di atti delegati (articolo 23), le modifiche della direttiva (UE) 2019/1937 riguardanti l'elenco dei settori interessati dalla protezione degli informatori (articolo 24) e la clausola relativa alle relazioni e al riesame (articolo 25). Infine, le restanti disposizioni del capo riguardano il recepimento della direttiva (articolo 26) e la sua entrata in vigore (articolo 27).

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede misure di armonizzazione, per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La proposta è una direttiva di armonizzazione massima, che non consente quindi agli Stati membri l'adozione di misure nazionali più stringenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi inutili per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero. Tale difformità porta, infatti, all'arbitraggio regolamentare, finalizzato a evitare le misure in materia di trasparenza, il quale a sua volta intacca la fiducia dei cittadini nell'efficacia della regolamentazione. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a imporre requisiti di trasparenza solo ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. La proporzionalità dei requisiti di trasparenza si riflette anche nella misura limitata dei requisiti imposti (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione, ecc.). La proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma piuttosto a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il 21 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno ad oggi sollevato criticità.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ricorda come da lungo tempo si sia tentato di adottare una regolamentazione del *lobbying*, mediante proposte di legge, approfondite anche con numerose audizioni di esperti e *stakeholders*, ma mai arrivate ad approvazione definitiva.

Auspica pertanto che si possa raggiungere l'obiettivo, ora, con la proposta di direttiva in esame, anche a fronte della crescente esigenza di trasparenza in relazione ai rischi di ingerenza illegale da parte di Paesi terzi.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) condivide l'importanza di una normativa sulla trasparenza nelle attività di rappresentanza di interessi e della necessità di mantenere alta l'attenzione sulle forme di disinformazione e di interferenze esterne illecite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE ([COM\(2023\) 930 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a migliorare e rafforzare le misure di coordinamento e cooperazione relative alla

tutela consolare dei cittadini dell'Unione, già previste dalla direttiva (UE) 2015/637.

La direttiva del 2015, infatti, assicura ai cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato non europeo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato da un'Ambasciata o da un Ufficio consolare, la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni assicurate ai propri cittadini.

Come osservato nella relazione della Commissione europea del 2022 sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637, le crisi che causano domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di numero e di portata. Inoltre, la pandemia di Covid, la crisi del 2021 in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza, e altre crisi simili, hanno permesso di individuare le lacune esistenti nella normativa e di valutare come rafforzare il diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione.

A tal fine, la proposta prevede di rafforzare la certezza del diritto, chiarendo quando un cittadino dell'Unione deve essere considerato "non rappresentato" e quindi in diritto di ricevere la tutela consolare dalle autorità consolari di altri Stati membri. La proposta semplifica la cooperazione tra le autorità consolari e delle delegazioni dell'Unione, di cui vengono chiariti i compiti e rafforzato il ruolo di sostegno, soprattutto nel settore della preparazione e della risposta alle situazioni di crisi. Alle delegazioni dell'Unione viene anche assegnato il ruolo di presiedere le riunioni di cooperazione locale con le autorità consolari degli Stati membri, che vengono svolte in caso di crisi.

La proposta prevede inoltre l'elaborazione di piani di emergenza consolari comuni, per tutti i Paesi terzi, conferendo compiti chiari ai diversi attori coinvolti e rivedendo la figura dello "Stato guida". Si prevede anche il dispiegamento delle "squadre consolari comuni", ossia squadre multidisciplinari volontarie composte da esperti consolari degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, a sostegno di servizi consolari locali degli Stati membri che possono subire carenze di personale in periodi di crisi.

Si prevede anche un miglioramento del flusso di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, e delle informazioni fornite ai cittadini dell'Unione, al fine di consentire di prendere decisioni più consapevoli in materia di viaggio. Si promuovono misure che permettono ai cittadini dell'Unione di registrare i loro viaggi o soggiorni all'estero e trasmettere informazioni in materia. Infine, la revisione della normativa semplifica le disposizioni relative al rimborso finanziario dei costi della tutela consolare (costi pari a quelli addebitabili ai propri cittadini), consentendo risparmi in termini di tempo e oneri per le amministrazioni nazionali e per i cittadini. Infatti, gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione potranno chiedere il rimborso direttamente al cittadino interessato, come per i propri cittadini, evitando le lungaggini di dover chiedere allo Stato di cittadinanza.

La base giuridica della proposta è la medesima della direttiva del 2015, ovvero l'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo cui: "*ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato*". Lo stesso articolo 23 conferisce poi al Consiglio il potere di adottare, previa consultazione del Parlamento europeo, direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Per la Commissione europea il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché la tutela consolare dei cittadini non rappresentati comporta, per sua natura, una dimensione transfrontaliera e richiede, pertanto un coordinamento mediante un intervento dell'Unione. Inoltre, in assenza di una modifica della direttiva (UE) 2015/637, questa non sarebbe adeguata per ovviare alle carenze individuate e per tenere conto dell'esperienza acquisita durante le recenti crisi consolari. Di conseguenza, i cittadini dell'Unione non sarebbero in grado di godere del loro diritto alla tutela consolare nella misura in può essere reso possibile con un intervento a livello di Unione.

Per la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, poiché la proposta si limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo. In questo senso, la proposta non introduce ulteriori procedure, ma si limita a semplificare quelle esistenti, al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. A tal fine, la proposta

consente agli Stati membri che prestano l'assistenza di riscuotere i costi direttamente dagli assistiti, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza. Se, tuttavia, la persona non è in grado di pagare, può firmare una promessa di restituzione entro quattro settimane dalla prestazione, trascorse le quali lo Stato prestatore può rivolgersi allo Stato della cittadinanza.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il 14 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno ad oggi sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 788 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni, e i relativi emendamenti;

considerato che:

- gli articoli 1 e 2 definiscono la figura di pedagogo e i relativi requisiti di accesso all'esercizio della professione e, similmente, gli articoli 3 e 4 definiscono la figura di educatore socio-pedagogico e i relativi requisiti di accesso all'esercizio della professione;

- gli articoli da 5 a 8 istituiscono e disciplinano gli albi delle due professioni e l'ordine professionale unico delle stesse;

- l'articolo 9 stabilisce la procedura di riconoscimento dei relativi titoli esteri, prevedendo la loro automatica equipollenza in Italia, previa dichiarazione della "particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale" dell'istituzione universitaria estera che ha rilasciato il titolo, mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, e parere del Consiglio universitario nazionale;

- gli articoli 10 e 11 disciplinano le procedure relative all'istituzione degli albi e degli ordini regionali; ricordato che la professione di educatore professionale socio sanitario è attualmente riconosciuta e ordinata dalla legge n. 3 del 2018;

tenuto conto delle difficoltà, nonostante la normativa vigente, nel riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da università straniere, in mancanza di accordi specifici bilaterali e, in particolare, con riguardo ai titoli di studio richiesti per l'iscrizione all'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e all'accesso ai rispettivi Albi in Italia;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 762

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;

considerato che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, tra cui l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, dell'anzianità dei beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, e la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la

circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea;
considerato, inoltre, che l'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore fino a 20.000 euro, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, si ritiene necessario rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa a decorrere da tale data.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 1028

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;
considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;
considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento

2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 202 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi. Il Governo ha chiarito, inoltre, che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poi, riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Infine, in riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, è stato precisato che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Per quanto di competenza, segnala che l'istituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che è previsto finanziarsi con i contributi degli iscritti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la lettera g) del comma 4 dell'articolo 8 prevede che i contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine, andrebbe chiarito quali siano le risorse necessarie per la costituzione dell'ordine e dei relativi albi al fine di evitare una

copertura sul bilancio che non sarebbe in linea con le regole di contabilità.

Inoltre andrebbe chiarito se i contributi degli iscritti possano effettivamente coprire i costi, soprattutto nella fase iniziale.

In relazione ai suddetti rilievi, risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata, al fine di poter suffragare la clausola di invarianza contenuta all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria recante chiarimenti, precisando che i costi per l'istituzione e la gestione degli albi saranno fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia".

Il PRESIDENTE informa che la nota sarà resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una nota tecnica in cui sono stati stimati gli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla configurabilità di nuovi e maggiori oneri relativi al riconoscimento della parziale commutabilità della detrazione ivi prevista in un credito di imposta, in caso di incapienza dell'imposta lorda dovuta all'erario, considerato che la disposizione sembra configurare un possibile incentivo a formulare istanze di accesso al beneficio.

Quanto ai profili di copertura di cui al successivo comma 3, premesso che la disposizione qualifica gli oneri correlati alla misura in esame come "valutati in", ossia quale previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, andrebbero fornite conferme sia in merito alle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del FISPE dal 2025, sia riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere.

In relazione all'articolo 3, considerato che la norma modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative, con effetti di gettito di segno opposto, chiede che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a specificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita una integrazione alla documentazione istruttoria già depositata.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice, confermando l'insussistenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere

aggiuntivo, che prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi. Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o precisare se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Il Governo dovrebbe altresì dare maggiori informazioni in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito al comma 1, lettera a), premesso che la modifica alla normativa vigente ivi prevista intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2, ove si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito internet istituzionale dell'ISTAT, il quale vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di valutare la piena sostenibilità di tale clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione al comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci: al riguardo si chiede al Governo di fornire chiarimenti.

In relazione al comma 1 dell'articolo 5, che reca la clausola di copertura degli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1, a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2024-2026, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto sopra più dettagliatamente rappresentato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 125.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Occorre osservare preliminarmente che l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non consente, in via ordinaria, il rinvio dell'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Nel caso in esame il provvedimento rinvia l'obbligo di quantificazione e copertura al momento dell'adozione dei decreti legislativi. Occorre al riguardo valutare la compatibilità con il quadro della legge di contabilità.

Va ricordato che su analoga materia verte l'Atto Senato n. 997, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", su cui è stato altresì richiesto il parere per i profili finanziari alla 5ª Commissione. Tale decreto-legge è invece corredato, nella stessa materia, di una dettagliata relazione tecnica, debitamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Tanto premesso, segnala che l'articolo 1, comma 3, reca una autorizzazione di spesa pari a 3.063.000 euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2024, sulla destinazione della quale è necessario fare chiarezza; infatti il tenore della norma la destina a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), riferita alle sezioni speciali.

In questo caso, tale autorizzazione di spesa potrebbe sovrapporsi, in tutto o in parte, agli oneri per le sezioni speciali, quantificati nella relazione tecnica al citato decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, anch'esso in corso d'esame presso la 1ª Commissione permanente.

Tuttavia osserva che il *dossier* del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, predisposto sul disegno di legge in esame, valuta oneri solo con riferimento alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporti per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, sembrando quindi riferirsi al principio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Al riguardo occorre acquisire un chiarimento, in quanto, in tale caso, previa verifica della quantificazione di tali oneri, al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe necessario sostituire il riferimento al comma 2, lettera b), con un riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1, che tale autorizzazione di spesa riguarda oneri relativi a delle competizioni elettorali; si tratta quindi di oneri inderogabili, che devono essere rappresentati in norma come previsione di spesa, e non come limite di spesa.

Rappresenta altresì che la clausola di copertura sul fondo speciale di parte corrente, per l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, appare necessario acquisire dal Governo, una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** chiede al Governo se è in grado di produrre la relazione tecnica sul provvedimento, di cui è stata più volte rappresentata l'urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che potrebbe essere in grado di depositare la relazione tecnica, di cui si sta completando la verifica, già nel pomeriggio o, al massimo, domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata a condizione che venga recepita una condizione recante l'adeguamento della copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2024 e al bilancio triennale corrente. Al riguardo precisa che la seconda condizione, riferita all'articolo 6, rappresenta un mero refuso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce di quanto testé depositato dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis), siano apportate le seguenti modifiche:
- le parole "a decorrere dall'anno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";
- le parole: "ai fini del bilancio triennale 2023-2025" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2024-2026";
- le parole: "per l'anno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".".

Per chiedere un chiarimento, interviene il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), al quale risponde il RELATORE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata all'unanimità.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che, messa ai voti, risulta approvata all'unanimità.

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni

pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto) Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

[Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Testor.](#)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 8, viene affermato che la disposizione non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica, atteso che il funzionamento e la gestione degli Ordini saranno garantiti dai proventi derivanti dal versamento dei contributi da parte degli iscritti negli appositi albi, mentre la tenuta e la vigilanza degli albi rientra fra le attività istituzionali dell'amministrazione della giustizia. In particolare, viene rappresentato che sarà possibile fronteggiare gli adempimenti amministrativi di gestione e tenuta degli albi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia", esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica."

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni sulla proposta appena formulata.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice Mennuni.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi resi disponibili dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, viene evidenziato che l'onere stimato dalla nota tecnica in precedenza depositata è riferito proprio alla possibilità riconosciuta ai contribuenti incapienti di fruire dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta;
- in relazione all'articolo 2, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere;
- in relazione all'articolo 3, viene evidenziato che la non onerosità della disposizione derivante dalla compensatività degli effetti di gettito è illustrata dalla nota tecnica in maniera puntuale. Infatti, a fronte degli effetti negativi stimati, derivanti dall'estensione dell'esenzione dei redditi da capitale presso gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), pari a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la norma che modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di esenzione delle plusvalenze da partecipazione in società reinvestite nel capitale sociale di start up o PMI innovative al fine di stabilire un divieto di cumulo dell'esenzione in commento con l'esenzione sulle plusvalenze disciplinata dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, determina effetti positivi per 1,5 milioni di euro per il 2025 e 2,6 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Pertanto, viene confermata l'assenza di oneri per l'erario derivanti dalle disposizioni in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". La sottosegretaria ALBANO esprime, per quanto di competenza, un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 224 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

224ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI esprime una valutazione concorde con la relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che in sede referente sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo del relatore viene approvata dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerati i chiarimenti e le modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si pronuncia in senso conforme alla valutazione del relatore.

Interviene la senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), che esprime forti perplessità sul contenuto del provvedimento in esame, segnalando che, a quanto risulta, non vi sarebbero evidenze scientifiche sull'efficacia della mototerapia contro l'autismo.

Rappresenta pertanto l'opportunità che la Commissione compia un supplemento di istruttoria, rinviando il voto del parere a un'altra seduta.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione posta dalla senatrice Lorenzin attiene a un profilo di merito, che può essere approfondito presso la Commissione in sede redigente.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) si domanda se sia stato correttamente valutato l'impatto finanziario del provvedimento, manifestando forti dubbi sulla sua attuabilità a risorse invariate.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) evidenzia che, in realtà, la mototerapia si fonda su un concetto fondamentale, l'antigravità, la cui efficacia per le malattie spinali risulta comprovata scientificamente. Sottolinea inoltre la funzione armonica di tale pratica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) riporta, pur nel rispetto dei differenti punti di vista, che diversi noti neuropsichiatri infantili, che rappresentano gli specialisti più titolati al riguardo, hanno espresso valutazioni molto critiche sull'efficacia della mototerapia.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), in ordine ai profili finanziari, fa presente che le associazioni di volontari già oggi organizzano numerose manifestazioni di mototerapia, senza gravare sui costi del sistema sanitario.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rimarca che una determinata pratica, se assurda a terapia riconosciuta, non può basarsi sulla buona volontà delle associazioni del terzo settore, in quanto occorre assicurare l'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale secondo ben precisi *standard*.

Giudica pertanto un'ipocrisia affermare che una terapia possa essere riconosciuta a invarianza di oneri.

Il rappresentante del GOVERNO, al di là del dato politico rappresentato dall'ampia maggioranza che ha sostenuto il provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, evidenzia, in tema di copertura finanziaria, che si tratta di una terapia complementare volta a rendere più positiva l'ospedalizzazione, soprattutto per i minori.

Rispetto a tali terapie complementari, aventi carattere discrezionale, la clausola d'invarianza viene declinata nel senso di consentire alle Amministrazioni di attivarle attingendo alle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) osserva che anche le terapie complementari devono essere basate su evidenze scientifiche, mentre purtroppo l'esperienza dimostra che, nel passato, il Parlamento ha preso anche degli abbagli, ad esempio nella vicenda "Stamina".

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ritiene prevedibile che, una volta approvate le linee guida sulla terapia in esame, a fronte delle richieste dei famigliari di attuarla, si porrà inevitabilmente per gli enti territoriali il problema del reperimento delle risorse finanziarie. Proprio per questo ritiene che vi sia una sottovalutazione dell'impatto finanziario del provvedimento e uno scollamento tra le affermazioni di principio contenute nel disegno di legge e la sua attuazione a livello territoriale, che richiederebbe

un ulteriore approfondimento per verificare un'assenza di oneri, che appare del tutto precaria. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, all'esito del dibattito, il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che elementi di risposta sul provvedimento in esame sono stati già forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione svolta la scorsa settimana.

Dà quindi la parola al sottosegretario Freni per eventuali ulteriori elementi di chiarimento, in relazione ai profili emersi anche nel corso dell'audizione in sede congiunta del Ministro Giorgetti svolta il 27 marzo alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come è stato chiarito e viene ora ribadito come il Governo manterrà comunque la quota di controllo di Poste Italiane, per una partecipazione comunque non inferiore al 35 per cento.

Ricorda che le risorse che potranno essere ottenute dalla realizzazione dell'operazione dipenderanno dall'ammontare della quota che sarà collocata sul mercato. Laddove si procedesse alla cessione dell'intera partecipazione direttamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze il controvalore desunto sulla base dei più recenti dati di mercato disponibili potrebbe ammontare a circa 4,4 miliardi. Ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze realizzerà l'operazione nel momento più adeguato alla massimizzazione dell'introito realizzabile, cercando di conciliare le condizioni del mercato con le esigenze di finanza pubblica. L'analisi dell'effetto netto dell'operazione sui saldi di finanza pubblica non può non tenere conto del fatto che l'andamento dei dividendi contenuto nei tendenziali è una mera previsione così come il calcolo dei minori interessi passivi che deriveranno dalla riduzione del debito. In altri termini, il semplice confronto di valori contabili non può tenere conto dell'andamento effettivo di tali variabili rispetto alle previsioni e alle ricadute positive in termini economici dell'operazione con il conseguente possibile aumento del valore di mercato della società.

In un quadro più generale, tra gli effetti economici che possono essere considerati vi sono anche quelli positivi in termini di riduzione dello *spread* e di aumento della fiducia degli investitori istituzionali nazionali ed esteri verso l'Italia, derivanti dalla riduzione del debito conseguente all'operazione. Di tali effetti il Governo opererà, comunque, un monitoraggio di cui sarà data progressivamente evidenza nei documenti di finanza pubblica nei quali sarà declinato il piano di dismissioni già ipotizzato nella NADEF 2023.

Infine, relativamente alla richiesta di ricevere un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri (oneri correlati alle operazioni di cessione), perlomeno in linea di massima, fa presente che, in occasione dell'IPO di Poste italiane il MEF aveva corrisposto al Consorzio di Collocamento e garanzia una commissione lorda pari allo 0,45 per cento del controvalore incassato, a cui si è aggiunta una commissione di *greenshore* pari allo 0,25 per cento del medesimo controvalore. Considerando l'interesse delle Banche a sostenere l'operazione in argomento, è verosimile ritenere che tali commissioni possano ulteriormente ridursi.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai commissari per la discussione del provvedimento.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) interviene per formulare osservazioni fortemente critiche sull'operazione di dismissione profilata dal provvedimento in esame, ricordando come anche nelle Commissioni di merito siano state espresse tutte una serie di criticità, volte a delineare l'assenza di un

disegno di politica industriale complessivo da parte dell'attuale maggioranza. Si tratta di un'operazione del tutto contraria agli interessi del Paese, destinata solo a fare cassa. Inoltre evidenzia come, sebbene il dibattito di merito venga svolto nelle Commissioni che vedono assegnato il provvedimento per l'esame di merito, la Commissione bilancio è tenuta ad occuparsi dei profili di contabilità; a tale riguardo il ministro Giorgetti, nell'audizione svolta in sede congiunta presso la Camera dei deputati, ha evidenziato che, alla luce dei valori attuali, emerge un delta negativo connesso all'operazione, tra i dividendi da un lato, e i minori interessi sul debito pubblico dall'altro, che deriverebbero dall'operazione di dismissione di Poste italiane. Ciò determina un dato evidente di un'operazione in perdita per il bilancio dello Stato, atteso che lo Stato stesso rinuncia ai dividendi, in crescita, delle partecipazioni in Poste, per tagliare, in modo minimo, gli interessi sul debito; ciò viene delineato in una fase in cui, peraltro, i dividendi registrati da Poste sono andati nel tempo crescendo, grazie ad un lavoro da parte del *management* riconosciuto da tutte le parti per cui occorrerebbe agire in senso del tutto contrario. L'operazione delineata, quindi, determina una alienazione da parte del MEF con effetti negativi per la perdita di tali dividendi, perdita assai superiore rispetto al taglio degli interessi sul debito, alla luce dei dati riportati dallo stesso Ministro dell'economia il 27 marzo scorso. In tale quadro, la Commissione bilancio deve disporre di una relazione tecnica che certifichi e verifichi il valore di tale perdita per il bilancio pubblico ad esito dell'operazione di dismissione. Si tratta di numeri preoccupanti, profilati dallo stesso Ministro nella citata audizione, per cui la relazione tecnica della Ragioniera generale dello Stato risulta un elemento imprescindibile per permettere ad ogni Commissario di poter decidere con compostezza la propria posizione sulla dismissione di Poste italiane. Ricorda infine l'ingente ammontare dell'operazione, in base a quanto delineato dal Sottosegretario, con un'operazione di 4,4 miliardi, rispetto alla quale la relazione tecnica, che viene spesso invocata anche per il più contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione bilancio, rileva ora come imprescindibile data la portata rilevante dall'operazione economico finanziaria delineata dal provvedimento su Poste.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), dopo aver dichiarato di condividere interamente l'intervento del senatore Misiani, sottolinea il dato assai critico circa il fatto che due Ministri del medesimo Governo abbiano riferito elementi differenti sull'operazione di dismissione, l'uno affermando che la partecipazione pubblica non scenderà sotto la quota del 51 per cento, l'altro rilevando invece che sarà garantita una quota di controllo non inferiore al 35 per cento. Tale difformità di prospettazione risulta particolarmente grave, atteso che una società quotata può avere diversi strumenti con cui si esercita il controllo, ma andrebbe quantomeno chiarito da parte del Governo quale quota di controllo si intenda avere a riferimento per garantire la gestione da parte dello Stato. Richiama l'autonomia decisionale di Cassa depositi e prestiti come elemento da considerare anche in relazione al tema dell'individuazione di quale sia la quota idonea a garantire il controllo societario. Anche sotto tali profili, occorre che sia fornita una relazione tecnica seria, non risultando a ciò idonea la mera relazione illustrata allegata al provvedimento. Si sofferma poi sul tema del rapporto dei dividendi e il prezzo delle quote di partecipazione, sottolineando come nella fase attuale occorrerebbe procedere ad acquistare partecipazioni anziché venderle, per poter curare l'interesse finanziario del Paese. Richiama inoltre il tema dell'effetto dell'operazione sul valore delle partecipazioni, rispetto al quale non sono stati forniti elementi di chiarimento di alcun genere da parte del Governo. A tale riguardo occorrerebbe delineare alcuni elementi minimi di una tale operazione, ad esempio l'intento di vendere ad attori istituzionali, o comunque occorrerebbe fornire gli elementi minimi di un disegno sull'operazione medesima, elementi invece del tutto mancanti e in assenza dei quali l'operazione appare complessivamente non fondata e non in linea con gli interessi del Paese.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) si sofferma sul tema delle liberalizzazioni, evidenziando come, a seconda delle fasi politiche, le diverse parti abbiano assunto posizioni contrarie o a favore delle dismissioni, che caratterizzano un libero confronto delle parti. Tuttavia evidenzia come sul piano dei dati contabili non è possibile scontare elementi quali possibili fluttuazioni, anche dei dividendi, i cui andamenti non è dato attualmente conoscere se non per i dati attuali. Occorre quindi ragionare in prospettiva, ricordando come la contabilità non possa essere calcolata solo sulla base dei dividendi

attuali. Tale elemento va tenuto presente, al di là delle opinioni politiche sulla opportunità o meno di procedere ad una dismissione di una società come Poste italiane, in relazione alla quale evidenzia l'importanza della capillarità della stessa nei territori e nelle aree interne. Ricorda come nell'esperienza pregressa si siano registrati dei danni, ad esempio in relazione alla privatizzazione di Autostrade, soffermandosi invece sul dato positivo dell'operazione da ultimo svolta su Monte dei Paschi di Siena, di cui ricorda l'opportuno tempismo nelle fasi della gestione dell'operazione svolta su tale società. Piuttosto evidenzia, infine, l'opportunità di ragionare sulla necessità che i benefici derivanti da tali operazioni vengano recuperati nel tessuto economico del Paese, e non vadano all'estero a favore di altri sistemi economici.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente, rivolgendosi al senatore Borghi, per evidenziare come, sui profili contabili, lo stesso *dossier* del Servizio del bilancio della Camera e del Senato, ha evidenziato come sia utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, il *dossier*, di cui dà espressa lettura, rileva che le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione (per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli *advisor*) si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. Si tratta dunque di richieste di dati numerici ed economici, richiesti dallo stesso *dossier* del Servizio del bilancio, da cui si evince la necessità di un'apposita relazione tecnica.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), dopo aver richiamato i contenuti positivi sui risultati registrati da Poste, in base a quanto riferito anche dall'assetto manageriale di Poste stessa, evidenzia come non vi sia un'altra società a partecipazione pubblica ad incarnare parimenti lo Stato nei territori del Paese, come riconosciuto dallo stesso senatore Borghi che ne ricordava la diffusa capillarità. Ricorda inoltre come tale società ha saputo sviluppare nuove azioni riconvertendosi nel mercato, come ad esempio nell'ambito della logistica con la consegna dei pacchi, per cui un'operazione di dismissione rischia invece di avere effetti deleteri. Perdere la gestione e comunque assegnare a fondi diversi dallo Stato tale gestione avrà un effetto di incentivare la speculazione, e non certo quello di garantire la capillarità degli uffici. È ancora più grave che tale operazione, assai dannosa per il Paese, venga fatta dichiaratamente per risparmiare percentuali decimali sulla quota di interessi sul debito pubblico, elemento su cui peraltro non vengono forniti dati debitamente verificati. Ciò non corrisponde in alcun modo agli interessi degli italiani, per i quali rileva invece garantire il servizio attualmente svolto da Poste, che ricorda essere l'unica società che mantiene anche lo sportello bancario in zone del Paese dove le banche non hanno più le loro filiali. Si sta svendendo un'azienda pubblica che svolge servizi fondamentali ai cittadini, e che per tale servizio guadagna registrando andamenti positivi, tutto ciò in nome di un'asserita preferenza per il mercato che non è supportata da elementi di fatto né dati effettivi. Invita quindi l'attuale maggioranza a sospendere tale operazione, che non garantisce affatto i cittadini italiani.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi in discussione, dà quindi la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento delle proprie repliche.

Il sottosegretario FRENI in sede di replica evidenzia come, con riferimento all'intervento svolto dal senatore Patuanelli, la nozione di controllo nel diritto commerciale, distinta da quella di influenza dominante, è per Poste italiane di molto inferiore alla quota del 35 per cento. Tale quota del 35 per cento risulta quindi prudenziale, volta a garantire una soglia minima per il controllo da parte dello Stato. Ricorda come la nozione di controllo su una compagine sociale risulta per definizione di natura mobile sul piano tecnico. A fronte di ciò, risulta assai di garanzia aver indicato un controllo non inferiore al 35 per cento volto a far sì che Poste rimanga in mano pubblica. In ordine alla capillarità di Poste sul territorio, evidenzia come si tratti di un valore riconosciuto da tutti, rispetto al quale il Governo garantisce che il controllo pubblico sarà volto proprio a funzioni di garanzia rispetto agli

interessi pubblici. In ordine all'intervento svolto dal senatore Misiani, in materia di *trade off* dell'operazione, evidenzia come la stessa non risulterà necessariamente di importo di 4,4 miliardi, poiché tale importo costituisce un valore massimo dell'operazione, che sarà fino a 4,4 miliardi. Tuttavia il Governo ribadisce che dismetterà la quota che risulterà vantaggioso dismettere in relazione al mercato. Va considerato l'impatto sul valore del titolo conseguente alla dismissione, in relazione all'aumento del flottante, mentre rileva come il percorso di dismissioni aumenti il valore stesso del titolo e quindi il valore dei dividendi. Cita a tale riguardo il titolo MPS, in relazione al quale la dismissione ha permesso di registrare dei valori stabili.

Dopo l'intervento incidentale del senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*), volto ad evidenziare come su MPS è stata fatta una operazione tre mesi prima dell'incasso dei dividendi, con evidenti effetti negativi sugli introiti per la finanza pubblica, il sottosegretario FRENI prosegue evidenziando come il valore dei titoli sia legato all'andamento dei mercati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

l'atto di Governo in esame va inquadrato nell'ambito dello scenario programmatico della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (NADEF), presentata al Parlamento lo scorso settembre, con la quale il Governo ha manifestato l'intenzione di adottare una gestione più dinamica delle partecipazioni pubbliche, al fine di migliorare la dinamica del fabbisogno e del debito pubblico;

le stime programmatiche della NADEF 2023 prevedono che la dismissione di asset attualmente detenuti possa assicurare risorse - prudenzialmente stimate nell'ordine dell'1 per cento del PIL, circa 20 miliardi, nell'arco del triennio - tali da assicurare che il rapporto debito/PIL possa portarsi al di sotto del 140 per cento nell'arco di un triennio;

viene rappresentato che l'operazione di dismissione rappresentata nello schema in esame deve essere considerata una cornice che individua un valore minimo della partecipazione dello Stato, che potrà essere raggiunto progressivamente e in più fasi, in modo da salvaguardare il controllo strategico pubblico su questo asset;

tale operazione viene spesso analizzata sotto profili strettamente contabili, che mettono in relazione i ricavi derivanti dalla cessione con i minori introiti dovuti alla mancata percezione dei dividendi connessi alle quote dismesse. Sebbene questa analisi degli aspetti contabili possa teoricamente essere utilizzata per la valutazione del risultato complessivo dell'operazione, viene evidenziato che in un quadro più articolato va considerato che le risorse provenienti dai dividendi dipendono dalle politiche adottate dalle società, le quali dipendono da una serie di fattori, alcuni dei quali possono risentire di un certo grado di incertezza se valutate ex ante;

viene, comunque, ricordato che le risorse derivanti dai dividendi relativi a partecipazioni societarie concorrono al miglioramento dell'indebitamento netto soltanto per la parte di distribuzione del risultato operativo annuale, mentre eventuali dividendi straordinari o distribuzioni di riserve rilevano soltanto in termini di fabbisogno;

viene rappresentato che la valutazione complessiva dell'operazione deve, inoltre, tenere conto sia del fatto che le risorse ottenibili dalla dismissione si concretizzeranno in una riduzione del debito pubblico che, a sua volta, consentirà di ottenere un risparmio in termini di spesa per interessi passivi pari a circa 200 milioni annui, ma anche degli effetti positivi sulle performance aziendali connesse a tali operazioni;

a tale specifico riguardo, viene rappresentato che alle correnti quotazioni di mercato, il titolo Poste registra un incremento di valore di oltre il 75 per cento rispetto al prezzo di Offerta Pubblica iniziale - IPO (11,50 euro per azione verso 6,75 euro per azione). Conseguentemente, il valore della Società è cresciuto in termini di capitalizzazione di mercato, sostenuto dalle positive performance registrate dalla stessa Poste in termini di fatturato e margini economici. La Società, a fronte dei positivi risultati di esercizio, ha potuto altresì migliorare la sua politica dei dividendi, garantendo un maggior ritorno

sull'investimento ai propri azionisti. Appare altresì opportuno evidenziare che la performance del titolo nelle settimane immediatamente successive l'operazione di quotazione è stata positiva; viene osservato che, se valutato alle attuali condizioni di mercato, il confronto tra mancati dividendi e minori interessi passivi configurerebbe un trade off negativo, valutabile in poco meno di 100 milioni annui. Tuttavia il confronto di valori registrati contabilmente al momento attuale non riesce a tenere conto delle ricadute positive che l'operazione potrebbe determinare in termini di incremento del valore di mercato della società e, di conseguenza, sulle utilità della residua partecipazione in mano pubblica. L'operazione consentirà, infatti, di accrescere ulteriormente il flottante, ampliando la compagine azionaria anche a nuovi investitori qualificati così da realizzare un prevedibile rafforzamento del titolo e un conseguente beneficio per lo Stato;

acquisiti gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

viene rilevato che le risorse che potranno essere ottenute dalla realizzazione dell'operazione dipenderanno dall'ammontare della quota che sarà collocata sul mercato. Laddove si procedesse alla cessione dell'intera partecipazione direttamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze il controvalore desunto sulla base dei più recenti dati di mercato disponibili potrebbe ammontare a circa 4,4 miliardi;

viene ribadito che il Ministero dell'economia e delle finanze realizzerà l'operazione nel momento più adeguato alla massimizzazione dell'introito realizzabile, cercando di conciliare le condizioni del mercato con le esigenze di finanza pubblica;

viene quindi fatto presente che l'analisi dell'effetto netto dell'operazione sui saldi di finanza pubblica non può non tenere conto del fatto che l'andamento dei dividendi contenuto nei tendenziali è una mera previsione così come il calcolo dei minori interessi passivi che deriveranno dalla riduzione del debito: viene sottolineato, in altri termini, che il semplice confronto di valori contabili non può tenere conto dell'andamento effettivo di tali variabili rispetto alle previsioni e alle ricadute positive in termini economici dell'operazione con il conseguente possibile aumento del valore di mercato della società; in un quadro più generale, tra gli effetti economici che possono essere considerati vi sono anche quelli positivi in termini di riduzione dello spread e di aumento della fiducia degli investitori istituzionali nazionali ed esteri verso l'Italia, derivanti dalla riduzione del debito conseguente all'operazione; di tali effetti il Governo opererà, comunque, un monitoraggio di cui sarà data progressivamente evidenza nei documenti di finanza pubblica nei quali sarà declinato il piano di dismissioni già ipotizzato nella NADEF 2023;

infine, relativamente alla richiesta di ricevere "un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri (oneri correlati alle operazioni di cessione), perlomeno in linea di massima" viene fatto presente che, in occasione dell'IPO di Poste Italiane il Ministero dell'economia e delle finanze aveva corrisposto al Consorzio di Collocamento e garanzia una commissione lorda pari allo 0,45 per cento del controvalore incassato, a cui si è aggiunta una commissione di greenshoe pari allo 0,25 per cento del medesimo controvalore. Considerando l'interesse degli istituti bancari a sostenere l'operazione in argomento, è verosimile ritenere che tali commissioni possano ulteriormente ridursi, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta di osservazioni appena formulata.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del Gruppo di appartenenza, osservando che l'esame del provvedimento in titolo non rappresenta una pagina positiva per la Commissione bilancio, con particolare riguardo alle competenze in tema di programmazione economica ad essa spettanti. Infatti, in assenza di uno specifico atto di indirizzo e a fronte delle parole del Sottosegretario, che hanno in effetti aggiunto confusione invece di portare chiarezza, appaiono ancora oscure le finalità dell'operazione. Resta solo il dato oggettivo della perdita dei dividendi di Poste italiane per le quote dismesse dallo Stato, che rappresenta un atto politicamente insensato, compiuto da un Governo senza guida e senza bussola.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nel far proprie le considerazioni critiche espresse dai senatori Patuanelli e Manca, richiama in particolare le parole di un esponente della maggioranza, il senatore Borghi, quando

ha citato la privatizzazione della Società Autostrade. Proprio l'errore compiuto allora, anche da parte del Parlamento, dovrebbe condurre oggi a non compiere un passo del genere con leggerezza, proprio per la consapevolezza acquisita dei rischi derivanti da dismissioni sbagliate. Infatti, il bilancio delle esternalizzazioni appare, a distanza di anni, sostanzialmente negativo, in termini di benefici per la finanza pubblica, dal punto di vista della qualità dei servizi erogati, sotto il profilo dell'occupazione. Alla luce di tali considerazioni, attesa l'assenza di chiarezza sulle finalità dell'operazione, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale manifesta tutta la sua preoccupazione per l'operazione in esame, dal momento che il mercato ha dimostrato in circostanze analoghe di provocare gravi danni, mentre sono state le imprese pubbliche ad assicurare l'unità del Paese.

A suo avviso, il Governo ha deciso di fare cassa sul patrimonio pubblico, invece di trarre risorse tassando gli extraprofiti, con una impostazione che finisce per dividere e non per unire l'Italia: pertanto dichiara il proprio voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), dichiarando il voto favorevole del Gruppo della Lega, ritiene che l'operazione odierna si inserisca in un più ampio disegno del Governo, che ha preso avvio da tempo e che ha visto interventi sia di privatizzazione sia di nazionalizzazione, valutati sulla base delle circostanze: richiama ad esempio la nazionalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, che si è rivelata un eccellente affare per lo Stato.

Sulla questione specifica dei dividendi, dopo aver ribadito l'insensatezza, per chi conosce il funzionamento dei mercati finanziari, della richiesta delle opposizioni di avere una stima preventiva e astratta del valore dei dividendi che lo Stato perderebbe a seguito della dismissione, aggiunge, rispondendo a una osservazione sul caso MPS, che il momento dell'acquisto o della vendita di una quota, rispetto alla distribuzione del dividendo, è indifferente, in quanto il prezzo dell'azione incorpora il valore del dividendo.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime la posizione favorevole di Forza Italia allo schema di decreto in esame e, più in generale, alle politiche economiche liberali che il Governo sta mettendo in campo.

A proposito delle accuse di svendita del patrimonio pubblico lanciate dalle opposizioni, ricorda che le operazioni di dismissione più discutibili sono state effettuate dai Governi di centro-sinistra.

Sulla questione poi della stima dei dividendi, concorda con le valutazioni già espresse dal senatore Borghi, che ne ha messo in rilievo lo scarso significato finanziario ed economico.

Il senatore [GELMETTI](#) (*FdI*), associandosi alle considerazioni del senatore Damiani, rimarca come il Governo in carica abbia compiuto un cambio di passo nel ruolo dello Stato, che ha assunto un approccio strategico nelle decisioni di politica economica, soprattutto alla luce di un quadro internazionale di grande complessità. Si tratta di una impostazione paragonabile, per certi aspetti, a chi fa impresa, che non guarda ai dividendi immediati ma al piano industriale.

Reputa quindi che la dismissione di una quota di Poste italiane, senza che ne venga perduto il controllo pubblico, non rappresenta un atto di lesa maestà, ma l'espressione di una valutazione strategica che si spiega in una più ampia visione di politica industriale.

Dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 apporta modificazioni alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tra i principali interventi, si introduce la definizione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti e si prolungano i termini previsti per la configurazione del reato di

omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di omesso versamento della imposta sul valore aggiunto, prevedendo altresì alcune cause di esclusione. Viene prevista una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito e si esclude il sequestro a fini di confisca qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione. Viene inoltre previsto che, in presenza di reati tributari, l'Agenzia delle entrate, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, sia tenuta a fornire senza ritardo al competente Comando della Guardia di finanza un'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria, e si disciplina l'istituto della compensazione di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.

La relazione tecnica afferma che le modifiche si limitano a esplicitare alcune definizioni e aspetti procedurali, incidendo su requisiti di punibilità ed elementi costitutivi del reato, oppure sono rivolte, in particolare, a regolare il rapporto tra i procedimenti tributario e penale, e quindi non ascrive all'articolo effetti finanziari.

Al riguardo, osserva che tali modifiche non appaiono di mera natura procedurale, così come evidenziato dalla relazione tecnica, in quanto incidono su disposizioni poste a presidio dell'effettività dell'adempimento degli obblighi tributari. L'effetto dell'innalzamento delle soglie di punibilità, ad esempio, appare suscettibile di ridurre l'efficacia deterrente della sanzione penale, determinando possibili effetti negativi sul gettito. Pertanto, appare opportuno acquisire, da parte del Governo, una valutazione più approfondita, supportata da dati quantitativi, ove possibile, riferiti anche ad esperienze pregresse, che permetta di valutare la concreta portata applicativa delle modifiche disposte e gli eventuali riflessi sul gettito fiscale.

Inoltre, con riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal comma 5, relativa alla compensazione dei crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati, il Governo dovrebbe confermare che il recupero dalla contabilità speciale dell'anticipazione effettuata a carico degli enti statali debitori, escluda effetti negativi in termini di cassa, con riferimento al gettito relativo alle fattispecie sanzionatorie, scontato ai fini dei tendenziali. L'articolo 2 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, intervenendo principalmente sugli importi delle sanzioni, che vengono prevalentemente ridotte.

La relazione tecnica asserisce che le modifiche contenute nell'articolo in esame di fatto riducono nel complesso di circa il 10 per cento le sanzioni attualmente riscosse, ammontare abbattuto del 50 per cento, considerando un comportamento più collaborativo da parte dei contribuenti, in virtù della riduzione delle sanzioni, e un incremento dell'efficacia dei controlli.

A tale riguardo, rileva che l'applicazione di una percentuale del 10 per cento, operata dalla relazione tecnica, potrebbe non risultare congrua: appare quindi opportuno acquisire da parte del Governo dati ed elementi informativi di maggior dettaglio che permettano di verificare la prudenzialità della stima effettuata. Quanto all'abbattimento operato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento, il Governo dovrebbe indicare i dati statistici e le ipotesi previsionali alla base della sua determinazione, nonché, sempre al fine di valutare la prudenzialità della stima, esplicitare le ragioni per le quali nei calcoli della relazione tecnica non si considerano le sanzioni riferite a tributi territoriali, delle quali pure si dà conto allorché si espone il complesso delle sanzioni interessate.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie: in particolare, le modifiche intervengono anche sulla disciplina del ravvedimento operoso.

Considerato che, in relazione a tali modifiche, la relazione tecnica stima una perdita di gettito, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere nella misura indicata dal testo, al fine di consentire una verifica di tale quantificazione.

In particolare, il Governo dovrebbe chiarire a quali fattispecie sanzionatorie si riferisca l'ammontare indicato in misura pari a 181 milioni ed esplicitare i passaggi e le ipotesi utilizzate per stimare l'onere

in misura pari a 16,4 milioni di euro. A tale riguardo, evidenzia che il suddetto onere si desume dall'applicazione dell'abbattimento, indicato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento e dall'applicazione di una percentuale di circa il 18 per cento, in relazione alla quale, al fine di verificarne la prudenzialità, la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione.

L'articolo 4 modifica la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni, prevedendo in linea generale una riduzione delle sanzioni previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica quantifica, in relazione a tali riduzioni, una perdita di gettito pari a circa 113 milioni di euro ed in linea con la metodologia adottata per la stima degli effetti derivanti dall'articolo 2, considera quindi come perdita di gettito il solo 15 per cento di tale ammontare, abbattuto del 50 per cento.

A tale riguardo, analogamente a quanto già osservato con riferimento all'articolo 2, appare necessario che il Governo fornisca maggiori elementi informativi circa le ipotesi utilizzate, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata.

L'articolo 5 dispone che agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024.

L'articolo 6 reca la clausola di copertura degli oneri, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento in esame effettua una revisione generale del sistema sanzionatorio, appare necessario valutare se sia sufficiente quantificare e coprire le minori entrate relative alle sanzioni, o se al di là della classificazione tra effetti finanziari di natura indiretta o di natura diretta, non sia opportuna una valutazione sugli effetti delle modifiche in esame sulla tenuta del sistema in relazione al gettito dei tributi.

Occorre quindi valutare se l'agevolazione, attraverso le riduzioni delle sanzioni, del comportamento dei contribuenti che tendono, avendone la possibilità, ad essere in regola con l'amministrazione finanziaria, sia in grado di compensare gli effetti finanziari delle decisioni dei contribuenti influenzate dal calcolo della convenienza ad adempiere agli obblighi tributari al variare del rischio di accertamento e dell'entità delle relative sanzioni. A tale riguardo, appare necessario acquisire le valutazioni del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 139 e della Camera dei deputati n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire le risposte ai quesiti formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 4 aprile, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 156 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024
156ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in esame, il relatore [RUSSO](#) (Fdl) si sofferma innanzitutto sull'articolo 1, il quale reca la definizione della professione di pedagogo, specificandone compiti e funzioni.

I requisiti per l'esercizio della professione di pedagogo sono stabiliti dall'articolo 2.

Il successivo articolo 3 è volto alla definizione della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, nonché a delinearne l'ambito operativo, mentre l'articolo 4 dispone in ordine ai requisiti per l'esercizio della professione.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) riconosce l'opportunità del disegno di legge in esame ai fini del riconoscimento legislativo delle professioni pedagogiche ed educative. Queste rivestono infatti un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche di inclusione.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) si associa, rammentando il contributo della propria parte politica in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, finalizzato ad agevolare l'iter del provvedimento.

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) presenta una proposta di parere favorevole, che, verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 176 del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

176a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 9 APRILE 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 3 aprile 2024 è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» (1092), già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione (ore 16,39)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità

parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania.

Con ricorso depositato il 14 settembre 2023, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 28 giugno 2023, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Catania.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 20 febbraio 2024, depositata in cancelleria il successivo 4 marzo. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 14 marzo 2024.

Nella seduta del 26 marzo 2024 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione (Doc. IV-*quater*, n. 2).

Chiedo quindi al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

FRANCESCHINI (PD-IDP). Signora Presidente, lei ha riassunto perfettamente tutta la vicenda e, quindi, non aggiungo nulla. Faccio soltanto presente all'Assemblea che la discussione di merito è già avvenuta in quest'Aula il 28 giugno 2023, sede nella quale c'è stato il confronto tra i Gruppi, anche con votazioni distinte.

In questo caso la Giunta ha deliberato, come in altri casi, all'unanimità, perché si tratta semplicemente di difendere davanti alla Corte la decisione già presa dal Senato.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo soltanto per esprimere il nostro voto favorevole e sottolineare quello che già correttamente ha detto il presidente Franceschini. Qui non stiamo discutendo del merito della vicenda, sulla quale ci siamo già intrattenuti e abbiamo già deliberato. Stiamo soltanto stabilendo che il Senato possa difendere le sue deliberazioni davanti alla Corte costituzionale. Naturalmente non sarebbe né opportuno, né pensabile che il Senato fosse contumace davanti alla Consulta e, quindi, votiamo semplicemente per consentire alla nostra Camera di presentarsi davanti alla Corte costituzionale.

Si tratta solo di questo e voteremo, di conseguenza, a favore.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, anch'io intervengo solo per ribadire che voteremo a favore, coerentemente con quello che abbiamo sempre fatto quando si è trattato di votare la costituzione del Senato in un conflitto distribuzione. È una prassi costante che seguiamo anche in questo caso.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, intervengo solo per anticipare, anche da parte del Gruppo Lega, il voto a favore della costituzione in giudizio del Senato nel conflitto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,02).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della

Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Catania.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «J.F. Kennedy» di Monselice, in provincia di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(788) Deputato D'ORSO ed altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,04)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 788, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 788, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, di cui la 7a Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 13 marzo senza introdurre alcuna modifica. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, si fa davvero fatica a parlare con il brusìo. Prego, senatore Marti.

MARTI, relatore. Il disegno di legge n. 788, che si compone di tredici articoli, reca disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogo. Il pedagogo è specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità in generale. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Proviamo a fare un po' di silenzio mentre il senatore Marti riferisce all'Assemblea, per cortesia.

MARTI, relatore. In tali ambiti, il pedagogo svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca. La disposizione in esame specifica che tale professione è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. *(Brusìo).*

Presidente, stiamo parlando di una riforma che la categoria professionale in questione attende da più di trent'anni. I colleghi saranno sicuramente molto interessati, ma così è veramente difficile intervenire.

PRESIDENTE. Ho richiamato l'Assemblea già due volte. Ha ragione.

MARTI, relatore. L'articolo 2 stabilisce che, per l'esercizio della professione di pedagogo, è richiesto il conseguimento di uno o dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi; laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche; laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*; laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o negli enti pubblici italiani o stranieri. Si prevedono, inoltre, l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio

richiesto, nonché l'accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi mediante una prova valutativa.

Novellando l'articolo 1 della legge n. 163 del 2001, il medesimo articolo 2 specifica che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali sopra menzionate abilita all'esercizio delle professioni di pedagista.

L'articolo 3, invece, definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico quale professionista operativo di livello intermedio che svolge delle funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e con responsabilità deontologica; può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. Anche la professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con un rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso del titolo di laurea triennale, classe di laurea L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi delle norme applicabili, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studi.

È altresì necessaria l'iscrizione all'albo disciplinato dal successivo articolo 5. Quest'ultimo articolo istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali e socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale e, in caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, su base provinciale. L'Ordine è costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 definisce le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici, tra le quali è previsto il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della stessa professione.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative, prevedendo che ne siano membri i presidenti stessi degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tra le funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'ordine, sono individuati l'adozione del regolamento interno per il funzionamento dello stesso, la predisposizione e l'aggiornamento del codice deontologico, la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 detta delle disposizioni per il riconoscimento dei titoli accademici in pedagogia, conseguiti presso le istituzioni universitarie estere, ai fini dell'esercizio della professione di pedagista, nonché dei titoli di educatore socio-pedagogico, conseguiti presso istituzioni di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

L'articolo 10 disciplina la formazione degli albi e l'istituzione degli ordini regionali e delle Province autonome, prevedendo la nomina di un commissario che, in sede di prima attuazione della legge, disponga l'indizione delle elezioni dei presidenti degli albi e gli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle Province autonome.

L'articolo 11 detta disposizioni transitorie in materia di iscrizioni agli albi di cui articolo 5, consentendo, in sede di prima applicazione della legge, l'iscrizione agli albi a determinate categorie di professionisti.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 13 reca soltanto la clausola di invarianza finanziaria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto

della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo a votare reca le disposizioni per l'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l'istituzione dei relativi ordini professionali.

È un provvedimento di iniziativa parlamentare, peraltro era stato già avviato nella XV legislatura, quando c'era stato il primo tentativo di regolare queste figure che poi non aveva trovato un seguito, ossia l'occasione di essere portato a compimento nella forma di un testo di legge completo. Sulla volontà di organizzare, regolare e disciplinare le due figure c'è assolutamente condivisione da parte del

Gruppo Italia Viva-il Centro-Renew Europe. Sono figure fondamentali, il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico, che non si rivolgono - come si legge nel disegno di legge - esclusivamente ai giovani, come saremmo portati a credere per la figura storica del pedagogista, o meglio del pedagogo, che è sempre stato una figura illuminata. Sono invece figure che sviluppano la propria professionalità e rivolgono quindi la loro competenza professionale a gruppi di persone, anche adulti e a nuclei familiari, oltre che ovviamente ai minori, perché rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società. Hanno infatti il compito, da cui deriva la necessità di dare loro una disciplina organica, superando i precedenti riferimenti normativi, di aiutare le persone in formazione a superare i conflitti, a superare dinamiche relazionali alterate, magari anche a causa di una mancata o imperfetta conoscenza di alcuni fenomeni o circostanze che comunque creano frizioni o impedimenti alla crescita.

Si tratta quindi di figure che davvero trovano un chiaro riferimento anche nella Costituzione, laddove essa si impegna a rimuovere gli ostacoli che ogni individuo incontra nel proprio cammino, per garantirgli la capacità di relazionarsi con tutti, una corretta e completa conoscenza, per rimuovere gli ostacoli, nonché la parità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Da questo punto di vista, signora Presidente, noi su questo testo di legge non esprimiamo contrarietà, non abbiamo motivi di opposizione o comunque di contrasto. Ma - come ha detto anche il mio collega, onorevole Giachetti, alla Camera - c'è qualcosa che non ci convince ed è rimasto nel testo del disegno di legge portato all'esame del Senato. In merito dobbiamo quindi aggiungere una osservazione decisamente critica. Mi riferisco alla necessità, che si ripropone anche nel testo in esame, di creare un nuovo ordine professionale al quale dovranno iscriversi queste figure, che dovrà disciplinarle, regolarle e determinarne le condizioni per lo svolgimento della professione. Sulla necessità di creare un nuovo ordine professionale francamente non ci trovate d'accordo, perché gli ordini professionali sono formazioni sociali francamente superate e/o superabili. Non ci trovate d'accordo perché gli ordini professionali, nelle esperienze in cui ancora svolgono la loro attività, in ogni caso danno sempre adito a formazioni che si determinano come corporazioni di fatto e hanno questa deriva, questa nascita. Crearne uno nuovo francamente non ci convince: non riteniamo ce ne sia la necessità per consentire l'esercizio delle professioni pedagogiche, che peraltro già vengono esercitate, e quindi non avevano bisogno di un ordine per trovare riconoscimento; tutti i laureati in pedagogia potevano quindi continuare a lavorare e operare come stavano facendo, dato che li riconosce come di fatto già nelle condizioni di iscriversi all'istituendo ordine.

Non c'era bisogno di creare questi ordini professionali anche perché, francamente, l'istituzione di un ordine professionale - che deve ancora stabilire il suo regolamento e poi dovrà prevedere il suo codice deontologico e gli organi di garanzia e disciplina - darà luogo a un appesantimento che non riteniamo di condividere.

Senza voler rubare tempo ai colleghi su questa discussione, visto che nel testo e nella sostanza siamo d'accordo quanto alla disciplina delle due figure professionali, preannuncio a nome di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe un voto di astensione. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, presidente Marti, sono molto commosso nel parlare di questa realtà, perché la pedagogia ha fatto parte di tutta la mia vita professionale, senza invadere mai il campo. Da neuropsichiatra, ma, prima ancora, da persona con disabilità - non ammessa a scuola, se non al liceo - ho sempre vissuto sulla mia pelle - disabile: non male, carina questa! - e su quella professionale l'enorme valore della pedagogia. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, scusi se la interrompo un secondo solo. Colleghi, per cortesia, se dovete parlare, potete farlo fuori dall'Aula. A me non piace fare questa parte, ma vi assicuro che diventa difficilissimo riuscire a parlare con questo brusio. Prego senatore, scusi.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, lei è, come sempre, cortesissima, oltre che corretta nel suo mandato.

Ecco, la pedagogia è antica, molto più della legge che aspetta da tanti decenni una consacrazione in quest'Aula. Nasce dalla Grecia, è un connubio tra filosofia, senso di giustizia e apprendimento; una

realtà quasi sacra, laicamente per il bambino che cresce, per l'adolescente, per l'adulto e, perché no, anche per il politico.

Mi perdonerete se parlo di me: ho avuto la fortuna di vivere in un laboratorio molto importante, quello di neuropsichiatria infantile, sito in via dei Sabelli a Roma, con il grande Giovanni Bollea, dove pedagogia, psicologia e neuropsicologia avevano un ruolo e dei limiti, dettati soprattutto da quel rispetto che per anni non abbiamo trovato.

Abbiamo dovuto aspettare oltre trent'anni - come diceva poco fa il mio caro presidente Marti - per avere una collocazione professionale, nell'albo, ma anche umana, perché questo lavoro così prezioso spesso è stato confuso con altre realtà, pur sapendo benissimo quanto danno si faceva a chi si permetteva di essere un pochettino sperimentatore, prima ancora che per gli altri, per se stesso.

Io ho vissuto professionalmente la realtà affascinante, ma anche drammatica, dell'inserimento e poi dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità. Quante volte ho sentito i pedagogisti preoccupati perché nulla si doveva frapporre tra le persone con disabilità e il ruolo dell'insegnante, per non far prevalere il concetto "insieme, ma separati".

Io devo dire che chi, più di tutti, ha cercato il ruolo giusto tra l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno (di sostegno per la classe, non solo per la persona con disabilità), e il ruolo dei genitori è stato il pedagogista. Ad essi dobbiamo dire tutti grazie. Io lo dico loro davvero, colleghi, dal profondo del cuore.

Può essere un po' istrionico, può essere facile, ma lo dico con enorme partecipazione: della ASL 22 di San Benedetto del Tronto, dove ho lavorato, prima da volontario, per poi diventarne, nel corso degli anni, il primario, io non scorderò mai Antonietta, la pedagogista, che per anni ha vissuto un po' di subalternità rispetto al neuropsichiatra, rispetto all'assistente sociale, rispetto alla bella ortofonista Viola.

Ebbene, piano piano, ella è riuscita a garantire un percorso d'eccellenza che soltanto il pedagogista poteva garantire: professionalità, ma anche un'attenzione particolare, che poi ha fatto la storia. Non voglio usare l'espressione attenzione speciale, perché speciale è un termine, che non vorrei mai accomunare alla disabilità.

Quando anche io ho vissuto il periodo precedente alla legge n. 180 del 1978, con il mio amico Franco Basaglia e i colleghi spesso ci siamo trovati un pochino in conflitto, perché per Franco e i colleghi della psichiatria non bisognava perder tempo. Bisognava dedicare tutte le forze per chiudere gli ospedali psichiatrici, i *lager* ignobili del Novecento.

Noi non abbiamo perso tempo, ma non abbiamo dato retta a Franco, perché pensavamo, con i pedagogisti, che per prevenire i disturbi mentali anche una corretta informazione, formazione e integrazione delle persone con disabilità dovesse essere prioritaria; e sempre ci siamo trovati di fronte, accanto, vicino, assieme ad Andrea Canevaro, tutti i pedagogisti.

Io credo che quello di oggi non sia solo un percorso che porti al futuro: ci mancherebbe altro. Oggi guardiamo al futuro, ma diamo un minimo di risarcimento a queste persone che hanno fatto dell'apprendimento il luogo centrale della loro professione, ma anche del loro impegno umano.

Dobbiamo dire grazie ai pedagogisti e alla pedagogia, che è alle spalle, che è nel presente e che, soprattutto, sarà nel futuro: non soprattutto, ma anche per merito grande di questo provvedimento. Quindi, grazie presidente Marti, grazie signor Presidente del Senato, grazie, colleghi. Soprattutto, un grande grazie all'umile, ma fortissima, professionalità di tanti pedagogisti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Guidi. La Presidenza desidera davvero ringraziarla anche per la pazienza, oltre per il contenuto del suo intervento.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, inizio il mio intervento ricordando alle forze di maggioranza che abbiamo seguito il provvedimento in discussione fin dalla prima lettura alla Camera, attraverso il lavoro congiunto fatto con le altre forze politiche dell'opposizione in sede di intergruppo parlamentare sulle professioni educative. Stiamo discutendo un disegno di legge che ha avuto una consonanza di intenti tra maggioranza e minoranza, anche se su alcuni specifici punti avremmo voluto

evidenziare degli elementi di diversità e avremmo preferito che fossero stati compresi alcuni nostri rilievi.

Veniamo a sapere oggi dagli organi di comunicazione di massa - in realtà lo riscontriamo anche nella vita sociale e collettiva del Paese - come il disagio, la fragilità, la vulnerabilità delle generazioni più giovani e degli adolescenti, quello che accade nelle famiglie, nelle scuole, nei territori, ma anche in quel vasto universo dei *social* (un vero e proprio contesto altro), siano effettivamente una realtà di grande impatto. Si sente dire spesso che la soluzione è quella di affiancare - verrebbe da dire di giustapporre - alle dinamiche di contesto così come sono, senza modificare nulla, per esempio, delle pratiche didattiche e della relazione educativa, la figura dello psicologo. Naturalmente quest'ultimo svolge un ruolo importante nella presa in carico del disagio psichico e del malessere psicologico, specialmente nelle fasi acute e nelle fasi emergenziali. Esiste in realtà un estremo di povertà e vulnerabilità in un intervento psicologico; c'è tutto un ampio campo di intervento educativo, formativo, pedagogico che ha tradizionalmente e sempre di più le competenze per prendere in carico i bisogni educativi dei bambini, dei giovani di tutte le età della vita. Il pedagogo prende in carico tutto quel vasto campo di bisogni educativi e formativi ed elabora progetti per strutture, servizi e interventi che offrono risposte di qualità.

La società nel suo insieme ha dunque bisogno di queste figure per poter gestire la complessità e anche tutte quelle costanti criticità ed emergenze della vita associata contemporanea; figure che sono adeguatamente formate per svolgere la loro professione negli ambiti pubblici, nel terzo settore, nel privato socio-educativo. Noi crediamo che sia giusto che il Paese, la politica e questo Parlamento li riconoscano.

A ciò si aggiunga anche la necessità importante di dare risposte certe ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che si laureano nelle lauree triennali e magistrali di quest'area pedagogica ed educativa. Si tratta di giovani, ragazze e ragazzi, che spesso si chiedono se troveranno un lavoro; eppure, una volta laureati, sono proprio coloro i quali si occupano e si preoccupano delle diverse fragilità e se ne prendono cura. Ragazzi e ragazze BES, minori non accompagnati, migranti di prima o seconda generazione, ma anche anziani: spesso si tratta delle figure più ai margini della società, quelli cioè che preoccupano le statistiche e su cui le risorse evidentemente non bastano. La strutturazione in ordini e in albi permetterà una riconoscibilità pubblica di queste importanti professionalità. A ciò si aggiunga anche la necessità di affermare l'integrazione tra le diverse professioni e le relative professionalità. Ogni professione è importante, offre un contributo specifico ai problemi della comunità, e le soluzioni ai problemi comuni, sociali ed educativi si arricchiscono soltanto con l'integrazione del sistema delle professioni e delle tante competenze che possono rendere migliore il nostro mondo. I pedagogisti progettano, coordinano e costituiscono progetti formativi mirati ad accompagnare giorno dopo giorno la crescita dei bambini, specialmente nei servizi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e naturalmente nella scuola primaria; dei giovani, più in generale, per prevenire per l'appunto il disagio educativo e la dispersione scolastica, così come nell'extra-scuola e nei contesti non formali e informali, offrono consulenza e supervisione per monitorare la qualità degli interventi e prevenire situazioni di crisi e affaticamento lavorativo.

Insomma, questi progetti educativi e pedagogici sono guidati da una precisa intenzionalità formativa, che vuole costruire contesti educativi per supportare l'apprendimento per tutta la vita attraverso la fiducia in sé, attraverso l'autostima, attraverso l'espressione di sé, la messa alla prova delle proprie competenze, abilità, risorse; la valorizzazione, cioè, dell'identità delle persone grazie a quelle attività educative che creano le condizioni di co-partecipazione, per esempio per l'incontro ludico, espressivo e di sviluppo di un pensiero creativo e innovativo.

I pedagogisti possono svolgere un ruolo importante nella costruzione della comunità educante, concetto che abbiamo richiamato tante volte in questi anni e a cui noi teniamo tantissimo, attraverso un ruolo di mediazione educativa, di supporto e consulenza nella presa in carico dei bisogni educativi emergenti.

Per queste ragioni, annunciando il voto favorevole di Alleanza Verdi-Sinistra, vogliamo ribadire l'importanza di questo provvedimento per il riconoscimento delle figure professionali che svolgono un

ruolo fondamentale per lo sviluppo di un sistema di *welfare* al servizio delle persone, in particolare quelle più fragili, per contrastare le povertà educative e promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in ogni età della vita. (*Applausi*).

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il disegno di legge che oggi ci accingiamo a votare è più di un mero atto legislativo. Lo definirei quasi una sorta di primo passo verso un patto generazionale che riconosce e valorizza il ruolo fondamentale dell'educazione nel plasmare il domani. Un patto attraverso il quale ogni generazione si impegna a trasmettere valori, conoscenza e competenze alla successiva, non solo per il progresso individuale, ma anche per il benessere collettivo della società, promuovendo l'apprendimento continuo e il pensiero critico nella vita quotidiana come pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale e morale, assicurando che delle decisioni prese oggi possano beneficiarne anche le generazioni future. Un approccio pedagogico alla società di questo tipo enfatizza l'importanza della formazione degli insegnanti, l'accesso universale all'educazione di qualità, l'integrazione dell'educazione formale con esperienze di apprendimento non formali e anche informali, un'attenzione speciale all'educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità e all'etica.

Con questo disegno di legge cominciamo ad affermare che l'educazione è un diritto inalienabile di ogni bambino, di ogni giovane, di ogni persona, ma affermiamo anche che il nostro dovere è quello di fornirlo al meglio e in ogni modo possibile. Prendere seriamente e regolare con attenzione le professioni legate all'educazione significa assicurarsi che solo persone qualificate e attente gestiscano questo importante compito. Vuol dire anche offrire ai genitori e alle famiglie non solo tranquillità, ma la fiduciosa certezza che i loro figli siano in mani sicure.

Assicurare che educatori e pedagogisti siano riconosciuti e regolamentati attraverso la costituzione di un albo non solo è un atto di *governance*, ma un gesto di profonda cura per la nostra società. Riflettiamo un momento sul passato: nell'antica Grecia l'educazione aveva un ruolo centrale. I greci credevano fermamente che per essere cittadini completi e attivi, le persone dovessero essere ben formate sia nel corpo che nella mente, ma non era solo una questione di essere fisicamente forti o sapere leggere e scrivere, ma era quella di sviluppare un pensiero critico e la moralità. I grandi pensatori greci hanno posto le basi di queste idee, insegnando l'importanza di interrogarsi e ragionare per migliorare se stessi e la società. Anche durante il Rinascimento si riscoprirono queste antiche nozioni greche e romane, dando vita a un'era di rinascita culturale e intellettuale. L'Umanesimo rinascimentale poneva l'individuo al centro dell'universo conoscitivo, promuovendo un'educazione che abbracciasse tutte le facoltà umane, dall'arte alla scienza, dalla letteratura alla matematica. L'impatto di queste filosofie educative è stato immenso. Nell'antica Grecia hanno contribuito a creare le basi per la democrazia e la filosofia occidentale; nel Rinascimento hanno spianato la strada a incredibili progressi in tutti i campi del sapere, dalla pittura alla fisica, stimolando la curiosità e l'esplorazione del mondo. Quindi, sia nell'antica Grecia che durante il Rinascimento l'educazione era vista non solo come un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma come un modo per arricchire la vita interiore di ciascuno e contribuire allo stesso tempo al benessere della società.

Anche in figure storiche come quella di Gesù Cristo, che può essere considerato un modello d'insegnamento pedagogico nonostante i tanti secoli di distanza, si ritrovano i valori fondamentali dell'educazione e dell'insegnamento. Gesù Cristo è stato uno dei più influenti insegnanti della storia, famoso per il suo approccio diretto e per la capacità di trasmettere messaggi profondi tramite parabole. La sua pedagogia, basata sull'esempio personale e sull'interazione diretta, ha ispirato cambiamenti nella filosofia, nell'etica e nell'educazione ben oltre l'ambito religioso, facendo di lui un esempio per educatori e pensatori attraverso i secoli. Gesù ha insegnato l'importanza di servire gli altri e di considerare tutti gli individui con dignità e rispetto, indipendentemente dal loro *status* sociale. Questo principio è essenziale anche nell'educazione moderna, dove l'inclusività, il rispetto per la diversità e la promozione dell'eguaglianza sono valori fondamentali.

Dico tutto questo perché è la storia, quindi, che ci insegna il valore dell'investimento nell'educazione.

Quando prendiamo seriamente l'apprendimento, possiamo trasformare il mondo spingendo l'umanità verso nuovi orizzonti di progresso e di comprensione. Investire nella pedagogia e dare valore alle professioni educative significa investire nel più potente motore di progresso a nostra disposizione; significa dare forma a cittadini globali dotati di resilienza e capacità critica, pronti a contribuire attivamente alle sfide ambientali, sociali ed economiche; significa preparare le generazioni future non solo a vivere in questo mondo, ma a migliorarlo, a trasformarlo con le loro mani, le loro menti e i loro cuori.

Guardiamo anche oltre l'orizzonte immediato. Viviamo in un'epoca di transizioni epocali, in cui l'intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione stanno ridisegnando il mondo come lo conosciamo, quindi dobbiamo preparare i nostri giovani non solo a partecipare passivamente, ma ad essere architetti nel mondo del domani. Con il crescente ruolo dell'intelligenza artificiale, dobbiamo assicurarci che le nostre scuole insegnino non solo come utilizzare la tecnologia, ma come farlo con etica e responsabilità. Di fronte alle sfide della transizione verde, dobbiamo formare i nostri giovani a essere non solo custodi del pianeta, ma anche pionieri di un futuro sostenibile.

Immaginiamo le aule del futuro, dove l'intelligenza artificiale si fonde con la sapienza umana per creare esperienze di apprendimento personalizzate, dove la curiosità è alimentata da realtà virtuali che portano gli studenti in viaggio attraverso il tempo e lo spazio. I nuovi concetti di *green economy* e di sostenibilità sono complessi ed evidenti negli stessi edifici scolastici. Anche l'architettura influisce direttamente sulla pedagogia attraverso la progettazione di spazi che possono stimolare o inibire l'insegnamento e l'apprendimento. Ad esempio, aule luminose, aree di apprendimento flessibili e spazi aperti come i cortili scolastici, le aree comuni e le biblioteche incoraggiano la comunicazione e lo scambio di idee. Gli spazi progettati con una forte connessione con la natura possono migliorare il benessere fisico e mentale degli studenti, rendendo l'apprendimento più efficace e possono educare anche all'importanza della sostenibilità ambientale. La città stessa può essere vista come una grande aula in cui opportunità di apprendimento si estendono oltre gli spazi formali delle scuole e includono musei, parchi, piazze, spazi pubblici, la città stessa con la sua architettura, con la sua storia, la sua cultura. Progettare città con spazi che incoraggiano la partecipazione civica e la coesione sociale può essere visto come una forma di pedagogia sociale, dove l'ambiente urbano insegna e rafforza valori come la solidarietà e la responsabilità comunitaria.

Approvando il presente disegno di legge, quindi, facciamo molto di più che riconoscere l'importanza delle professioni pedagogiche: ci interessiamo di tutte queste cose, ci impegniamo sul tipo di futuro che vogliamo costruire; un futuro in cui il processo educativo e pedagogico sia al centro di ogni attività umana, sia perno del progresso responsabile della civiltà; un futuro in cui ogni giovane abbia la possibilità di realizzare un proprio potenziale intellettuale e critico, in cui la società nel suo insieme si muova con più fiducia verso orizzonti sempre più ampi.

Il voto favorevole di Forza Italia vale oggi anche come un impegno verso questo accordo, verso questo patto tra generazioni di cui ho parlato, incentrato proprio sull'approccio pedagogico della società, come è evidente in tutto ciò che ho detto. Il voto odierno serve anche per definire un mondo migliore domani; un mondo abitato da cittadini che hanno uno spirito più responsabile e critico e che quindi possono far diventare il mondo migliore. (*Applausi*).

[ALOISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, attraversiamo un periodo caratterizzato da significative mutazioni sociali, relazionali e culturali che generano incertezza in ambito educativo, come già ho avuto modo di far notare intervenendo sulla necessità di introdurre l'educazione emotiva come disciplina curriculare al fine di fornire gli strumenti essenziali per gli studenti per comprendersi e per comprendere i propri compagni ed affrontare la complessità della vita. Inoltre, sempre su questo tema, ho depositato atti di sindacato ispettivo e sto predisponendo uno specifico disegno di legge.

Ebbene, credo che ciascuna forza politica, sotto questo profilo, dovrebbe contribuire a individuare i possibili interstizi dove scovare le risorse necessarie per potenziare l'offerta educativa per i ragazzi e le

ragazze che partecipano alle classi di ogni ordine e grado. Ritengo che innanzi alle sfide poste dai cambiamenti globali, divenga imperativo individuare risposte efficaci alle situazioni emergenti, supportando i nostri giovani, i loro insegnanti e i genitori, favorendo le relazioni tra gli studenti e le famiglie. Oggi alla scuola vengono attribuiti compiti che talvolta superano la reale funzione che l'istituzione scolastica dovrebbe svolgere. La complessità della realtà e le molteplici sollecitazioni cui i ragazzi sono esposti richiedono una maggiore collaborazione e uno scambio reciproco all'interno della comunità educativa.

Oggi siamo chiamati a esaminare un testo che reca l'obiettivo di disciplinare disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative, istituendo i relativi albi professionali. Sinteticamente, il provvedimento ha due obiettivi: per un verso, introdurre una disciplina organica delle figure dell'educatore pedagogico e del pedagogista, anche sotto il profilo delle funzioni e dei requisiti d'accesso; per l'altro, prevedere per queste due professioni la creazione di un ordine e contestualmente l'iscrizione in appositi albi.

Il disegno di legge è frutto di un testo risultante dall'unificazione di quattro diversi disegni di legge ed è stato proprio il MoVimento 5 Stelle per primo a depositare una proposta sul tema, ovvero l'Atto Camera 596 a prima firma della collega deputata Valentina D'Orso. Tuttavia, nonostante la nostra forza politica abbia manifestato perplessità e si sia tradizionalmente espressa in modo contrario nei confronti degli albi professionali, che spesso rendono complicato l'esercizio della professione, in tal caso non possiamo che accogliere un'esigenza sentita da questa categoria, che effettivamente richiedeva un intervento normativo già da tempo. Non occorre certo ricordare come le professioni educative e pedagogiche rappresentino, a oggi, un settore di certo rilievo, contando più di 200.000 addetti distribuiti negli ambiti più diversi: assistenziali, giudiziari, socio-sanitari e della salute, scolastici ed extrascolastici. Parliamo di un segmento professionale delicatissimo, cui si richiede un'approfondita formazione accademica e tanto tirocinio e dove vengono corrisposte paghe ai limiti della povertà.

Presidente, onorevoli, colleghi, esistono ben tredici diverse tipologie di contratto, con notti passive e reperibilità in azienda non pagate, turni di lavoro massacranti. Questi giovani professionisti, dopo un'impegnativa formazione accademica e tanti sacrifici, vengono mortificati con richieste di lavoro assistenziale, inviati in giro per le famiglie o per le classi, come fattorini di Uber, con l'aggravio che se un ragazzo si assenta, l'educatore professionale non viene pagato, né vengono rimborsati gli spostamenti e la benzina; non esistono ferie in quanto utilizzati a partita IVA e per arrivare a fine mese sono costretti a fare tre o quattro servizi in cooperative diverse. Ad aggravare la condizione lavorativa di questi operatori sociali vi è un esercito di soggetti privi di titoli che operano a basso costo, deprimendo il settore e abbassando la qualità delle prestazioni a danno della popolazione più fragile.

Nonostante l'impiego di un fiume di denaro pubblico di cui non sono visibili i risultati, soprattutto nei settori dell'istruzione e in quello sanitario, ciò che si nota è un continuo aumento delle problematiche sociali, come la violenza di genere o quella esercitata contro i professori e i sanitari, fino alla dispersione scolastica e alle *baby gang*, che sono diventate una vera piaga sociale.

Si pensi anche solo alla risposta dello Stato rispetto ai gravi fatti di Caivano: un provvedimento che ha inanellato per lo più misure repressive, senza considerare che, in queste zone *in primis*, occorre un esercito di professori. Non a caso dico professori, educatori competenti, dei veri tecnici in sintesi, scuole a tempo pieno e inoltre di ogni ordine e grado, aperte ai cittadini, biblioteche, palestre, stadi, cineforum, giardini attrezzati; strutture che permettano, creandola ed alimentandola, una vita sociale. È una pratica che deve essere alimentata, per formare i giovani nel fisico, nello spirito e nell'anima. Pensate, mi viene in mente un viaggio che feci persino nell'Albania degli anni Settanta. Le chiese erano state trasformate in palestre e tutti i giardini erano attrezzati con strutture ginniche.

Come se non bastasse, mi corre l'obbligo di evidenziare come oggi la figura dell'educatore si articoli in tante rappresentazioni quanti sono gli utilizzi che gli enti ne fanno. Con questo provvedimento, invece, riusciremo finalmente a identificare le attività riservate per legge, ponendo fine al caos normativo, potendo così dirimere le controversie nate essenzialmente da un vuoto legislativo, che sta creando numerosi disagi agli amministratori pubblici, specie in ambito socio-sanitario, nonché restituire dignità

professionale a 200.000 professionisti e qualità dell'intervento educativo e pedagogico agli utenti. Insomma, è più che evidente che questo settore così importante, di grandissima rilevanza sociale e umana, necessitava di un albo.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 disciplina la figura del pedagogo, qualificandolo come lo specialista di livello apicale dei processi educativi, con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'articolo 2 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo, indicando i titoli di studio necessari e le lauree direttamente abilitanti, disponendo che per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione all'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, individuato quale professionista operativo di livello intermedio, che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

L'articolo 4 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico, nonché quelli per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 5 istituisce rispettivamente l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, specificando che è consentita la contemporanea iscrizione ai due albi. Infine, l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, mentre i restanti articoli sono di carattere ordinamentale.

Presidente, onorevoli colleghi, l'auspicio è che il provvedimento che ci accingiamo a licenziare in quest'Aula possa mettere in sicurezza il lavoro e la vita di migliaia di donne e uomini, anche attraverso l'istituzione di un ordine professionale. Del resto, come esercitare una professione che reca l'obiettivo di aiutare gli altri, quando si è costantemente precari, sottopagati e senza sicurezza alcuna?

Presidente, onorevoli colleghi, nel mentre dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, concludo ricordando che ogni bambino ha diritto di essere educato con la scienza che gli è propria: la pedagogia. E noi istituzioni abbiamo il diritto, ma anche il dovere, di sostenerla, per far sì che ciascun bambino possa essere sostenuto al netto di uno schieramento politico e più semplicemente nell'interesse di milioni di bambini e bambine e delle generazioni che verranno.

Ogni bambina e bambino è portatore di uno scrigno di conoscenza e come nella celebre fiaba de "Il Piccolo Principe" di Saint Exupéry, l'aviatore adulto soccorre il fanciullo per esserne a sua volta soccorso. Compito di un buon educatore è sapersi mettere in ascolto, guardare negli occhi del fanciullo che ha davanti, senza alcun pregiudizio di sorta; riconoscerlo per dare risposta ai bisogni che la natura chiede, come in ogni essere vivente. *(Applausi)*.

[MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#). Signora Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 788, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, di cui la 7a Commissione, alla luce della convergenza di tutte le forze politiche, ha concluso l'esame senza introdurre modifiche. Ringrazio il presidente Marti e tutti i colleghi per tale convergenza.

Tutti sanno, almeno a grandi linee, cos'è uno psicologo, un assistente sociale o un professore. Molto meno conosciuta è invece la professione del pedagogo, che svolge la sua funzione in maniera complementare ai ruoli appena citati. Si tratta di un professionista specializzato nei processi educativi e formativi, con una sua propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Il suo compito è progettare, coordinare e intervenire con una valutazione pedagogica in tutti i contesti educativi, nei comparti socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari. Il pedagogo, di conseguenza, non si occupa solo di bambini, vuole invece dare valore all'essere umano nella fase di apprendimento, in qualsiasi età venga svolta. Non si impara solo a scuola, dunque. Anche gli adulti in diversi contesti vengono coinvolti in processi educativi. Che ci si trovi ad affrontare una sfida lavorativa o si stia visitando un museo, anche da grandi si scoprono cose nuove e si cerca di applicarle alla vita quotidiana.

Il pedagogista studia in particolare l'ambito scolastico, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e di cooperazione internazionale. La parola pedagogia deriva dal greco "condurre i bambini". Nell'antica Roma, non a caso, il pedagogo era uno schiavo greco che impartiva lezione ai ragazzi. Il moderno pedagogista continua a vivere a stretto contatto con l'insegnamento. Ma il suo fine è studiare le modalità con cui l'essere umano, di qualsiasi età, può entrare in contatto con sé stesso o con l'altro, attraverso un processo di formazione. Quest'ultimo chiaramente può avvenire a scuola, quando si imparano nozioni di diverse materie e si formano le prime amicizie importanti, ma anche in tutti gli altri contesti della vita in cui bisogna scoprire come fare qualcosa di nuovo o diventare qualcosa che vogliamo essere.

In tal senso è importante la connessione tra la pedagogia e le neuroscienze. Per svolgere questa professione è necessario seguire un percorso di studi universitario apposito come la laurea magistrale in scienze dell'educazione. Infatti tale professione è di livello apicale ed è affiancata da quella, non meno nobile, dell'educatore professionale che avrà terminato almeno un percorso di laurea triennale.

Questo provvedimento sancisce finalmente la nascita dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo la contemporanea iscrizione ai due albi. La creazione di albi professionali specifici permette di valorizzare e riconoscere l'importanza di queste competenze e di garantire un'adeguata tutela per i professionisti del settore. L'istituzione di un albo e di un ordine professionale rappresenta una modalità di approccio sistemico e corretto per garantire dignità e rispetto a mestieri ai quali spesso è mancato il riconoscimento valoriale.

Viene di conseguenza fornito un quadro normativo che stabilisce una chiara identità professionale, permettendo anche una migliore integrazione tra diverse professioni del settore, promuovendo una sinergia tra le competenze e le professionalità coinvolte nell'ambito educativo, grazie anche al ruolo del costituendo Consiglio nazionale dell'ordine chiamato all'adozione del regolamento interno per il funzionamento dell'albo, alla predisposizione e all'aggiornamento del codice deontologico, alla cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale.

Questo disegno di legge ci pone nella direzione giusta: quella di tutelare le fragilità, supportare i giovani, sostenere i progetti di vita adulta, aiutare a comprendere le diversità tutte, ma anche affiancare questi operatori nel loro percorso scolastico e lavorativo con il giusto riconoscimento.

Per questo motivo annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo Lega, certi che si tratti di un altro passo avanti per il riconoscimento del merito e della professionalità di un intero settore che è a pieno servizio della collettività. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con il voto di oggi si conclude l'*iter* di un disegno di legge che alla Camera ha visto impegnate maggioranza e opposizione, in un percorso di audizioni, fatto anche di emendamenti, che abbiamo condiviso.

Si interviene sulla figura dei pedagogisti e dell'educatore socio-pedagogico. Voglio qui ricordare che le professioni pedagogiche sono entrate nel dibattito parlamentare grazie all'ingresso qui due legislature fa della collega Vanna Iori. Parliamo di una realtà che coinvolge ambiti importanti (giudiziario, ambientale, sportivo e dei servizi) e presidi socio-educativi e socio-assistenziali che parlano a tutte le età, com'è stato ricordato, non solo ai ragazzi.

In questa legislatura, diverse proposte di legge sono confluite nel testo. Non tutti i problemi sono risolti - ci tornerò - ma rimane importante l'intenzione condivisa di dare centralità a queste figure, riconoscerne la funzione e valorizzarne il ruolo attraverso la costituzione degli albi.

Anche per questo abbiamo scelto di non modificare l'equilibrio trovato nella discussione fatta dai colleghi e dalle colleghe della Camera, pur non essendo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto.

Per quel che ci riguarda, siamo intervenuti - come ha ricordato il senatore De Cristofaro - con emendamenti frutto del lavoro dell'intergruppo sulle professioni educative, composto da parlamentari di Camera e Senato, presieduto dalla collega Malpezzi, con il sostegno degli onorevoli Manzi e Piccolotti. Alcuni sono stati accolti, in particolare quelli che hanno superato la previsione dell'esame di

Stato, portandoci alla condivisione del testo. Lo facciamo con la consapevolezza che l'emergenza Covid, questa parentesi che alcuni hanno così fretta di chiudere o di criminalizzare, quanto alla gestione, ha lasciato segni profondi e credo anche indicazioni di lavoro per chi vuole leggere e non dimenticare quello che come società abbiamo imparato dall'epidemia. La crisi serve anche a questo: a migliorare, capire, valutare, correggere storture e rispondere ai bisogni emersi nell'emergenza, alcuni dei quali sono frutto di problemi strutturali, che in quelle occasioni diventano evidenti e condivisi.

Sono emerse così fragilità della nostra società, in particolare nella scuola, esistenti già prima della pandemia. Quante volte abbiamo parlato del disagio della comunità scolastica e delle domande che insegnanti e studenti ci pongono? Troppe volte la risposta è stata solo di tipo punitivo e repressivo (*Applausi*), nell'illusione che la crisi sia una sorta di disordine nelle relazioni, a cui si può rispondere ristabilendo autoritariamente gerarchie, senza cogliere la crisi di senso e di futuro, nonché il bisogno di cura delle relazioni e delle persone che emerge da quel luogo d'incontro tra diversi qual è la scuola.

In questi giorni è ancora nelle sale un film davvero da vedere, «La sala professori» di Çatak, un film non facile, dove si vedono all'opera, da un lato, la tolleranza zero e la sua ideologia e, dall'altro, l'investimento nella comunità educante e l'educazione ai valori progressisti. La trama però non è lineare e non è un semplificato confronto tra torti e ragioni, perché la relazione educativa, il contesto, le risposte individuali e collettive, i rancori, le aspettative dei ragazzi e i diritti si mescolano nella realtà, si incontrano e si scontrano. Non ci sono risposte semplificate.

Anche per questo abbiamo bisogno di più figure e, per il benessere educativo e psicologico, è importante investire nella comunità educante, anche attraverso professionalità specifiche, che possono affiancare il lavoro quotidiano dei docenti, come quella del pedagogo e dell'educatore. Questo infatti prevediamo nel disegno di legge sulla comunità educante a prima firma Malpezzi, che stiamo discutendo sempre in 7a Commissione, per riconoscere la centralità della relazione educativa, consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità all'interno dell'ambiente in cui vivono, attivare a tal fine le risorse della comunità, che non è composta solo dalla scuola in senso stretto, ma da enti locali, terzo settore, realtà cittadine, oratori, centri giovani e centri famiglie, che possono sostenere scuola, ragazzi e ragazze.

Nella tessitura di questa rete, pedagogisti ed educatori possono accompagnare l'opera della scuola recuperando anche situazioni di fragilità e dispersione, contrastando la povertà educativa e lavorando a una scuola inclusiva, che sappia eliminare le criticità relazionali con un'azione di prevenzione. Sono questi gli unici tetti che servono alla scuola: quelli che proteggono tutte e tutti e non quelli che discriminano. Questo perché, siccome non siamo stati capaci di fare la legge sulla cittadinanza, continuiamo a chiamare stranieri bambine e bambini nati qui (il 67,5 per cento) o arrivati piccolissimi. (*Applausi*).

Queste figure intervengono anche a rafforzare le risposte della comunità scolastica. Abbiamo molto e giustamente parlato dello psicologo, figura che viene domandata in modo forte dagli stessi studenti. Come, però, ha ricordato anche qui il senatore De Cristofaro, non tutto può essere chiesto allo psicologo. Bisogna cambiare le pratiche didattiche e intervenire nelle relazioni.

Lo psicologo è fondamentale per la presa in carico del malessere psicologico, ma povertà educativa e vulnerabilità necessitano di una pluralità di azioni, in un campo di intervento educativo, formativo e pedagogico.

Ci sono parole che avremmo voluto vedere nel testo, legate alle funzioni di queste due figure, che non sono state accolte. Sono, appunto, inclusione scolastica e sociale, ottica promozionale e preventiva, rispetto, condizioni di fragilità, vulnerabilità, disabilità, obiettivo della crescita integrale e dell'inclusione, definendo quindi interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con tutte le agenzie.

Stiamo parlando, dunque, di professionalità fondamentali, cui sicuramente gli albi daranno riconoscimento. Avremmo preferito, però, un unico albo con due elenchi, come per altri ordini. Ma sono aperte adesso soprattutto questioni che riguardano la qualità del lavoro, i salari, i costi per l'iscrizione all'albo. Molte, tantissime donne vivono condizioni di lavoro davvero precarie e con retribuzioni basse, pur operando in servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Su queste e su altre questioni rimane la necessità, già sollevata nella discussione alla Camera, di un tavolo presso il Ministero, affrontando in particolare la figura dell'educatore, affrontando anche alcuni nodi - come ci ha chiesto una petizione - legati alla distinzione dell'ambito sanitario e dell'ambito socio-pedagogico, e alla fase di transizione che adesso si apre.

Inoltre, voglio qui ricordare le osservazioni che sono arrivate dalla 4^a Commissione, che ha recepito a sua volta le osservazioni del professor Giacomini, presidente della commissione scolastica del Friuli Venezia Giulia per l'istruzione in lingua slovena. Tali osservazioni segnalano la questione della lingua e la necessità di capire come ampliare le convenzioni tra università di Trieste, Udine, Capodistria e Lubiana, al fine di garantire, anche in queste professioni, nella professione di pedagogo, il personale della scuola nell'insegnamento della lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia.

Infine, colleghe e colleghi, le professioni educative hanno bisogno di maggiore riconoscimento, e non solo sul piano giuridico. Questo è solo un primo passo. C'è bisogno di una strategia multilivello, contrattuale, lavorativa, economica, di risorse da stanziare ed assolutamente della convocazione di questo tavolo.

Con queste accortezze, con la consapevolezza che oggi si compie un passo avanti nel riconoscimento di queste figure, ma che servono anche altri strumenti, strategie ed investimenti, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

[COSENZA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENZA (*FdI*). Signor Presidente, ci accingiamo ad approvare un provvedimento volto ad istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche. Fratelli d'Italia, con l'intento di introdurre una disciplina organica e compiuta del settore, ha cominciato a lavorare già nella scorsa legislatura, nell'assenza di azioni concrete dei Governi precedenti.

È vero che questo provvedimento viene fuori da un lavoro pluriennale, però non abbiamo trovato dei provvedimenti concreti, già vitali. E Fratelli d'Italia lo ha fatto per armonizzare un quadro normativo frammentario attraverso un percorso di ascolto intrapreso con le associazioni del settore, *in primis* con l'associazione italiana dei pedagogisti, alla quale si sono unite via via le altre, e in molti hanno seguito. Poi, con un lavoro corale, si è giunti ad un risultato evidentemente virtuoso ed unitario. Tutto ciò con la finalità di dare alla figura dei pedagogisti la dignità che meritano e ciò non solo per il lavoro che nel corso della storia hanno svolto importanti figure come Maria Montessori e don Lorenzo Milani, ma anche per costruire il loro ruolo di oggi per il futuro.

In questa cornice normativa è prevista l'istituzione dell'ordine professionale, che avrà il compito di dotare la categoria di un unico codice deontologico. Questo per garantire la qualità delle prestazioni e a tutto vantaggio degli utenti che sono costituiti - come sappiamo - soprattutto dai soggetti più fragili della nostra società: minori, anziani, disabili, soggetti con *deficit* educativo e relazionale. È necessario quindi che tali professionisti nell'esercizio della propria attività garantiscano professionalità, ma allo stesso tempo siano anche motivati con i dovuti riconoscimenti.

Il cambiamento epocale provocato dalle trasformazioni tecnologiche, socio-economiche e ambientali ci chiede una profonda riflessione sul ruolo del percorso educativo, certamente nella scuola, ma anche nei diversi ambiti della comunità, della famiglia, della società, proprio attraverso l'azione delle professioni educative. Sarebbe un errore, infatti, non capire che oggi, al fianco del necessario rafforzamento della funzione della scuola, c'è necessità che le professioni educative svolgano un'attività sinergica ed integrata nei vari contesti come l'educazione agli adulti, la formazione professionale, l'educazione alla salute e al rispetto, l'educazione ambientale. Gli educatori per questo motivo devono essere in grado di operare in una gamma di contesti diversi per promuovere l'agenda sociale e politica, al fine di far progredire l'intera comunità. Si incide così in una realtà in continua evoluzione che proprio per questo ha bisogno di figure ancorate a radici e valori (*Applausi*), al fine di interagire in maniera responsabile con il mondo attuale. Noi oggi facciamo i conti con una società che ha bisogno di essere ricucita - come diceva Maria Montessori - che ha bisogno di ritrovare il vero senso di comunità, di riappropriarsi della propria identità attraverso quei punti di riferimento solidi e qualificati, che possono essere innanzitutto un esempio.

Questo provvedimento ci pone nella direzione giusta perché noi crediamo nella centralità della funzione educativa non solo come risposta alle difficoltà dei giovani, ma anche per costruire quelle relazioni sane a trecentosessanta gradi, che sono alla base del benessere e del progresso. Per questo motivo desidero ringraziare i pedagogisti per l'attività che svolgono, augurando loro buon lavoro, e annunciare il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'esplosione occorsa presso la centrale idroelettrica di Bargi

CASINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per esprimere anzitutto solidarietà e anche cordoglio, purtroppo - sembra ci siano tre morti e sei dispersi - alla comunità bolognese, in particolare alla comunità di Camugnano. È stato infatti segnalato qualche ora fa un incidente - sembra a 30 metri di profondità - presso la centrale idroelettrica del bacino di Suviana. Pare si tratti di un'esplosione a un generatore.

Naturalmente in questo momento qui al Senato seguiamo con apprensione le notizie che ci arrivano e che ci sono in parte trasmesse a titolo individuale dal prefetto di Bologna, che sta andando sul luogo dell'incidente.

È ovvio che, quando il Governo sarà in grado di fornire delle notizie, sarà utile che il Senato sia a disposizione, perché è una vicenda molto triste che segna non solo la nostra comunità, ma l'intero Paese. (*Applausi*).

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, a nome di Azione vorrei esprimere solidarietà per l'incidente che si è verificato a Suviana. La più recente delle notizie che abbiamo ricevuto dalla prefettura riporta il dato di tre decessi e sei dispersi. Il cordoglio va innanzitutto ai familiari delle vittime e la speranza è che i soccorritori possano recuperare le persone disperse e assicurarle ai loro cari.

Questa tragedia interroga tutto il Parlamento anche sul tema della sicurezza nelle centrali e più in particolare sulle modalità in cui si sono sviluppate le vicende che hanno portato agli odierni fatti gravi. In questo momento la nostra solidarietà va ai soccorritori, alla prefettura e a tutte le autorità che si stanno impegnando per mettere in sicurezza quante più persone possibili. Il cordoglio da parte nostra, invece, va alle vittime e ai loro familiari. (*Applausi*).

LISEI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (*FdI*). Signor Presidente, anch'io da bolognese mi unisco a quanto detto da chi mi ha preceduto rispetto al cordoglio per i familiari, sicuramente di una vittima accertata, probabilmente di altre due vittime, sicuramente di tanti feriti e di alcuni - al momento - dispersi. È un incidente tragico che coinvolge la comunità appenninica nel suo complesso e il Comune di Camugnano, ma quel bacino serve tutta la comunità appenninica ed è sempre grande la sensibilità dei cittadini e dei residenti di quella zona. Speriamo che l'intervento tempestivo e i soccorsi che stanno portando avanti la Protezione civile e i Vigili del fuoco, che in Emilia-Romagna si distinguono nella capacità di intervenire, come hanno dimostrato - purtroppo - anche nei tragici fatti dell'alluvione, siano utili per salvare più vite possibili.

Anche noi di Fratelli d'Italia siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte e a quelle comunità. Era giusto e doveroso ribadirlo, per quanto pleonastico e per quanto poco possa alleviare le sofferenze delle famiglie coinvolte. Vedremo quali saranno le cause di quanto accaduto; saranno comunque morti sul lavoro e come tali devono avere la massima sensibilità da parte delle istituzioni per cercare di capire, anche nelle centrali in questione che sono luoghi particolarmente a rischio, come si possano

prevenire infortuni del genere.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io da emiliana, a nome del Gruppo Lega, voglio esprimere il cordoglio alle vittime dell'incidente alla centrale idroelettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano. La centrale dell'ENEL è naturalmente anche la centrale idroelettrica più potente che abbiamo in Emilia-Romagna.

Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i soccorritori che stanno lavorando: sono operazioni difficili, l'incendio è scoppiato al piano - 9 della centrale, c'è molto fumo e i soccorritori fanno fatica ad arrivare. Purtroppo, ci sono stati dei morti, dei feriti e ci sono sei persone scomparse. Speriamo veramente che queste persone possano ritornare alle loro famiglie e siamo a disposizione dei soccorritori.

Qualche collega ha detto che, così come per l'alluvione, come istituzioni siamo tutti vicini alla Regione Emilia-Romagna. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia vorrei associarmi anche io al cordoglio per le vittime e esprimere alle loro famiglie la solidarietà dell'intero Parlamento rispetto a questa gravissima tragedia che ha colpito la comunità appenninica dell'Emilia Romagna.

L'auspicio è che i soccorritori possano salvare vite umane e che i dispersi possano sopravvivere a questa tremenda sciagura.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo soltanto per unire la nostra voce a quella di tutti gli altri colleghi nell'esprimere il cordoglio per questo disastro, le cui dimensioni sembrano già veramente gravissime. Tra l'altro, sottolineo ancora una volta che si tratta di un incidente sul luogo di lavoro, per cui alla preoccupazione e al cordoglio che va alle vittime e ai dispersi, si aggiunge anche il pensiero in merito ai tanti incidenti sul lavoro che continuano ad accadere nel nostro Paese. Speriamo davvero che i dispersi siano ritrovati in buone condizioni di salute e confidiamo nel lavoro di tutti coloro che si stanno adoperando in questo momento sui luoghi del disastro.

Ovviamente la ricostruzione dei fatti verrà dopo. In questo momento bisogna stringersi alle famiglie degli scomparsi, pregare e sperare che le persone non reperibili non abbiano subito conseguenze e, naturalmente, unirci al dolore delle comunità che hanno subito questo terribile evento. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, vorrei intervenire a nome della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro d'inchiesta che presiedo. Ovviamente anch'io mi associo al cordoglio e alla solidarietà nei confronti delle famiglie. Vorrei però sottolineare - come abbiamo già fatto - che ultimamente ci sono troppi incidenti plurimi, c'è una media di oltre tre morti al giorno e quindi è necessario riprendere a discutere di questo tema in quest'Aula, perché non possiamo sempre piangere dopo, a fatti avvenuti. È necessario alzare il livello di attenzione, di responsabilità e intervenire per la prevenzione di eventi del genere, perché diventa davvero molto difficile continuare a piangere solo quando le cose sono successe.

Per questo considero necessario svolgere una discussione franca tra di noi per vedere come possiamo contribuire a far sì che siffatti fatti non solo diminuiscano nel numero, ma non accadano più. (*Applausi*).

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signora Presidente, anche noi del Gruppo MoVimento 5 Stelle vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza per i fatti avvenuti oggi nel Comune di Camugnano presso la centrale

idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino bolognese. Si tratta di un fatto che ci sta tenendo da ore in apprensione, perché ancora non c'è chiarezza sull'episodio né sul numero delle persone che in questo momento risultano disperse.

Rivolgo pertanto un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che in questo momento si stanno attivando per supportare e cercare di aiutare le persone disperse. Soprattutto, però, desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutti i loro familiari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Anche questa Presidenza si unisce ai ringraziamenti verso i soccorritori ed esprime solidarietà alle famiglie coinvolte.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo di docenti e studenti dell'Istituto tecnico commerciale «J.F. Kennedy» di Monselice, in provincia di Padova, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Relazione orale) (ore 18,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690.

Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 806 interviene in materia di operazioni investigative condotte sui dispositivi informatici, introducendo, in particolare, una specifica disciplina per il loro sequestro in ambito penale. Nel corso del lungo e approfondito esame svolto dalla Commissione giustizia con la preziosa regia della presidente Bongiorno, è stato approvato un emendamento a firma di chi parla, che ha modificato l'originario Atto Senato 806, a prima firma del senatore Zanettin, adottato quale testo base. Questo è avvenuto da un lato disciplinando in modo più preciso la procedura di cui al nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale per il sequestro dei dispositivi elettronici e, dall'altro, apportando al codice di rito e alle disposizioni di attuazione tutta una serie di modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina.

Il testo che giunge oggi all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli. Prima però di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, ritengo senz'altro opportuno ricordare che la necessità di un intervento legislativo su questa delicatissima tematica è stata evidenziata con chiarezza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che abbiamo svolto presso la Commissione giustizia. In questo documento finale, infatti - opero una citazione testuale - è stato rilevato come «mentre le captazioni godono di garanzie procedurali rilevanti e di una formale forte tutela della riservatezza (...), di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come *smartphone*, *tablet* e PC. La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante invece si tratti molto spesso di contenuti comunicativi rilevanti ed analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare ad alcuna condizione di ammissibilità, come quelle ad esempio previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale».

Evidenzio, sul punto, che la disciplina proposta dalla Commissione si inserisce esattamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, in modo particolare, con la recente e nota sentenza n. 170 del 2023. Con questa decisione, infatti, la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della procura della Repubblica di Firenze nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell'acquisizione di corrispondenza del senatore Renzi, in violazione dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione. La Corte, sul punto, ha dichiarato che la procura non poteva acquisire, senza la preventiva autorizzazione del Senato, i messaggi di posta elettronica e

Whatsapp del parlamentare o a lui diretta che fossero conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzo, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi. Questi messaggi sono stati ritenuti, infatti, riconducibili alla nozione di corrispondenza costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fintanto che essa conservi caratteri di attualità e interesse per gli interlocutori.

Passando quindi al merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, il quale reca specifica disciplina per il sequestro di dispositivi, sistemi informatici e telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica.

Si tratta di una procedura particolarmente articolata, che è suddivisa in tre fasi distinte: l'apprensione fisica del dispositivo, la copia e l'analisi dei dati e infine l'acquisizione dei soli dati che abbiano rilievo investigativo.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,30)

(Segue RASTRELLI, relatore). La prima fase riguarda quindi la apprensione fisica del dispositivo. A ben vedere, il sequestro dei dispositivi elettronici non determina soltanto lo spossessamento fisico dello strumento, ma incide anche e soprattutto sui dati digitali in esso contenuti. Viene quindi finalmente introdotta una riserva di giurisdizione. Nel corso delle indagini preliminari, compete quindi al giudice per le indagini preliminari (gip), su richiesta del pubblico ministero, disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informativi o telematici, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici e telematici o le memorie digitali risultino necessari per la prosecuzione delle indagini e purché ciò avvenga nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è poi immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura la esecuzione. È importante evidenziare come, quando non sia possibile per questioni di urgenza...

PRESIDENTE. Mi scusi, collega. Posso chiedere ai colleghi senatori, per favore, di abbassare un po' il tono della voce, perché facciamo fatica a sentire la relazione? Grazie.

RASTRELLI, *relatore*. Quando non è possibile, per questioni di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato del pubblico ministero e negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro possono procedere ufficiali di polizia giudiziaria, i quali poi trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato acquisito.

Dopo l'esercizio dell'azione penale, il sequestro è invece disposto dal giudice, che procede direttamente, e la duplicazione è eseguita mediante perizia. Il provvedimento di legge prevede che il sequestro perda efficacia in caso di mancato rispetto dei termini previsti, ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. In ogni caso, il sequestro dei dispositivi digitali è eseguito con modalità tecniche che siano idonee ad evitare ogni alterazione o perdita di dati. A questo fine, il pubblico ministero adotta le tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni, con la copia del decreto di sequestro che viene consegnata direttamente all'interessato, se presente. Naturalmente quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero, con decreto motivato.

Il pubblico ministero provvede poi alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici o delle memorie digitali, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o comunque quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, come anche la persona offesa del reato, del giorno, dell'ora e del luogo che siano fissati per il conferimento dell'incarico peritale. La disposizione di legge prevede tempi assolutamente stringenti per lo svolgimento delle attività tecniche. La duplicazione può avvenire in deroga, purché con modalità tecniche che siano sempre idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

Una volta effettuata l'analisi del duplicato informatico, il nuovo articolo 254-ter delinea due distinte procedure, nel solco della giurisprudenza costituzionale, a seconda della tipologia di elemento da

acquisire (comunicativo o non comunicativo). Il pubblico ministero infatti, nel caso di dati aventi contenuto non comunicativo, dispone il sequestro di quelli strettamente pertinenti al reato.

Nel caso invece di dati aventi contenuto comunicativo, deve richiedere al giudice per le indagini preliminari un nuovo decreto autorizzativo per ottenere il sequestro, sussistendo gli stessi presupposti delle intercettazioni come regolamentate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Contro i decreti di sequestro è comunque sempre ammessa formale procedura di riesame.

Andando in punto di sintesi, l'articolo 2 reca poi una serie di modifiche al codice di procedura penale. In modo particolare, al comma 1, lettera *a*), si interviene modificando l'articolo 114 del codice di procedura penale in merito alla pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non rilevanti e quindi il disegno di legge, in ampia coerenza, amplia quel divieto di pubblicazione anche al contenuto di duplicati che siano formati ai sensi del nuovo 254-*ter*.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 233 del codice di procedura penale, disciplinando puntualmente la consulenza tecnica extraperitale.

La lettera *c*) interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 247 e disciplina i casi e le forme della perquisizione informatica, ricomprendendo anche, tra le attività di *computer forensics*, i dispositivi e le memorie digitali.

La lettera *d*) introduce nel codice di rito il nuovo articolo 250-*bis* per quanto riguarda una specifica disciplina per le perquisizioni dei sistemi informatici o telematici.

La lettera *e*) aggiunge due ulteriori commi all'articolo 252-*bis* del codice di procedura penale, per quanto attiene il sequestro del corpo di reato o delle cose pertinenti il reato, che siano reperite nel corso di una perquisizione.

La lettera *f*) inserisce il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 254 del codice di procedura a tutela della garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza.

La lettera *g*), ancora, aggiunge ulteriori commi all'articolo 254-*bis* per quanto attiene il sequestro di dati informatici non presso il detentore, ma presso i fornitori di sistemi informatici.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 259 del codice, includendo nella specifica disciplina, dettata per la custodia dei dati e dei programmi informatici, anche l'eventualità che si tratti di sottoporre a custodia dispositivi, sistemi informatici e memorie digitali.

La lettera *i*) modifica l'articolo 293 del codice e disciplina gli adempimenti esecutivi dell'ordinanza.

La lettera *m*) sostituisce il secondo il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale in materia di accertamenti urgenti in materia informatica.

La lettera *n*) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 355 del codice che disciplinano puntualmente convalida del sequestro ed il suo riesame.

La lettera *o*) inserisce nell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale in materia di conclusione delle indagini i termini di puntuale avviso all'indagato. Ai sensi quindi della nuova disposizione, l'avviso di conclusione deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato ed il suo difensore abbiano facoltà di esaminare dati, informazioni e programmi oggetto di sequestro.

La lettera *p*) apporta le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 431 del codice di rito in materia di formazione del fascicolo per il dibattimento.

La lettera *q*) inserisce un nuovo comma nell'articolo 454 del codice di procedura penale in materia di contenuti e formule della richiesta di giudizio immediato.

Da ultimo, la lettera *r*) aggiunge un nuovo comma all'articolo 461 del codice di rito in tema di opposizione al decreto penale.

Per terminare, Presidente, l'articolo 3 del disegno di legge introduce, nelle norme di attuazione di coordinamento e transitorie, due nuove disposizioni che attengono la custodia e la conservazione delle duplicazioni informatiche.

L'articolo 4 reca la necessaria disposizione transitoria per la quale le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione abbia inizio in data successiva all'entrata in vigore.

Trattandosi di un provvedimento particolarmente articolato e particolarmente prezioso, quale ultimo scrupolo, chiedo, signor Presidente, di allegare il testo integrale della relazione al Resoconto della

seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il disegno di legge in esame nasce da un'iniziativa parlamentare del senatore Zanettin e della presidente Bongiorno per regolamentare in modo più puntuale il sequestro di dispositivi e di sistemi informatici in ipotesi di reato. L'esame in Commissione è iniziato dopo un'approfondita indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

L'indagine ha chiarito quali siano i risvolti e le problematiche legate alle intercettazioni, con temi che si collegano anche al sequestro dei supporti informatici. Forza Italia ha quindi presentato il proprio disegno di legge, che traduce in atto normativo le conclusioni di quella indagine, ritenendo fondamentale che i sequestri citati siano accompagnati dalle opportune garanzie e dal necessario contraddittorio fra le parti, per decidere cosa sia rilevante o meno a livello processuale.

L'*iter* in Commissione è stato lungo e molto approfondito, anche grazie al lavoro del relatore Rastrelli, che ha proposto alla Commissione un nuovo testo, realizzando un'apprezzabile sintesi tra le diverse esigenze, come abbiamo poc'anzi potuto ascoltare.

Il nostro Gruppo ha proposto di circoscrivere solo ai reati più gravi la possibilità di sequestrare i dispositivi elettronici. Infatti, il sequestro di tali strumenti rappresenta un tema molto delicato, che coinvolge certamente anche la riservatezza di tutti i cittadini, che deve essere sempre tutelata e garantita. Il testo, quindi, intende porre su un piano di parità accusa e difesa, sulla base di un principio tutelato sia dalla Costituzione che dal codice di procedura penale.

Peraltro, le modifiche ora introdotte sono in linea con la giurisprudenza costituzionale e recepiscono altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione. Diversi sono stati gli emendamenti del nostro Gruppo, prima al testo e poi alle successive proposte emendative del relatore. Tutte le nostre proposte erano volte a regolamentare la materia in senso garantista e a stabilire ciò che è penalmente rilevante e quello che, al contrario, è penalmente irrilevante. Durante il procedimento devono essere poste in atto tutte le garanzie, indicando le ragioni che rendono necessario il sequestro e il tipo di operazioni che verranno messe in atto.

Questo testo detta puntualmente la procedura in proposito, evidenziando le opportune garanzie per le parti. Possiamo quindi affermare che siamo in presenza di un esempio positivo di lavoro parlamentare che, dopo una specifica attività istruttoria, ha individuato i problemi e prospettato le soluzioni che a noi sembrano le più opportune. In sintesi, abbiamo un provvedimento importante, che stabilisce una soluzione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che è irrilevante ai fini del procedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, intervengo oggi su questo delicatissimo disegno di legge, sforzandomi di semplificare al massimo ciò di cui ci stiamo occupando a chi ci ascolta al di fuori di quest'Aula, al di fuori di questo Palazzo, al di fuori delle nostre modalità, spesso troppo tecniche. Purtroppo, tra gli svariati comunicati stampa del Governo spesso si perde il senso e la dimensione delle cose.

Allora, è meglio fare tra di noi un esercizio di sintesi, magari per fermare nel tempo un passaggio legislativo molto delicato. Oggi parliamo di disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici. Lo stesso argomento, se affrontato qualche anno fa, ci avrebbe fatto pensare a *computer*, *tablet*, al massimo a *consolle* di gioco come Xbox o Playstation. Sarebbe risuonata come una cosa un po' lontana dal nostro quotidiano, se non per i giovanissimi o a livello aziendale. Invece nel 2024 parlare di *device* - diciamolo in italiano, periferiche informatiche - vuol dire parlare dell'oggetto più utilizzato nelle nostre vite, della tecnologia più diffusa e pervasiva mai esistita dall'inizio dell'umanità: parliamo dei nostri telefoni cellulari, degli *smartphone*. I nostri telefonini ormai sono una vera e propria estensione del nostro intelletto, nel bene e nel male. Conservano in memoria una quantità maggiore di dati rispetto alla nostra capacità di ricordare in modo vivido date e fatti. Attraverso l'intelligenza artificiale ci stiamo aprendo a prospettive tecnologiche ancor più spinte e pericolose.

Questa è una novità abbastanza recente che sta cambiando i nostri comportamenti a causa degli effetti psicologici di oggetti particolarmente invadenti e delle nuove tendenze sociali, effetto delle nuove modalità di comunicazione che hanno innescato.

Chiunque di noi, fuori e dentro quest'Aula, è fortemente consapevole che ogni cambiamento sociale e ogni novità tecnologica devono essere studiati a fondo e su di esso vanno sempre rivisti e corretti i perimetri giuridici che ne garantiscono un utilizzo sicuro e consapevole. Proprio questa consapevolezza, signor Presidente, ha spinto il MoVimento 5 Stelle, in particolare il collega senatore Scarpinato, forte di un'esperienza lunga e proficua nei diversi ruoli ricoperti all'interno dell'apparato della giustizia italiana, a presentare per primo una proposta equilibrata utile a colmare le attuali lacune giuridiche sul tema. Per comparare la proposta iniziale del senatore Scarpinato con quella presentata dalla maggioranza, confido nella successiva dichiarazione di voto del collega. Ciò su cui vorrei invece porre l'attenzione è quanto sia importante creare leggi che abbiano l'obiettivo di equilibrare la potenza invasiva di alcuni strumenti di indagine con i diritti che vanno garantiti al cittadino che queste indagini le subisce. Da un lato, bisognerebbe sempre evitare che la modalità con cui si affronta un'indagine si trasformi in un'azione preventiva fortuita e dimensionalmente sproporzionata e, dall'altro lato, che alcune categorie, già identificate attraverso taluni reati o con forti capacità economiche e difensive, vivano delle situazioni privilegiate rispetto ai comuni cittadini. Ogni volta che rendiamo la procedura penale più complessa e meno fluida; ogni volta che aumentiamo il numero degli attori di un determinato processo, in questo caso inserendo nel processo di approvazione di un atto investigativo non solo le persone direttamente interessate o i propri tecnici di riferimento, ma anche figure con un interessamento marginale, dovremmo pensare a quanto questo renda molto più complesso il lavoro di analisi e di suddivisione dei dati e di segretezza degli stessi. È una garanzia che dovrebbe essere patrimonio dello stesso indagato. In tema di tempestività delle indagini, mi risulta antideduttivo pensare a un'indagine in cui, invece di creare semplicemente una sana filiera delle responsabilità, si vada a rallentare tutta la macchina con oneri aggiuntivi e quindi nuovi colli di bottiglia.

Credo che la nostra proposta sia frutto di una dimensione operativa molto più realistica e concreta, soprattutto considerando che non è previsto nessun incremento di personale a disposizione. Il complicato intervento normativo da parte del relatore ha previsto una sostanziale sovrapposizione del procedimento di sequestro dei dispositivi mobili a quanto disposto in materia di intercettazioni; non solo, ha previsto un allineamento ai limiti della procedibilità del differente e maggiormente invasivo procedimento intercettivo. Anche la proposta del collega Scarpinato prevedeva una procedura ispirata a quella delle intercettazioni, ma con i dovuti adattamenti. La proposta del relatore, invece, interpretando in maniera assolutamente estensiva la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, ha esteso direttamente sull'istituto del sequestro del dispositivo, a prescindere da ciò che in esso è contenuto, l'autorizzazione a monte del giudice per le indagini preliminari. E successivamente, nei casi di rinvenimento di materiale rientrante nel disposto di cui all'articolo 15 della Costituzione, è prevista un'ulteriore autorizzazione da parte del gip. Dello stesso, diversamente, non è dato sapere.

Da un lato, infatti, non si comprendono le ragioni per le quali per il sequestro di materiale che non rientri nei limiti indicati dall'articolo 15 della Costituzione, ovvero per i programmi o i documenti informatici, serva l'autorizzazione del gip. Ricordiamo che si tratta di materiale che allo stato può essere appreso senza alcun tipo di autorizzazione, in quanto avente natura di documento ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, con la conseguenza che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni. Del resto, neanche la citata sentenza della Corte si spinge a tanto e quindi l'intento del legislatore appare ultroneo rispetto a detta pronuncia.

Proprio sul punto, Presidente, mi preme segnalare l'illogicità di questa previsione, laddove dispone l'autorizzazione del gip per il sequestro di un documento informatico contenuto all'interno di un dispositivo elettronico, quando, se avesse ad oggetto lo stesso identico documento, ma non in formato digitale, bensì analogico, il sequestro costituirebbe un atto rientrante tra le attività che il pubblico ministero può tranquillamente svolgere autonomamente e senza alcuna autorizzazione. Dall'altro lato, l'essere assoggettati ai limiti più stringenti delle intercettazioni farà sì che molti dei sequestri

attualmente possibili non potranno più esserlo, in ragione del fatto che il delitto per il quale si richiede la prova dovrà necessariamente rientrare all'interno dei limiti di pena ivi previsti, ovvero nel catalogo dei reati tassativamente indicati.

Ulteriore criticità è quella relativa all'utilizzo in altri procedimenti. Anche in questo caso la casistica è stata ulteriormente ridotta, andando a circoscrivere in misure importanti le attività di indagine del pubblico ministero. Inoltre, la disciplina derogatoria rispetto alla procedura di duplicazione non ci ha convinto. È incomprendibile l'esclusione dei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione e dei cosiddetti delitti da codice rosso, che espone il testo, nel primo caso, ad un pericolo relativamente ad una anticipata *discovery*, nel secondo alla vittimizzazione secondaria della persona offesa. Avete valutato cosa comporterà il doppio passaggio del gip dell'azione alle incompatibilità che da ciò ne deriveranno? E, soprattutto, che nei collegi di piccole dimensioni ciò comporterà una paralisi dell'attività decisoria? Non sarebbe il caso di valutare positivamente l'emendamento a nostra prima firma che prevede l'assunzione di 500 magistrati, al fine di scongiurare tale rischio, anche in considerazione del fatto che la collegialità nelle decisioni sulla custodia cautelare in carcere, presente nel cosiddetto disegno di legge Nordio, creerà simili problemi nella gestione dei procedimenti?

Siamo ben consapevoli del fatto che il modo di comunicare sia in continua evoluzione. Avviene molto più spesso, infatti, in modo digitale e non si può continuare a circoscrivere la tutela apprestata dall'articolo 15 della Costituzione a forme di comunicazione sempre meno utilizzate, in quanto la garanzia dei beni costituzionali va adattata all'evoluzione dei costumi sociali. Se questo è vero, è altresì vero che non si può far ricadere all'interno della tutela dell'articolo 15, estendendone all'infinito l'applicabilità, anche questioni che nulla vi hanno a che vedere: leggasi i documenti e i programmi informatici.

Il MoVimento 5 Stelle è fiducioso sul fatto che molte delle criticità suesposte verranno corrette dall'approvazione di emendamenti presentati per l'esame in Assemblea. Non sono stati presentati emendamenti ostruzionistici; sono tutti di merito. Il Gruppo non è di per sé ostile al provvedimento, a condizione che siano corrette le storture del testo, altrimenti potrebbe essere considerato l'ennesimo provvedimento atto a creare lacci e laccioli volti ad imbrigliare l'attività inquirente, a creare favoritismi verso l'impunità dei colletti bianchi, determinando l'inefficienza della giustizia. Pensateci: valutate gli emendamenti delle opposizioni. Una valutazione ponderata potrebbe comportare una votazione all'unanimità del provvedimento. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Arcangelo Ghislieri» di Cremona e del Liceo linguistico statale «Virgilio» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 806 e 690 (ore 18,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la disinvolta disciplina codicistica con la quale si sono legittimate le operazioni investigative condotte nei dispositivi informatici (*smartphone, computer, tablet*) è apparsa non solo inadeguata, ma anche inidonea a limitare le attività di indagine che impattano sui diritti fondamentali, nonché su quelli cosiddetti di seconda e terza generazione. Appare quindi arduo sostenere che l'attuale disciplina non sia obsoleta e inadeguata di fronte ai nuovi ritrovati della scienza e della tecnica. Tuttavia, se da un lato i tempi delle riforme non possono coincidere con la velocità del progresso, sotto altro profilo la rapidità con cui a volte la tecnica si evolve e si innesta nel procedimento penale non può avere come contraltare un legislatore inattivo sulla materia. Ormai, però, lo era dal 2008 e infatti oggi noi siamo qui a lavorare su un importante testo che andrà ad integrare in maniera fondamentale la nostra legislazione penalistica.

In definitiva, a ben vedere, ogni singola attività condotta su un apparecchio elettronico è ormai idonea ad interferire con le libertà della persona. Si imponeva quindi un estremo rigore nel valutare la proporzione tra contenuto del provvedimento ablativo ed esigenze di accertamento dei fatti. Di contro, l'assenza di qualsivoglia limite previsto in tale specifico nodo procedurale rischiava di confliggere ancora di più con i recenti approdi della giurisprudenza interna, atteso che prima la Corte

costituzionale, ma anche molte pronunce della Corte di cassazione, proprio con riferimento allo *smartphone*, hanno decretato l'illegittimità di sequestri cosiddetti totalizzanti.

Si è infatti notato che tali dispositivi dischiudono al loro interno un vero e proprio mondo virtuale idoneo a descrivere l'intera esistenza digitale delle persone. Più precisamente, in riferimento allo *smartphone*, non è apparso peregrino sostenere come esso, mediato dalla connessione alla rete, diventi una vera e propria proiezione informatica dell'individuo che abbraccia l'intera esistenza dell'uomo. Questi, infatti, attraverso il dispositivo elettronico svolge la sua vita digitale, lavora, effettua ricerche, comunica, socializza, esercitando così i suoi diritti fondamentali, per non parlare di comunicazioni che possono addirittura afferire anche alla sfera religiosa. A volte può accadere a ciascuno di noi di esprimere un inconfessabile momento di personalità al proprio parroco e oggi ciò avviene anche con lo *smartphone*. Si è così sostenuto che anche nel luogo virtuale assumono rilievo sia l'articolo 13 della Costituzione, presupposto di tutti gli altri diritti di libertà, sia i successivi segmenti indicati negli articoli 14 e 15 della Costituzione, che ne ampliano, rafforzano e perfezionano la portata.

Tuttavia, nonostante l'impatto sui valori tutelati dalla Costituzione sia ormai evidente, era stata consegnata all'interprete una disciplina molto frammentaria tra gli articoli 244, 247, 253, 254 e 354 del codice di procedura penale, che però non precisa limiti e divieti, né presupponeva un controllo giurisdizionale preventivo o effettivo *a posteriori* e sullo sfondo delle questioni si è adombrato il rischio di una prova del tutto illecita.

È doveroso citare alcuni pronunciamenti della Corte di cassazione che anche recentemente, in forza dei precedenti (mi riferisco alla sentenza 3 gennaio 2024, n. 222), si è soffermata sulla cosiddetta apprensione dei dati generica ed esplorativa. Questo è uno dei *vulnus* che il legislatore, nell'ambito di questo testo di riforma, ha voluto cogliere come elemento fondante della necessità di valorizzare l'onere motivazionale, perché in questo si individua il rapporto tra libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti.

Quindi è importante ed era importante che il legislatore introducesse una valutazione preventiva da parte di un giudice, che a questo punto potrà dare un proprio giudizio terzo e imparziale, quando naturalmente sotto il sequestro cade un dispositivo informatico e soprattutto - come nel famoso caso che riguarda la fondazione Open - quando in quello specifico momento di attività di sequestro probatorio sono caduti degli strumenti informatici che dovevano servire per dimostrare al pubblico ministero quali fossero le relazioni tra alcuni soggetti non sottoposti ad una indagine e quelli indagati. Ebbene, in quel caso c'è stata una evidente stroncatura da parte della giurisprudenza su un utilizzo che potremmo definire a rete, che l'investigatore aveva voluto utilizzare per andare a fare quella che si chiama indagine esplorativa, cioè una ricerca all'interno di un *mare magnum* di dati. E ciò addirittura aveva costretto quell'investigatore ad utilizzare delle parole chiave per ricercare in quel *mare magnum* di documenti informatici quello che forse secondo lui poteva dirsi interessante per fare dei collegamenti tra soggetti non indagati, titolari e proprietari di quegli strumenti, e i soggetti in quel momento sotto indagine. Cito questo caso naturalmente non perché voglia prendere le difese di una situazione in qualche modo afferente ad altra realtà politica, e forse neppure quello, perché poi c'è stata una precisa indicazione della giurisprudenza in questo senso. Ma è evidente che è stato un caso dal quale abbiamo appreso dalla stessa giurisprudenza, che ha dovuto in qualche modo limitare l'utilizzo di questo strumento, dei principi che poi successivamente stanno diventando il motivo anche per cui il legislatore si è dovuto muovere in questo senso. Ad ogni modo, già la giurisprudenza del 2020, in questo specifico segmento, aveva utilizzato un monito ben preciso sui cosiddetti sequestri *omnibus*, ovvero la necessità di individuare dei limiti al sequestro probatorio di materiale informatico e telematico quando fosse necessaria la copia integrale del contenuto di quegli strumenti.

Signor Presidente, avviandomi a concludere, è evidente che, anche in ragione di scandali che molto recentemente hanno riguardato anche il movimento che io rappresento, la Lega, ci si domanda perché fino ad ora il legislatore non abbia pensato a limitare in maniera rigorosa l'utilizzo di quelli che poi sono strumenti molto potenti, soprattutto nel momento in cui essi fanno apprensione di materiale informatico. Faccio riferimento a quanto pochi giorni fa è emerso sulla stampa ed è stato oggetto anche di un'attività conoscitiva della Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso. Mi riferisco allo

scandalo dei cosiddetti dossieraggi che hanno riguardato molti esponenti del mio partito e che sono stati semplicemente il frutto di un accesso abusivo ad una banca dati nella quale erano contenuti dei documenti informatici. È ovvio che quei documenti informatici trovano un momento di giustificazione da parte del soggetto che li va ad esaminare quando ci sia ovviamente liceità nel loro utilizzo per scopi investigativi. Questo però non basta. Quello era un caso in cui il soggetto si è avventurato per fini personali, che poi dovremo ancora chiarire quali fossero, nel compimento di quei *dossier*, ma nulla toglie il fatto che poi anche durante un'inchiesta o un'indagine si possano andare a fare delle conoscenze, le più varie, all'interno del materiale informatico contenuto nei dispositivi.

È ovvio, quindi, che la Lega appoggerà in maniera molto sentita e forte anche le modifiche che sono intervenute da parte del Governo in sede di Commissione giustizia. Ringrazio la collega Stefani che, con un emendamento a sua prima firma, ha operato un intervento assolutamente produttivo di effetti positivi sul tempo necessario a compiere l'attività di ascolto, che fino ad ora era stato disciplinato in una certa maniera.

Siamo sicuramente consci del fatto che questo provvedimento non esaurisce le esigenze di riforma di un sistema che ha la possibilità di utilizzare, a tutela dei cittadini, per indagare crimini anche gravissimi, degli strumenti che sono evidentemente molto più forti e penetranti rispetto a quelli del passato. È altrettanto comprensibile che vi siano, sull'altro piatto della bilancia - ce lo dice una giurisprudenza solidissima, che ormai è diventata un monolite - delle garanzie finalizzate ad equilibrare un sistema che altrimenti sarebbe di stampo sovietico, cubano o chi più ne ha più ne metta.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, quando abbiamo finito l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, il Gruppo Partito Democratico ha redatto un documento nel quale richiamava l'esigenza di intervenire, con una nuova disciplina, sul sequestro degli *smartphone*. Dall'indagine conoscitiva era infatti emersa questa lacuna. E lo aveva sottolineato in particolare il procuratore nazionale antimafia Melillo, che aveva detto che quello era un tema da affrontare e disciplinare. Nelle conclusioni del documento che abbiamo depositato agli atti di quella indagine conoscitiva abbiamo, quindi, detto che occorre intervenire su questo punto.

Faccio questa premessa per dire che noi ovviamente, coerentemente con quella posizione, eravamo e siamo dell'idea di intervenire con una disciplina appropriata, che dia un regolamento chiaro alle modalità e alle condizioni attraverso le quali il pubblico ministero, nell'ambito di un'indagine penale, possa sequestrare il telefonino di una persona. E lo siamo perché - come ha sottolineato il dottor Melillo nell'indagine conoscitiva - il telefonino è ormai diventato uno strumento nel quale è contenuta la documentazione della vita di una persona. Esso è forse lo strumento più invasivo, dal punto di vista della *privacy*, che si possa immaginare, perché al suo interno ci sono comunicazioni, *chat*, immagini, video e documenti che racchiudono la vita di una persona. Quindi era necessario intervenire con una disciplina appropriata, perché non c'era.

Di questo eravamo convinti tutti, tant'è vero che anche il Movimento 5 Stelle, attraverso il senatore Scarpinato, aveva depositato una proposta di legge che interveniva sul punto. Questa era quindi una bella occasione per poter fare un lavoro tutti insieme, cioè per fare un lavoro condiviso da parte del Parlamento sui temi della giustizia, che di solito ci vedono divisi, magari anche per motivi un po' strumentali e ideologici. Questa era una bella occasione per provare a fare un lavoro insieme e noi eravamo disponibili.

Però la realtà dei fatti è andata in modo molto diverso. C'era una proposta legge a prima firma Zanettin e Bongiorno, sulla quale si poteva fare un ragionamento. Era una proposta di legge che secondo noi andava migliorata, ma era certamente una buona base di partenza. C'era inoltre il testo Scarpinato, che era ottimo. Invece ci siamo trovati improvvisamente a discutere di un emendamento del relatore, ovviamente suggerito dal Governo - lo sappiamo benissimo - che ha completamente rivoluzionato e riscritto il testo a prima firma Zanettin (quindi un testo di maggioranza). In brevissimo tempo siamo stati costretti a lavorare su un testo che cambiava completamente i presupposti di partenza e la pista di lavoro che era stata tracciata dalla proposta sia di Scarpinato, sia del collega Zanettin.

Noi avevamo proposto di fare almeno un breve ciclo di audizioni e ce ne sono state concesse solo due che secondo noi, e lo abbiamo detto ripetutamente anche in Commissione, non sono state sufficienti a chiarire gli aspetti più critici di questa nuova proposta di legge, sostanzialmente incarnata nell'emendamento del relatore.

Quello che è emerso dall'istruttoria che abbiamo potuto svolgere in modo riservato - quindi non come sarebbe stato opportuno, cioè attraverso un'istruttoria in Commissione - ha rivelato che si tratta di una proposta che purtroppo presenta molte criticità, molte contraddizioni e un procedimento farraginoso che rischia di prestarsi a svariati incidenti di percorso. Si poteva scrivere meglio, si poteva farlo in modo molto più lineare.

È stato detto e ricordato dal relatore, durante la relazione introduttiva, che ci saranno almeno due decreti di sequestro e ci saranno due richieste al gip sulle quali potrà essere presentato un reclamo, quindi si potranno avere, sulle due richieste e i due decreti successivi, dei procedimenti incidentali.

Non si è messo curiosamente alcun limite alla sequestrabilità dei cellulari, salvo l'introduzione di un limite molto, molto elevato - e secondo me molto discutibile - alla sequestrabilità di alcuni materiali rinvenuti nei cellulari (non tutti) relativi alle *chat* e alle *e-mail* che sono contenute negli *smartphone* e nelle memorie digitali. Per quelli si è ritenuto che si debbano applicare i limiti, molto stringenti e rilevanti, che riguardano le intercettazioni telefoniche. Cioè si potrà sequestrare uno *smartphone* per qualunque tipo di reato, ma le *chat* e le *e-mail* che sono in esso contenute potranno essere sequestrate solamente se si parla di reati con una pena superiore ai cinque anni, cioè i reati per i quali sono previste le intercettazioni. Si è giustificata questa decisione, che ovviamente limita fortemente l'acquisibilità dei dati delle *chat* e delle *e-mail* contenute sullo *smartphone* rispetto allo *status quo*, dicendo che quella è corrispondenza per cui, in aderenza anche alla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che le *chat* e le *e-mail* sono corrispondenza, bisogna applicare proprio per questo i limiti previsti dal codice di procedura penale per le intercettazioni, facendo una indebita e infondata equiparazione tra la corrispondenza e le intercettazioni, cosa che la sentenza della Corte costituzionale, che è stata richiamata per giustificare questa decisione, non fa, anzi, quella sentenza dice esattamente il contrario, cioè dice che la corrispondenza non è e non può essere paragonata alle intercettazioni. Infatti le intercettazioni, dice la sentenza della Corte, ricorrono quando ci sono due condizioni: la prima di ordine temporale, cioè che la comunicazione deve essere in corso al momento della sua captazione, e quindi la comunicazione deve essere colta nel suo momento dinamico, e la seconda è che tale captazione avvenga in modo occulto, cioè all'insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. Quella è la ragione che giustifica tale particolare limitazione, correttissima, che riguarda le intercettazioni, perché queste ultime hanno questa caratteristica: sono captate nel momento in cui avviene la comunicazione e all'insaputa del soggetto che sta comunicando.

La corrispondenza è un'altra cosa. Equiparare la corrispondenza all'intercettazione ai fini di una limitazione del sequestro delle *e-mail* e delle *chat* è un'indebita, e secondo noi ingiustificata, operazione ermeneutica che produce il solo effetto di limitare fortemente la sequestrabilità delle *chat* e delle *e-mail*.

Questo comporta, per esempio, che in un caso come l'indagine che riguarda il tenente Striano per l'accesso abusivo alle banche dati della finanza, per quei reati che non sono sopra la soglia dei cinque anni di reclusione - prevista con questa nuova norma - non sarà possibile estrarre dal cellulare sequestrato alla persona accusata le *chat* o le *e-mail* dalle quali magari potrebbe risultare un indizio di reato a suo carico.

Ha senso questa cosa? Noi pensiamo di no e che sia un errore. Questa è la ragione per la quale pensiamo che sia stato fatto un lavoro non accurato e che si sia approfittato per porre ulteriori limiti a uno strumento d'indagine come la captazione dei dati, che invece deve avere una sua coerenza con il sistema. Ci sono una procedura farraginoso e limiti secondo noi non giustificabili e anche contraddittori, perché non si mette alcun limite al sequestro, ma si mettono limiti draconiani all'acquisizione dei dati come le *chat* e le *email*. Tutto questo ci fa concludere che si tratta dell'ennesima occasione mancata ed è un peccato, perché su questo invece c'era sicuramente da parte nostra grande disponibilità a un lavoro congiunto che credo avrebbe potuto portare anche a una

condivisione globale di quest'Assemblea parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sisler. Ne ha facoltà.

SISLER (FdI). Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge, come detto, d'iniziativa del senatore Zanettin e della presidente Buongiorno, poi brillantemente emendato dal senatore Rastrelli, che ne è anche relatore, è volto a riformare le disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano i sequestri di dispositivi elettronici, sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali. Rappresenta un grande traguardo per chi come noi crede profondamente nello Stato di diritto. All'interno dei dispositivi elettronici, dei nostri cellulari e *computer* è conservata la nostra intera esistenza, non soltanto la corrispondenza. Attraverso il sequestro di tali dispositivi, si ha accesso, oltre alla messaggistica, alle fotografie, ai video, alla cronologia degli spostamenti, ai *social network*, alle note, alle cartelle cliniche e alle dichiarazioni dei redditi, insomma, ad ogni aspetto della vita professionale e privata di un cittadino. Non rappresenta un'intromissione soltanto nella vita del cittadino a cui il dispositivo viene sottratto, ma anche - ed è questa la parte che credo non potesse più essere tollerata e meritasse una disciplina assolutamente garantista, che consenta il sequestro solo in casi eccezionali - di tutti coloro che per ragioni familiari, sentimentali o professionali hanno rapporto con lui e possibilmente anche di terzi con cui non ha alcun rapporto diretto.

L'attuale disciplina confligge con l'articolo 15 della Costituzione, com'è stato detto, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione in quanto inviolabili. La riforma che stiamo analizzando si instaura nel solco del tracciato della Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 170 del 2023.

È assurdo e impensabile che, secondo l'attuale disciplina, un singolo pubblico ministero, quindi quello che se ne occupa, con un proprio solo decreto e con la propria firma possa disporre il sequestro di dispositivi che custodiscono una mole enorme di informazioni personali che spesso purtroppo, come sappiamo, fuggono dalle procure (e si tratta di fughe sempre del tutto casuali e mai politicamente orientate, ovviamente), arrecando danni irreparabili a soggetti spesso innocenti, poi sottoposti ad indagini, e, come abbiamo detto, non solo ad essi, ma anche a persone del tutto estranee.

Il presente disegno di legge attribuisce quindi al giudice, nell'ambito delle indagini preliminari, la competenza a disporre, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro dei dispositivi con un proprio decreto motivato soltanto quando risulti necessario per la prosecuzione delle indagini e nel rispetto del criterio di proporzionalità. Delegheremo pertanto finalmente a una figura terza e imparziale, sottraendo al solo arbitrio della pubblica accusa la decisione finale su un sequestro che viola fortemente la sfera personale dell'individuo.

Per tali motivi, sosteniamo con forza questo provvedimento, che in una Nazione civile e in un ordinamento liberale e garantista verrebbe accolto come un atto di semplice buon senso.

Oggi poniamo un altro tassello verso la riforma globale della giustizia, che l'Italia e gli italiani aspettano da decenni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, previ accordi intercorsi tra i Capigruppo, la seduta di domani avrà inizio alle ore 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LA MARCA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA (PD-IDP). Signor Presidente, prendo la parola per ricordare una persona, un amico, un signore, che è stato un vero punto di riferimento per tutti i cittadini italiani nel mondo, scomparso prematuramente la notte di Pasqua a causa di una grave malattia. Figlio di emigrati, Michele Schiavone aveva raggiunto i genitori in Svizzera, dove ha fatto il suo percorso di studi e conseguito mete professionali non facili da raggiungere per un emigrato.

Per decenni, egli ha dedicato le sue energie al campo associativo, per dare identità ed autonomia alle comunità di emigrati. È stato non meno presente ed attivo nella federazione svizzera del PCI, prima, la

più importante all'estero, e poi nella formazione nella quale si è trasformata. Eletto sin dal 2004 nel Consiglio generale degli italiani all'estero, il più alto organo di rappresentanza della collettività italiana nel mondo, ne è stato segretario generale per più mandati, fino ad oggi.

Nel CGIE ha impresso una forte spinta di attivismo, proiettandolo verso un rapporto costante con le istituzioni nazionali e regionali italiane, nel tentativo di far pesare sempre di più la collettività italiana nel mondo, nelle politiche di internazionalizzazione del Paese.

Michele ed io legammo subito, sin dalla prima assemblea generale del CGIE alla quale partecipai, molti anni addietro: forse per le origini pugliesi che ci accomunavano, forse per il nostro comune disprezzo per l'ipocrisia che ci circondava, ma soprattutto per un sincero desiderio di vedere rispettata l'enorme diaspora, che lui era convinto fosse una vera e propria risorsa per la madrepatria.

Un uomo onesto, instancabile lavoratore, dal cuore grande, indignato per il trattamento sempre meno rispettoso nei confronti degli italiani all'estero da parte delle istituzioni. Una delle ultime cose che mi disse fu di andare avanti e lottare per tutti noi, perché l'Italia e gli italiani riconoscano il nostro valore e ci diano il peso che meritiamo.

Caro segretario, caro Michele, sei stato un esempio per milioni di italiani nel mondo e la tua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Continuerò a lottare, come mi hai insegnato a fare, ricordando con affetto le tue parole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice La Marca. Anche la Presidenza si unisce al ricordo di Michele Schiavone.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 10 aprile 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,23*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali ([788](#))

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Definizione della professione di pedagogista*)

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con

autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

Approvato

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 -

Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista ».

Art. 3

Approvato

(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che

svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

Approvato

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Art. 5.

Approvato

(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.

2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

Approvato

(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

Approvato

(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

Approvato

(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predispose e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

Approvato

(Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero)

1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.

2. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.

Approvato

(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi

- educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- 2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
 - 3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
 - 4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Art. 12.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 788

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Testo integrale della relazione orale del senatore Rastrelli sui disegni di legge nn. 806 e 609

Il disegno di legge in titolo interviene in materia di operazioni investigative condotte nei dispositivi informatici, introducendo, in particolare, una specifica disciplina per il loro sequestro in ambito penale.

Nel corso del lungo ed approfondito esame svolto dalla Commissione giustizia, è stato approvato un emendamento, a firma di chi parla, che ha modificato l'originario Atto Senato 806 (adottato quale testo base), da un lato, disciplinando in modo più preciso la procedura, di cui al nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale, per il sequestro dei dispositivi elettronici e, dall'altro apportando al codice di rito e alle disposizioni di attuazione alcune modifiche conseguenti alla introduzione proprio della nuova disciplina.

Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento ritengo opportuno ricordare che la necessità di un intervento legislativo su questa delicata tematica è stata evidenziata con chiarezza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, svolta dalla Commissione giustizia. In tale documento infatti - cito testualmente - «è stato rilevato come, mentre le captazioni godono di garanzie procedurali rilevanti e di una forte tutela della riservatezza una volta depositate nell'ADI, di analoghe tutele non gode invece il sequestro di dispositivi informatici come *smartphone*, *tablet* e *pc*. La materia, infatti, viene trattata con gli strumenti ordinari, attribuendosi al contenuto dei dispositivi informatici natura di documento, nonostante si tratti molto spesso di contenuti comunicativi rilevanti analoghi a quelli delle intercettazioni. Inoltre, si tratta di attività di ricerca della prova che, pur

essendo particolarmente invasiva, è oggi possibile per qualunque tipo di reato, persino per le contravvenzioni, senza sottostare a condizioni di ammissibilità come quelle previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale».

Vorrei aggiungere inoltre che la disciplina proposta dalla Commissione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la recente e nota sentenza n. 170 del 2023. Con questa decisione la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, nella parte in cui era diretto a contestare la legittimità dell'acquisizione di corrispondenza del senatore Renzi in violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha dichiarato che la procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e *whatsapp* del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi. Tali messaggi sono stati ritenuti infatti riconducibili alla nozione di "corrispondenza", costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, il quale reca, come anticipato, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute.

Si tratta di una articolata "procedura" suddivisa in tre distinte fasi: l'apprensione del dispositivo; la copia e l'analisi dei dati e infine l'acquisizione dei soli dati di rilievo investigativo.

La prima fase riguarda, come accennato, l'apprensione del dispositivo. A ben vedere, il sequestro dei dispositivi elettronici non determina solo lo spossessamento dello strumento, ma incide soprattutto sui dati digitali in esso custoditi.

Viene in primo luogo introdotta una riserva di giurisdizione: nel corso delle indagini preliminari, compete al gip, su richiesta del pubblico ministero, disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici o telematici o le memorie digitali risultino necessari per la prosecuzione delle indagini (in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta) e nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria al pubblico ministero che ne cura, direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, l'esecuzione (comma 1).

Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di disposizione del mezzo di ricerca della prova, entro quarantotto ore: dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla Polizia giudiziaria (comma 4).

Dopo l'esercizio dell'azione penale, il sequestro è disposto dal giudice che procede, e la duplicazione è eseguita mediante perizia.

Il sequestro perde efficacia: in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (comma 5).

Il pubblico ministero può delegare, per l'esecuzione del sequestro, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, i quali, come anticipato, sono legittimati a procedervi anche di propria iniziativa, salva la successiva trasmissione del verbale al pubblico ministero per la convalida del giudice. In ogni caso il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il

pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente (comma 2).

Quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (comma 3).

I commi 6-11 dell'articolo 254-ter del di codice procedura penale disciplinano la fase successiva al sequestro materiale dei dispositivi e dei sistemi informatici o telematici e delle memorie digitali e in particolare la fase della duplicazione e analisi del contenuto.

Il pubblico ministero provvede alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione prevede tempi stringenti per lo svolgimento delle operazioni tecniche: tra l'avviso (che deve avvenire entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro) e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere infatti un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2, per le quali, la persona sottoposta alle indagini priva del difensore è avvisata che è assistita da un difensore d'ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia (comma 6).

Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico (comma 7).

I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve (comma 8).

La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità (comma 9).

La duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità: nel caso di procedimenti per gravi reati anche informatici, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

Effettuata la duplicazione, il pubblico ministero dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

L'articolo 321 del codice di procedura penale - è appena il caso di ricordare - disciplina il sequestro preventivo "impeditivo", il quale si connota per un duplice presupposto fattuale: il rapporto di pertinenza della cosa con il reato e il concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze.

Effettuata l'analisi del duplicato informatico, l'articolo 254-ter delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire (comunicativo o non comunicativo). Il pubblico ministero infatti, nel caso di dati aventi contenuto non comunicativo, dispone il sequestro dei dati strettamente pertinenti al reato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta e, comunque, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione; nel caso di dati aventi contenuto comunicativo, deve chiedere al giudice per le indagini preliminari un nuovo decreto autorizzativo per ottenere il sequestro sussistendo gli stessi presupposti delle intercettazioni (articoli

266, comma 1, e 267, comma 1, del codice di procedura penale, nonché, nel caso di procedimenti per reati di criminalità organizzata, articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991). Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo. La conservazione del duplicato informatico avviene in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza presso la procura della Repubblica, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza, fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati possono chiederne la distruzione a tutela della riservatezza, quando i dati, le informazioni o i programmi non sono necessari per il procedimento: la decisione spetta al giudice in camera di consiglio e la distruzione deve essere eseguita sotto il suo controllo, con redazione di apposito verbale. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

Contro i decreti di sequestro (emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12) è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione anche al contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter* diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 233 del codice di procedura penale, il quale disciplina la consulenza tecnica estraperitale. Si tratta, come noto, di un mezzo di prova che può essere introdotto dalle parti nel procedimento quando non sia disposta la perizia. Il disegno di legge, introducendo il nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 233 del codice di procedura penale, amplia le attività di indagine esercitabili dall'esperto ricomprendendovi anche la facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, potendo formulare osservazioni e riserve.

La lettera *c*) interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 247 del codice di procedura penale che disciplina i casi e le forme della perquisizione informatica ricomprendendo anche tra le attività di *computer forensics* sui dispositivi e le memorie digitali.

Sempre con riguardo al tema della ricerca probatoria, la lettera *l*) apporta modifiche al comma 1-*bis* dell'articolo 352 del codice di procedura penale, il quale disciplina le perquisizioni informatiche a iniziativa della polizia giudiziaria nei casi di flagranza o d'urgenza.

Il disegno di legge modifica il comma 1-*bis* adeguando la formulazione testuale (che attualmente richiama solo i sistemi informatici o telematici) alla nuova disciplina: viene così inserito il riferimento anche ai "dispositivi e alle memorie digitali"; aggiunge sempre al comma 1-*bis* un ulteriore periodo ai sensi del quale in caso di perquisizione informatica la polizia giudiziaria deve avvisare l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile; introduce nell'articolo 352 del codice di procedura penale un nuovo comma 1-*ter* per il quale i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13, e quindi attraverso il riversamento su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità.

La lettera *d*) inserisce nel codice di rito il nuovo articolo 250-*bis* con il quale si introduce una specifica disciplina per le perquisizioni di sistemi informatici o telematici.

Quando è disposta la perquisizione informatica, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

In assenza dell'imputato o di chi ha la disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, la copia del decreto di perquisizione è consegnata e l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.

La lettera *e*) aggiunge due ulteriori commi (commi 1-*bis* e 1-*ter*) all'articolo 252 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, reperite nel corso di una perquisizione. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che i dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione informatica, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12 (che, come anticipato, delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire ovvero se comunicativo o non comunicativo). L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13, in tema di riversamento su idonei supporti. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. Il nuovo comma 1-*ter* prevede inoltre che quando, a seguito della perquisizione informatica, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applica la disciplina del sequestro dettata dal nuovo articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo (che prevede nei casi d'urgenza che sia il pubblico ministero con decreto motivato a disporre il sequestro).

La lettera *f*) inserisce il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 254 del codice di procedura penale. Tale articolo prevede una limitazione alla garanzia costituzionale di inviolabilità e segretezza della corrispondenza consentendo il sequestro, presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni, di documenti rientranti nella nozione di "corrispondenza". Il nuovo comma 1-*bis* prevede che il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12 (che, come anticipato, delinea due distinte procedure a seconda della tipologia di elemento da acquisire ovvero se comunicativo o non comunicativo), fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.

La lettera *g*) aggiunge due ulteriori commi nell'articolo 254-*bis*, il quale riguarda il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni per la cui esecuzione l'autorità giudiziaria può stabilire modalità acquisitive specifiche, strumentali alla regolare fornitura dei servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che il sequestro è disposto ai sensi del già ricordato articolo 254-*ter*, comma 12. Il comma successivo precisa che si applicano le disposizioni di cui al nuovo articolo 254-*ter* in quanto compatibili.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 259 del codice di procedura penale, includendo nella specifica disciplina dettata per la custodia di "dati, informazioni o programmi informatici" sequestrati anche l'eventualità che si tratti di sottoporre a custodia conseguente a sequestro probatorio "dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali".

La successiva lettera *i*) modifica l'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina gli adempimenti esecutivi dell'ordinanza che dispone la misura cautelare. Nello specifico si prevede che il difensore abbia anche il diritto alla trasposizione su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, del codice di procedura

penale.

La lettera *m)* sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale in tema di accertamenti urgenti informatici.

Oltre ad inserire il riferimento anche ai dispositivi e alle memorie digitali si prevede che se del caso, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*.

Sempre la lettera *m)* aggiunge un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 354 del codice di procedura penale, per il quale quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La successiva lettera *n)* aggiunge un ulteriore comma all'articolo 355 del codice di procedura penale che disciplina la convalida del sequestro e il suo riesame. La nuova disposizione prevede che nel caso di sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, avente ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

La lettera *o)* inserisce nell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale il nuovo comma 2-*ter*, in tema di avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

Ai sensi della nuova disposizione l'avviso deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.

La lettera *p)* apporta modifiche all'articolo 431 del codice di procedura penale in materia di formazione del fascicolo dibattimentale.

Il disegno di legge: interviene quindi sulla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale prevedendo che debbano essere collocati nel fascicolo per il dibattimento non solo il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, ma anche in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13, qualora non debbano essere custoditi altrove; inserisce un ulteriore comma nell'articolo 431 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, ai fini della formazione del fascicolo per il dibattimento e ferma la facoltà delle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

La lettera *q)*, poi, inserisce un nuovo comma nell'articolo 454 del codice di procedura penale. Tale articolo, occorre rammentare, stabilisce che la richiesta di giudizio immediato deve intervenire entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, per ottenere la misura dell'accelerazione che il procedimento subisce a seguito della scelta operata dal pubblico ministero. Il comma 2 dell'articolo 454, poi, impone al pubblico ministero di depositare il fascicolo contenente la

notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip. Il comma 2-*bis* prevede che, nel caso in cui non si sia proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, con la richiesta di giudizio immediato il pubblico ministero deve depositare anche l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini probatori. La disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà di depositare, entro 15 giorni dalla notifica all'imputato e alla persona offesa della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero (articolo 456, comma 4 del codice di procedura penale), l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Tale termine può essere prorogato su richiesta del difensore di ulteriori 10 giorni. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell'articolo 268, comma 6.

Il nuovo comma 2-*ter* del quale il disegno di legge prevede l'introduzione, stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, (e quindi entro quindici giorni dalla notifica) il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo (vedi lettera *o*), da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato, ovvero di ammissione di prove.

Da ultimo la lettera *r*) aggiunge un nuovo comma nell'articolo 461 del codice di procedura penale in tema di opposizione al decreto penale. In base alla nuova disposizione (comma 1-*bis*) entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.

L'articolo 3 del disegno di legge introduce nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, due nuove disposizioni: l'articolo 82-*bis* in materia di attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro e l'articolo 82-*ter* che disciplina la conservazione dei duplicati informatici.

Più nel dettaglio l'articolo 82-*bis* prevede che i supporti sui quali sono riversati i dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro informatico devono essere racchiusi in apposite custodie numerate. Ogni custodia, a sua volta, deve essere racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali. Nel caso in cui tali modalità di conservazione non siano possibili debbono essere comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

L'articolo 82-*ter* invece, prevede che al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico assicuri l'assoluta riservatezza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-*bis*, comma 2, secondo periodo, (per il quale il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito) e comma 3 (che prevede che all'archivio possono accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati). L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati.

L'articolo 4 reca infine una disposizione transitoria per la quale le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli,

Cattaneo, Crisanti, De Carlo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Germana', La Pietra, Lopreato, Martella, Mazzella, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sigismondi, Sisto, Tajani, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Pirro e Zambito, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00002 sull'adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti (*Doc. XXIV*, n. 18).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 27 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 19). Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 3 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 20).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 aprile 2024, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il senatore Antonio Nicita in sostituzione del senatore Lorenzo Basso, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 3 aprile 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 2 aprile 2024, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Carlo Nordio, Ministro della giustizia.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Vinci Gianluca

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (821-B)

(presentato in data 05/04/2024)

C.982 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.1214, C.1347, C.1584, C.1639, C.1677, C.1685, C.1754).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Pirondini Luca, Lopreiato Ada, Mazzella Orfeo

Introduzione del delitto di omicidio e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro (1091)

(presentato in data 29/03/2024);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092)

(presentato in data 03/04/2024);

senatore Scalfarotto Ivan

Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale al fine di tutelare la libertà personale dell'imputato durante le udienze (1093)

(presentato in data 03/04/2024);

senatore Potenti Manfredi

Modifiche all'articolo 158 del codice penale in materia di decorrenza del termine della prescrizione (1094)

(presentato in data 03/04/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (1095)

(presentato in data 09/04/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Borghi Enrico

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (767) previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Mennuni Lavinia ed altri

Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia (1075)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

dep. Vinci Gianluca

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (821-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.982 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1214, C.1347, C.1584, C.1639, C.1677, C.1685, C.1754)

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Sbrollini Daniela

Dichiarazione di monumento nazionale della «Città dell'armonia» di Valdagno (1026)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Ambrogio Paola ed altri

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica digitale (1039)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Dep. Rizzetto Walter ed altri

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (1060)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.630 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.373)

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Regione Toscana

Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (1064)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza

sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Versace Giusy

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole (1071)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Fazzone Claudio

Disposizioni per la riattivazione delle centrali nucleari esistenti sul territorio nazionale e la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare (1063)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. De Poli Antonio

Disposizioni per la messa a dimora di un albero per ogni residente centenario (1077)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni per il rilancio del settore dell'ippica (1070)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Bergesio Giorgio Maria ed altri

Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione

regolamentata di tecnologo alimentare (1078)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 09/04/2024);

5^a (Bilancio) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

sen. Nicita Antonio ed altri

Modifiche agli articoli 10 e 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e disposizioni in materia di legge annuale per il digitale (1067)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Patton Pietro

Modifiche agli statuti speciali delle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in merito alla procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1019)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. De Cristofaro Peppe

Modifiche al codice civile, alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, e altre disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, di stato giuridico dei figli, di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, nonché delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente (1051)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/04/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 (1089)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 09/04/2024);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 03/04/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1086)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1435 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.41, C.96, C.195, C.411, C.412, C.526, C.529, C.578, C.634, C.684, C.686, C.697, C.718, C.865, C.874, C.892, C.985, C.1030, C.1218, C.1258, C.1265, C.1303, C.1398, C.1413, C.1483)

(assegnato in data 09/04/2024).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

dep. Pittalis Pietro ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (985)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.893 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.745, C.1036, C.1380)

già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 26/03/2024).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 3 aprile 2024 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria,

digitalizzazione):

Dreosto - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle ingerenze esterne nei processi democratici italiani", previ pareri della 2a, 3a, 5a e della 8a Commissione permanente (*Doc. XXII*, n. 13).

Affari assegnati

In data 5 aprile 2024 è stato deferito alle Commissioni riunite 4a (Politiche dell'Unione europea) e 5a (Programmazione economica, bilancio) ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare concernente il monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Atto n. 451).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 27 marzo 2024, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 final), approvato nella seduta del 19 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 31) (Atto n. 449);

il documento concernente la proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE DEL Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 final), approvato, nella seduta del 20 marzo 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 32) (Atto n. 450).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 28 marzo 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

- SMD 16/2023, denominato «*Data Center*», relativo al consolidamento e potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nell'ambito dell'*Information Communication Technology* (n. 146);
- SMD 29/2023, denominato «Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (CETLI) NBC di Civitavecchia» (n. 147).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono stati deferiti - in data 3 aprile 2024 - alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettera del 3 aprile 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2024 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 148).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 marzo e 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Marco Montanaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

- alla dottoressa Fiammetta Furlai, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- alla dottoressa Patrizia Scarchilli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Sostegno alla lotta contro il covid-19 e l'insicurezza alimentare in Burkina Faso" dell'Associazione Tamat Centro Studi Formazione e Ricerca - ETS.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'editoria, con lettera pervenuta in data 27 marzo 2024, ha inviato la prima relazione sull'attività svolta dalla Commissione intelligenza artificiale per l'informazione, istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 25 marzo 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 453).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, relativo all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXV*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera pervenuta in data 29 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, relativa all'anno 2023 (*Doc. CXXXI*, n. 2).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. CXVIII*, n. 2).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2023, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXXVII-bis*, n. 2).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CXI*, n. 2).

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina della professoressa Angela Bracco a presidente del Museo Storico della fisica e centro studi e ricerche E. Fermi (CREF) (n. 32).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 aprile 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, la comunicazione concernente la nomina del professor Roberto Ragazzoni a presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (n. 33).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 27 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, relativa all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCXIV*, n. 1).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, la relazione sullo stato di attuazione del piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, aggiornata al mese di giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXVI*, n. 2).

Negli scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa. Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettera in data 3 aprile 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Villapiana (Cosenza).

Con lettera in data 27 marzo 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente l'affidamento della gestione del Comune di Melito di Napoli (Napoli) ad una commissione straordinaria.

Governo, ritiro di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 marzo 2024, ha ritirato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo» (Atto del Governo n. 139).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un

investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia (COM(2024) 142 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia (COM(2024) 143 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 25 marzo 2024, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 22 febbraio 2024, causa C-660/22, Ente Cambiano società cooperativa per azioni contro Agenzia delle Entrate. Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 RFUE - Libera circolazione dei capitali - Direttiva 2008/7/CE - Banche di credito cooperativo il cui patrimonio netto supera una certa soglia - Normativa nazionale che impone a tali banche il pagamento di una somma corrispondente al 20% di detto patrimonio netto per conferire la loro azienda bancaria ad una società per azioni in cambio di titoli di quest'ultima - Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte - Obbligo di indicare le ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte - Situazione puramente interna - Irricevibilità - alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 22*).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 31 marzo 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 26 marzo 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per la Sicilia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 448).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 51 del 6 marzo 2024, depositata il successivo 28 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice» (*Doc VII, n. 66*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 52 del 5 marzo 2024, depositata il successivo 28 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 23-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo» (*Doc VII*, n. 67) - alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente;

sentenza n. 55 del 7 marzo 2024, depositata il successivo 8 aprile 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (*Doc VII*, n. 68) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 aprile 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti C.P.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 213);

dell'Ente Nazionale per il Microcredito, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 214);

dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 215).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2024, ha inviato la relazione, approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2024/FRG dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa, concernente la gestione dei servizi sanitari regionali per gli esercizi 2022 e 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 452).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Regione Liguria, in data 29 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 8).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti:

- della regione Emilia Romagna concernente la "Sessione europea 2024.Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 18);

- della regione Toscana in merito all'adozione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (n. 19).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il legale rappresentante della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 29 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CVII*, n. 2).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 2 aprile 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024) 60 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 aprile 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024) 461 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 aprile 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Rastrelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00374 della senatrice Ambrogio.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-00953, del senatore Bergesio, rivolta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è rivolta anche al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Mozioni

[ZAMPA](#), [SENSI](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [BASSO](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [D'ELIA](#), [LA MARCA](#), [CAMUSSO](#), [NICITA](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [FRANCESCHELLI](#), [VERINI](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

la guerra di aggressione su vasta scala condotta dalla Federazione Russa contro l'Ucraina rappresenta una tragedia umanitaria e una violazione massiccia e continua del diritto internazionale. Lo spostamento forzato di civili ucraini, in particolare di bambini dalla tenera età fino ai 17 anni, nella Federazione Russa o all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati, è uno degli aspetti più orribili di questa aggressione;

al riguardo si rendono necessarie e non più rinviabili azioni volte all'accertamento delle responsabilità e alla consegna alla giustizia di tutti gli autori del reato, a tutti i livelli di responsabilità;

le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa hanno ripetutamente condannato fermamente la pratica del trasferimento e della deportazione forzata di civili, in particolare bambini cui è stata imposta la cittadinanza russa, al fine di promuoverne l'adozione da parte di coppie russe. Al riguardo si evidenzia come tale pratica si ponga in aperto contrasto con il diritto internazionale, in particolare alla Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra e al Protocollo aggiuntivo relativo alla protezione

delle vittime dei conflitti armati internazionali, di cui la Federazione Russa e l'Ucraina sono firmatari; tali pratiche, inoltre, costituiscono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e, come osservato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella risoluzione 2482 (2023) "Aspetti giuridici e violazioni dei diritti umani legati all'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa", un possibile genocidio, dal momento che atti come "le uccisioni o il trasferimento forzato di bambini di un gruppo ad un altro gruppo, ai fini della loro russificazione mediante l'adozione da parte di famiglie russe e/o il loro trasferimento in orfanotrofi a gestione russa o in strutture residenziali come i campi estivi" potrebbero rientrare nell'articolo II della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio;

le autorità ucraine e le organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani stanno lavorando intensamente per documentare e indagare sul trasferimento forzato e sulla deportazione di civili e per trovare, sostenere e liberare le vittime e riunirle alle loro famiglie. La pratica degli allontanamenti illegali di ucraini nella Federazione Russa dai territori temporaneamente occupati nelle regioni di Donetsk e Luhansk, già iniziata prima dell'aggressione militare della Federazione Russa, ha assunto successivamente al 24 febbraio 2022, la portata di una vera e propria deportazione con attività pianificate e organizzate in modo sistematico e che, secondo quanto denunciato da diverse organizzazioni internazionali, vedrebbero coinvolti tutti i livelli del processo decisionale politico;

nell'aprile del 2023, il Governo ucraino ha dichiarato di aver raccolto segnalazioni di oltre 19.384 bambini classificati come "deportati" nella Federazione Russa, di cui solo 361, secondo le autorità, sarebbero tornati a casa;

la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, e contro la commissaria per i Diritti dei bambini della Presidenza della Federazione Russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, in relazione ai presunti crimini di guerra di deportazione illegale e trasferimento forzato di minori dalle aree temporaneamente controllate o occupate dell'Ucraina verso la Federazione Russa;

il trascorrere del tempo diminuisce le possibilità di ritrovare questi bambini, sottoposti a diversi soprusi: il cambio di cittadinanza e di nome, adozioni illegali. Secondo quanto denunciato da diverse organizzazioni internazionali sarebbe stata imposto loro una nuova cultura e una nuova lingua con drammatiche ricadute fisiche e psicologiche;

dopo più di due anni di conflitto occorre rafforzare ulteriormente il sostegno politico per il raggiungimento degli obiettivi del piano di risposta umanitaria per l'Ucraina, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini sfollati e delle loro famiglie. Secondo diverse stime, infatti, si ritiene che per sostenere le comunità colpite dalla guerra in Ucraina e i rifugiati ucraini e le comunità che li ospitano nella regione per tutto il 2024 sia necessaria una somma totale compresa tra i 4 e i 5 miliardi di dollari; occorre rafforzare, inoltre, tutte le forme di cooperazione possibili tra i Paesi membri dell'UE, al fine di contribuire al miglioramento della situazione dei bambini ucraini, ovunque si trovino: i minori che si trovano in Ucraina, quelli che sono sfollati all'interno del Paese e quelli che hanno trovato protezione temporanea in Europa, nonché i bambini che sono attualmente dispersi o sono stati deportati o sfollati con la forza nella Federazione Russa e in Bielorussia,

impegna il Governo:

1) a sostenere in tutte le sedi internazionali gli sforzi dell'Ucraina per documentare e accertare la situazione di ogni bambino scomparso, fornendo, sostegno politico, logistico e finanziario per l'istituzione di un meccanismo legale efficace, rapido e sicuro per identificare, rintracciare e rimpatriare i minori, anche coinvolgendo le diverse organizzazioni internazionali come l'UNICEF, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, l'Alto Commissariato per i Diritti Umani e altre agenzie competenti delle Nazioni Unite;

2) a fornire un pieno sostegno alle autorità ucraine competenti a tutti i livelli e alle organizzazioni non governative che si occupano di specifiche categorie di bambini come gli sfollati interni, quelli che necessitano di cure in istituto, gli orfani, i figli dei soldati caduti in guerra e dei veterani e quelli fisicamente e psicologicamente colpiti dalla guerra, in particolare nell'impegno volto a garantire il pieno accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, compresa la riabilitazione fisica e psicologica, e il

loro pieno reinserimento.

(1-00090)

[ALFIERI](#), [BOCCIA](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nella striscia di Gaza a seguito della campagna militare avviata dal Governo israeliano la popolazione è allo stremo e si trova a vivere in condizioni drammatiche;

all'impressionante numero di vittime che oramai ha superato la soglia delle 31.000, occorre aggiungere la carestia imminente nel nord della striscia di Gaza e l'insicurezza alimentare che l'intera popolazione di Gaza sta affrontando a livelli di crisi o peggiori, secondo quanto evidenziato dal nuovo rapporto dell'Integrated food security phase classification (IPC), pubblicato in data 18 marzo 2024;

secondo il nuovo rapporto, 1,1 milioni di persone a Gaza, ovvero circa metà della popolazione, hanno completamente esaurito le loro scorte di cibo e le loro capacità di fare fronte alla situazione, e stanno lottando contro una fame catastrofica e la morte per fame. Si tratta del numero più alto mai registrato dal sistema IPC di persone che affrontano una fame catastrofica, ed il doppio del numero registrato nel rapporto dell'IPC di appena tre mesi fa;

Cindy McCain, direttrice esecutiva del World food programme (WFP), ha dichiarato che: "La gente a Gaza sta morendo di fame ora. La velocità con cui questa crisi di fame e malnutrizione provocata dall'uomo ha devastato Gaza è terrificante";

il rapporto sottolinea come la carestia, anche nel nord di Gaza, possa essere fermata solo attraverso il pieno accesso alle organizzazioni umanitarie per fornire cibo, acqua, prodotti nutrizionali, medicine, servizi sanitari e igienico-sanitari, su larga scala, all'intera popolazione civile;

secondo le stime del WFP servirebbero almeno 300 *camion* al giorno semplicemente per soddisfare i bisogni alimentari di base, soprattutto nel nord. Dall'inizio dell'anno, il WFP è riuscito, invece, a far arrivare solo 9 convogli al nord;

considerato che:

il 15 marzo una nave noleggiata dall'organizzazione "World Central Kitchen" (WCK), del cuoco statunitense di origine spagnola José Andrés, in collaborazione con l'organizzazione non governativa "Open arms", è arrivata davanti alle coste della striscia di Gaza consegnando 200 tonnellate di generi alimentari;

da tempo Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti lavorano all'ipotesi di un corridoio marittimo. A fronte della distruzione da parte dell'esercito israeliano di tutti i porti della striscia, gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per costruirne uno temporaneo per consegnare gli aiuti;

tuttavia, il Pentagono ha chiarito che il tempo stimato per il completamento del progetto è di circa due mesi e che occorre il lavoro di circa mille militari statunitensi;

diversi Paesi hanno iniziato a lanciare gli aiuti dal cielo, una modalità di aiuto prevista anche nella missione italiana "Levante" e che diverse organizzazioni umanitarie hanno denunciato come inefficace e pericolosa: basti pensare al fatto che all'inizio del mese di marzo almeno cinque persone sono morte e dieci sono state ferite dopo essere state colpite da pacchi difettosi, lanciati sul campo profughi di Al Shati, a ovest della città di Gaza;

le consegne aeree presentano l'ulteriore criticità legata alla quantità degli aiuti, i *camion* possono contenere circa 10 volte la quantità di cibo rispetto a un pacco lanciato dal cielo. Inoltre, come evidenziato da diverse organizzazioni internazionali, nelle altre crisi in cui si è fatto ricorso a questo tipo di consegne (durante la guerra civile siriana e in aiuto dei profughi yazidi circondati dal Daesh in Iraq) le Nazioni Unite si sono sempre coordinate con organizzazioni attive sul campo per garantire una distribuzione sicura;

nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla situazione umanitaria a Gaza, la

necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'*escalation* regionale (2024/2508(RSP)) i deputati hanno chiesto a Israele di consentire e facilitare immediatamente la fornitura completa di aiuti in tutta Gaza attraverso tutti i valichi esistenti, e sottolineano l'urgente necessità di un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli, ribadendo la richiesta di un cessate il fuoco immediato e permanente per affrontare il rischio imminente di carestia a Gaza;

il Parlamento UE ha accolto con favore l'apertura di corridoi di aiuti marittimi per Gaza, ma ha sottolineato che la distribuzione via terra debba essere la priorità. Alla luce della diffusione di malattie e delle morti confermate di bambini a causa di malnutrizione e disidratazione, i deputati europei hanno, infine, esortato le autorità israeliane ad aprire i valichi di Rafah, Kerem Shalom, Karmi ed Erez, riconoscendo anche il ruolo indispensabile dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) nella regione;

l'Italia, invece, continua a bloccare il proprio contributo annuale all'UNRWA, nonostante la Commissione europea abbia proceduto con il pagamento di una prima *tranche* da 50 milioni di euro degli 82 previsti per il 2024, dopo che, a fine gennaio, aveva sospeso il suo sostegno all'Agenzia in seguito alle accuse riguardo al coinvolgimento di 12 membri del personale negli attacchi di Hamas di ottobre scorso;

l'Alto rappresentante della UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha usato parole molto dure, dichiarando mercoledì 13 marzo al Consiglio di sicurezza dell'ONU che Israele sta usando la fame per fare la guerra a Gaza e che la mancanza di aiuti è un disastro "artificiale";

lo scorso 25 marzo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione S/RES/2728(2024) con la quale si chiede il cessate il fuoco a Gaza dopo mesi di veti incrociati e quattro tentativi falliti. Il documento ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione, per la prima volta, degli Stati Uniti, e chiede l'immediato cessato il fuoco da entrambe le parti per il mese sacro di Ramadan, che conduca a un cessate il fuoco durevole. Con la risoluzione è stato richiesto, inoltre, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e garanzie da Israele rispetto alla consegna degli aiuti umanitari ai palestinesi nella striscia. Il documento richiede, infine, il rispetto degli obblighi "del diritto internazionale in relazione a tutte le persone detenute" e "deplora" gli attacchi contro i civili e gli atti di terrorismo;

la Corte internazionale di giustizia lo scorso 28 marzo ha stabilito che lo Stato di Israele, conformemente ai suoi obblighi derivanti dalla Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio e considerate le condizioni di vita sempre peggiori che devono affrontare i palestinesi, deve agire tempestivamente per garantire la fornitura senza ostacoli di beni essenziali e assistenza umanitaria tra cui cibo, acqua ed elettricità, nonché forniture mediche e assistenza medica agli abitanti della striscia di Gaza;

nonostante la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e il favore verso tale risoluzione espresso da larga parte della comunità internazionale, il Governo israeliano ha continuato non solo ad affermare la propria volontà di procedere con la campagna militare verso Rafah, ma, dopo due settimane di intense operazioni militari, ha distrutto l'ospedale al-Shifa di Gaza City, la più grande struttura sanitaria dell'intera striscia, provocando numerose vittime;

rilevato, infine, che:

il 2 aprile, 7 operatori umanitari che lavoravano per la citata organizzazione non governativa statunitense World Central Kitchen sono stati uccisi in un *raid* aereo dell'esercito israeliano. Al riguardo il World Central Kitchen ha dichiarato che la squadra stava viaggiando in "una zona senza scontri a bordo di due auto blindate marchiate con il logo WCK" e che "nonostante il coordinamento dei movimenti con l'Idf, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima";

il *raid* è stato prontamente condannato dall'Alto rappresentante UE per la politica estera, Josep Borrell, e dal Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, e da numerosi Paesi e gli Stati Uniti hanno chiesto un'indagine in tempi rapidi per fare chiarezza sull'accaduto, impegna il Governo:

- 1) ad intraprendere le necessarie iniziative diplomatiche in ogni sede internazionale al fine di porre fine al blocco degli aiuti da parte di Israele e assicurare così la consegna degli aiuti umanitari all'interno della striscia alla popolazione civile;
- 2) ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali perché il governo israeliano rispetti il cessate il fuoco e le garanzie per gli aiuti umanitari richiesti con la citata risoluzione S/RES/2728(2024), approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(1-00091)

Interrogazioni

[SIGISMONDI](#), [LIRIS](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

domenica 10 marzo 2024 si sono svolte le elezioni regionali in Abruzzo per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo;

la Regione aveva pubblicato sul proprio sito il calendario delle operazioni elettorali contenente "le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo a partire dal 50° giorno antecedente quello delle elezioni";

in particolare, il calendario stabiliva il divieto da sabato 24 febbraio sino a domenica 10 marzo 2024 di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche su sondaggi realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

da sabato 9 marzo, giorno antecedente a quello della votazione, è scattato, inoltre, a norma dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, il "silenzio elettorale", per cui era fatto divieto effettuare: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; una nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale; la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

giovedì 29 febbraio, in violazione del termine della pubblicazione dei sondaggi elettorali, il giornale "Domani" ha pubblicato un articolo nel quale si diceva che "Ieri la società Izi ha intercettato il sorpasso: D'Amico a 53, Marsilio a 47";

venerdì 8 marzo, giorno della chiusura della campagna elettorale, il sito del giornale "la Repubblica" ha pubblicato un articolo dal titolo "Sondaggi politici, il centrodestra arriva in affanno al voto in Abruzzo: FdI perde più di tutti. Impennata del Pd", nel quale, oltre ai dati percentuali delle liste, si prefigurava "Una sorta di effetto Sardegna che era stato previsto dai sondaggisti già all'indomani del ko alle Regionali";

sabato 9 marzo, durante il periodo di "silenzio elettorale" il programma televisivo "Accordi & Disaccordi" sul canale "Nove Tv" ha mandato in onda un monologo del giornalista e direttore de "il Fatto Quotidiano", Marco Travaglio, teso ad attaccare l'azione svolta dal presidente Marsilio alla guida della Regione oltre a dichiarazioni che gli interroganti considerano diffamatorie rivolte nei confronti del presidente;

si è trattato di un fatto accaduto a 8 ore dall'apertura dei seggi elettorali, episodio che, a giudizio degli interroganti, è difficile non configurare come premeditato ed inteso ad indebolire l'immagine pubblica del candidato e a influenzare gli elettori che seguivano la trasmissione;

per la violazione del termine della pubblicazione di sondaggi elettorali o del silenzio elettorale le norme prevedono sanzioni irrisorie, basti pensare che per la violazione del silenzio elettorale si è puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il corretto svolgimento delle competizioni elettorali e per evitare che fatti gravi come quelli descritti si possano ripetere.

(3-01052)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare*. - Premesso che:

ormai 7 anni fa entrava in vigore il codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), cuore normativo di una riforma nata dalla legge delega n. 106 del 2016, con l'ambizioso obiettivo di

disciplinare e valorizzare quel vasto comparto socioeconomico di cui fanno parte associazioni, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e altre tipologie di enti *non profit* (oltre 360.000, 5 per cento del PIL);

il codice del terzo settore avrebbe quindi dovuto codificare il perimetro, i soggetti coinvolti, le regole di funzionamento, il regime fiscale, gli spazi di coordinamento normativo e decisionale di questo sistema sociale ed economico, sviluppando e potenziando così tutto l'ambito dell'economia sociale;

la riforma prevedeva oltre 40 decreti attuativi, solo in parte adottati;

il percorso di riforma è, ad oggi, in attesa dell'autorizzazione da parte della UE di alcune norme concernenti il nuovo regime fiscale, oltre che della concreta applicazione del cambio di regime IVA, da "escluso" ad "esente" per tutti gli enti non commerciali, e di tutta una serie di semplificazioni amministrative, attualmente oggetto di discussione parlamentare;

anche se l'ingresso a regime del registro unico nazionale del terzo settore è in atto e sono oltre 122.000 gli enti già iscritti, la piattaforma richiede ancora significativi interventi di semplificazione e snellimento funzionale;

constatato che:

è lo stesso mondo del volontariato, specie quello declinato sul territorio in piccole realtà associative come la protezione civile con le organizzazioni di volontariato, a palesare, con sempre maggiore intensità, un malessere diffuso circa i contenuti e le modalità applicative della riforma;

si tratta di un malcontento che emerge con grande difficoltà in seno ai tavoli nazionali, che vedono un significativo sbilanciamento di rappresentanza in favore delle grandi strutture associative;

la riforma ha di fatto avviato all'estinzione diverse realtà associative, non in grado di far fronte alle incombenze burocratiche ed economiche previste dal registro, peraltro, al netto di alcune limitate eccezioni, indistintamente applicate a ramificazioni di volontariato tra loro profondamente lontane ed eterogenee, quali fondazioni, enti ecclesiastici e le già citate organizzazioni di protezione civile;

l'aziendalizzazione del volontariato, che come detto sta causando lo scioglimento di diverse piccole associazioni, sta parallelamente generando il consolidamento delle forme associative strutturate, con realtà nazionali e territoriali che giocoforza assorbono e inglobano i soggetti in difficoltà, disperdendo quelle caratteristiche di specificità e territorialità che precedentemente permeavano tali contesti;

in particolare, volendo tenere al centro di questa analisi di contesto il mondo della protezione civile, occorre richiamare, oltre al complesso di regole introdotte dal decreto legislativo n. 117 del 2017, l'utilizzo del volontariato di protezione civile in convenzione, dinamica che richiede più risorse per i maggiori costi di gestione e di coordinamento, nonché l'obbligo, da gennaio 2025, di specifica partita IVA per ogni organizzazione (e relativi registri contabili) nelle more del transito dal regime di esclusione al regime di esenzione IVA;

occorre altresì evidenziare i continui mutamenti normativi in tema di sgravi fiscali, che, per esempio, hanno escluso le associazioni di protezione civile dall'applicazione di uno sconto pari all'IVA per l'acquisto di mezzi antincendio, prerogativa ormai riservata a una ristretta cerchia di portatori di interesse; non secondariamente, si richiamano le pesanti incombenze in ordine alla rendicontazione delle risorse percepite dalla pubblica amministrazione, che, oltre a richiedere competenze spesso esternalizzate, impongono un dispendio di tempo inevitabilmente sottratto all'attività operativa;

ritenuto che il mondo del volontariato operante nel terzo settore, in particolare quello attivo nell'ambito della protezione civile, debba poter esprimere nell'operatività tutto il proprio potenziale, senza dispersione di risorse ed energie;

considerato che:

a parere di molti esponenti del volontariato, la riforma del terzo settore ha avuto l'effetto ridurre il numero delle associazioni;

con la frammentazione delle agevolazioni fiscali applicate al comparto, si sono generate disparità, favorendo la creazione di una sorta di gerarchia tra le diverse realtà operanti;

la riforma del terzo settore ha mancato, completamente o in gran parte, i propri obiettivi in ottica di semplificazione e valorizzazione del volontariato, finendo per converso per imbrigliarlo, rischiando di compromettere, in modo definitivo, il rapporto fiduciario che sta alla base di qualsiasi impegno

volontario,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alla tematica;

se non ritengano quantomeno necessario e auspicabile, tenuto conto della specifica operatività richiesta, un intervento puntuale di sostegno, in primo luogo con sgravi fiscali per il carburante destinato agli automezzi in servizio, e di snellimento procedurale in favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

se non ritengano che il mancato raggiungimento degli obiettivi per cui era nata la riforma del terzo settore imponga una pausa di riflessione nell'attuale *iter* attuativo o un serio ragionamento in ordine alla possibilità di incardinare una nuova riforma che superi il registro unico, nel solco della completa e reale valorizzazione di un comparto centrale per l'Italia.

(3-01053)

[RANDO](#), [VERINI](#), [BASSO](#), [FURLAN](#), [NICITA](#), [D'ELIA](#), [IRTO](#), [TAJANI](#), [CAMUSSO](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [CRISANTI](#), [MELONI](#), [ZAMPA](#), [GIORGIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con un video pubblicato sul *social network* "TikTok", il *clan* Sarno, tra i più attivi della "camorra", ha annunciato il "ritorno", con la propria organizzazione criminale, nella località di Ponticelli (Napoli), mostrando uomini incappucciati e armati;

il messaggio, che mostra armi, proiettili e passamontagna, sembrerebbe essere un avvertimento per gli altri *clan* attivi nella periferia orientale di Napoli;

il video evidenzia come, ancora una volta, la camorra scelga di utilizzare i *social network* per portare avanti la propria propaganda criminale;

il rapporto "Le mafie nell'era digitale", stilato dalla Fondazione Magna Grecia, ha evidenziato come le mafie siano approdate già da diverso tempo sui *social network*;

come si legge nel rapporto, il *social network* diventa «luogo di sponsorizzazione e comunicazione con gli affiliati così come con i nemici. Fino ad arrivare, con lo sbarco in Rete della nuova generazione criminale, alla creazione dell'"interreale mafioso". Ovvero di una continuità tra quanto accade in rete e il mondo reale. Una verità parallela che con l'arrivo di TikTok viene messa in diretta come in un Grande fratello mafioso»;

questo nuovo modo di comunicare presenta dei vantaggi per i mafiosi, poiché consente loro di fare delle riunioni "virtuali" in modo più veloce rispetto a quello tradizionale;

Enzo Ciconte, studioso autore del volume "Dall'Omertà ai social. Come cambia la comunicazione della mafia", ha affermato a proposito dei mafiosi che utilizzano i *social network*: «Loro vogliono convincere gli altri giovani, a scegliere quella strada lì. Oggi hanno capito che più delle riunioni formali, più dell'atteggiamento spavaldo in piazza, conta molto anche mostrarsi a questi ragazzi che hanno voglia di cambiare vita, perché è nei giovani la voglia di cambiare vita. E vogliono mostrare a questi giovani che loro sono arrivati ad un punto di ricchezza e di potere proprio in ragione della loro appartenenza. Quindi il messaggio che mandano questi video, questi filmati, queste fotografie è esattamente questo: cercare di portare questi giovani dalla loro parte»;

un *dossier* della Direzione di Polizia criminale ha evidenziato quale altro aspetto preoccupante l'abbassamento dell'età di chi commette reati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali azioni intenda adottare al fine di contrastare l'utilizzo dei *social network* da parte della mafia.

(3-01054)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in previsione della data del 27 marzo 2023, in cui sarà possibile prenotarsi sul portale per la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari nel rispetto delle quote previste dal "decreto flussi" (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022), l'Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto con la nota n. 2066/2023 per illustrare le novità contenute nel decreto-legge n. 20 del 2023, che si prefigge di introdurre misure di programmazione dei flussi e soprattutto di semplificazione e accelerazione nelle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro;

in particolare, la normativa prevede un meccanismo di silenzio assenso di 20 giorni decorrenti dall'invio della domanda con conseguente rilascio del nulla osta stagionale in modalità telematica, attribuendo un ruolo di controllo preventivo alle associazioni datoriali firmatarie del protocollo con il Ministero dell'interno, mentre per le domande presentate dai privati viene richiesta un'asseverazione; tale facilitazione ha velocizzato in maniera notevole le procedure, lasciando di fatto in capo alle associazioni di categoria tutta l'attività preliminare di valutazione della capacità economico-patrimoniale e lasciando in capo all'ispettorato territoriale del lavoro il compito di verificare, sulle domande di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, i requisiti contrattuali e reddituali del datore di lavoro disponibile alla conversione e una funzione accertativa (eventualmente da effettuare congiuntamente con l'Agenzia delle entrate) finalizzata a svolgere controlli a campione sull'operato degli asseveratori;

in provincia di Cuneo, nell'anno 2023, sia al decreto 2022 che decreto 2023, sono state trasmesse circa 160 domande di conversione e circa 1.200 domande di flussi stagionali;

in fase di istruttoria delle domande di conversione, è emersa la difficoltà dell'ispettorato territoriale di Cuneo a fornire un criterio o linee guida uniformi relative alla capacità economica aziendale, con la conseguente emissione di preavvisi di rigetto poco congruenti, che non si basavano su ragionamenti in termini di capacità economica, cioè verifica della capacità di sostenere il costo della manodopera richiesta, ma si limitavano ad interpretazioni letterali a svantaggio principalmente delle aziende di dimensioni maggiori, dal momento che la verifica si basava in una semplice sottrazione tra le fatture attive e le fatture passive dell'anno, finendo per penalizzare le aziende che nell'anno avevano sostenuto investimenti notevoli, che hanno un'incidenza sulle fatture di acquisto;

le indicazioni trasmesse con la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che traggono origine da una precedente circolare (n. 3/2022), non sembrano chiarire i dubbi: in particolare è incoerente l'assimilazione tra il concetto di reddito imponibile e fatturato (individuati in 30.000 euro), atteso che integrano fattispecie ben diverse; incoerenza che la nota n. 2066/2023 dell'INL cerca di risolvere avvicinando le due ipotesi quando parla di "fatturato al netto degli acquisti superiore a € 30.000", precisando altresì che la soglia economica, nel caso di più richieste di lavoratori stranieri da assumere, non debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per fornire indicazioni puntuali e precise sia agli asseveratori per consentire loro di svolgere tutte le pratiche con regolarità e professionalità, vista la loro responsabilità, anche sotto il profilo penale, sia agli ispettorati territoriali, in particolare a quello di Cuneo, per consentire una fattiva collaborazione fra i soggetti coinvolti, al fine di rendere la procedura snella e agevole.

(3-01055)

(già 4-01122)

[RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2023, durante i festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza (Biella), cui partecipavano il deputato Pozzolo e il sottosegretario Delmastro delle Vedove, dalla pistola risultata essere di proprietà del primo partiva un colpo che feriva Luca Campana, genero del capo della scorta di quest'ultimo;

al veglione organizzato dalla sorella del sottosegretario Delmastro delle Vedove, attuale sindaca di Rosazza, presero parte numerosi amici e parenti, ivi inclusi i familiari di alcuni membri della scorta di Delmastro e diversi agenti della Polizia penitenziaria;

secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, al momento dello sparo della pistola del deputato Pozzolo, il sottosegretario aveva abbandonato la sala in solitaria, con la scorta rimasta all'interno del locale per proseguire i festeggiamenti in maniera del tutto anomala e irriuale, come emerso anche dalle parole del Ministro in indirizzo nel corso della 144ª seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851, a prima firma Renzi;

in riferimento ai fatti esposti, il sottosegretario Delmastro delle Vedove ha mutato più volte versione. Al momento dello sparo si sarebbe trovato a "trecento metri di distanza" perché: 1) uscito "fuori con due conoscenti della figlia"; 2) "uscito per buttare la monnezza"; 3) andato a "caricare il cibo avanzato in macchina"; 4) andato a "fumare una sigaretta"; anche secondo il capo della scorta, Pablito Morello, il sottosegretario era fuori dalla sala al momento dell'esplosione del colpo;

organi di stampa, tuttavia, riportano stralci della testimonianza di Luca Campana, genero del capo della scorta del sottosegretario (colpito dal proiettile esploso dalla pistola del deputato Pozzolo), che ricostruendo gli avvenimenti conferma la presenza di Delmastro delle Vedove nella sala al momento dello sparo, da lui "lontano circa 3 metri" e "senza cappotto", quindi a una distanza ben inferiore ai trecento metri affermati dal sottosegretario e tutt'altro che in procinto di uscire all'esterno, trattandosi di una notte con temperature poco al di sotto dello zero;

quest'ultima versione è del tutto discordante rispetto a quella raccontata più volte da Delmastro: la gravità dell'evento, le numerose discordanze e, soprattutto, la delicatezza delle attribuzioni istituzionali di quest'ultimo impongono di chiarire senza indugio la sua posizione e il suo ruolo nella dinamica degli avvenimenti;

il deputato Pozzolo insiste nell'affermare di non avere esploso il colpo di pistola e trovandosi Delmastro in prossimità della pistola, è precipuo obbligo morale e giuridico del sottosegretario contribuire a chiarire i fatti e svelare cosa sia realmente accaduto quella notte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile sollecitare il sottosegretario Delmastro delle Vedove a riferire circa gli avvenimenti descritti in premessa, soprattutto per fugare ogni incertezza circa il suo coinvolgimento nella dinamica dello sparo e chiarire le ragioni che lo hanno portato ad affermare circostanze del tutto diverse da quelle riferite dalla vittima.

(3-01056)

[DURNWALDER](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, prevede per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC) l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno e che, fino all'adozione del decreto citato, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso;

il foglio di servizio deve riportare: la targa del veicolo, il nome del conducente, la data, il luogo e i chilometri di partenza e arrivo, l'orario di inizio servizio, la destinazione e orario di fine servizio, i dati del fruitore del servizio;

con segnalazione del 16 maggio del 2019 il Garante per la protezione dei dati personali ha rivolto al Governo, ai sensi dell'articolo 57. p.1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 2016/679, una segnalazione relativa alla criticità caratterizzanti, in termini di protezione dei dati personali, il disposto di cui al citato articolo 11, comma 4 della legge citata;

in particolare il Garante ha ravvisato la dubbia compatibilità, con il principio di proporzionalità, della previsione dell'obbligo d'indicazione, all'interno del foglio di servizio, dei dati del fruitore del servizio stesso e del percorso effettuato, rappresentando che il trattamento, peraltro massivo, di informazioni così delicate, quali l'ubicazione o gli spostamenti degli interessati, sono suscettibili di disvelare anche dettagli sensibili della loro vita;

la raccolta dei dati da inserire sul foglio di servizio comporta un ulteriore aggravio burocratico ed economico per gli esercenti NCC;

considerato che:

il Garante ha sollecitato un intervento normativo, di natura correttiva rispetto alla previsione considerata, volta a superare i profili di criticità evidenziati ed evitare ingiustificate limitazioni dei diritti degli interessati;

tale intervento normativo, seppur auspicato, non risulta a tutt'oggi effettuato;

il 22 febbraio scorso il Ministero delle infrastrutture ha presentato alle associazioni di categoria una bozza di decreto attuativo dell'articolo 11, che prevede l'introduzione di una modalità di compilazione del foglio di servizio molto articolata, che costringerebbe gli esercenti a fermarsi in sede o in autorimessa per compilare un *format* diverso per ogni prenotazione effettuata dal cliente con conseguenti perdite economiche,

si chiede di sapere se la versione definitiva del decreto attuativo terrà conto delle criticità evidenziate dal Garante e se la modalità di compilazione del foglio elettronico saranno riviste al fine di alleggerire l'onere burocratico ed economico degli esercenti.

(3-01058)

[ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHINI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi europei con tassi più bassi di mortalità neonatale e infantile. Nel 2020, il tasso di mortalità infantile (nei 27 Paesi UE) è stato di 3,3 decessi per mille nati vivi. Valori più bassi del tasso italiano sono stati osservati solo in alcuni Paesi del nord Europa, come Svezia, Finlandia e Norvegia;

la pubblicazione dell'indagine "Mortalità infantile in Italia. Profonde diseguaglianze geografiche ed etniche" di Mario De Curtis, Silvia Simeoni e Luisa Frova sul numero di gennaio-febbraio 2024 della rivista "Pediatria" della Società italiana di pediatria ha fatto emergere dati preoccupanti sul numero di minori deceduti nel Sud del Paese in confronto alle altre regioni e nel raffronto tra famiglie italiane e straniere;

nell'indagine sono stati calcolati i tassi di mortalità e i rapporti tra questi (*mortality rate ratio*, MRR) che permettono di valutare le differenze significative nella mortalità tra gruppi eterogenei, per esempio tra i figli di genitori stranieri ed italiani, tra le regioni e le aree geografiche;

nel 2020, l'anno della pandemia da COVID-19, la mortalità neonatale è stata del 1,76 per mille nati vivi (corrispondente al 70,2 per cento della mortalità infantile) e nei nati da genitori stranieri è stata il 55 per cento più elevata rispetto a quella nati da genitori italiani. La mortalità *post* neonatale è stata 0,75 per mille nati vivi e nei nati da genitori stranieri è stata dell'80 per cento superiore. Ancora, la mortalità infantile è stata del 2,51 per mille, registrando un aumento del 60 per cento nei bambini con genitori stranieri rispetto a quelli con genitori italiani;

dall'indagine emerge che le regioni con un maggiore tasso di mortalità infantile sono quelle del Mezzogiorno: Calabria, Sicilia, Campania e Puglia. Al contrario le regioni con minori mortalità sono state l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Veneto e il Piemonte. In particolare le situazioni più critiche si osservano in Sicilia e Puglia dove i tassi di mortalità sia neonatale sia *post* neonatale sono più elevati della media nazionale;

nel Mezzogiorno si è osservata una maggiore mortalità rispetto al Nord per le seguenti cause di morte: *distress* respiratorio neonatale (MRR: 3,01), nascite premature (MRR: 2,57), malformazioni congenite cardiocircolatorie (MRR:1,72), ipossia (MRR: 1,71) e patologie mal definite (MRR:2,99), così indicate dall'ICD-10, capitolo XVIII. Tra Centro e Nord non esistono differenze rilevanti, ad eccezione della prematurità (MRR: 1,46);

i figli di genitori stranieri hanno presentato un rischio più elevato di mortalità infantile rispetto a quelli italiani;

le ragioni della maggiore mortalità dei bambini figli di genitori stranieri devono essere messe in relazione alle condizioni perinatali che iniziano prima della nascita e riguardano principalmente la salute della donna in gravidanza. Le donne straniere sono mediamente più giovani delle donne italiane, tuttavia, a causa di svantaggi sociali, economici e culturali, come il maggior numero gestanti minorenni e ragazze madri, basso reddito familiare, occupazioni meno garantite e più gravose, alimentazione inadeguata, condizioni igieniche e abitative precarie, cure ostetriche ritardate o inadeguate, sono più inclini a partorire prematuramente e a patologie perinatali che coinvolgono il neonato;

un bambino, sia italiano che straniero, che nasce nel Mezzogiorno ha un rischio di morire nel primo anno di vita del 70 per cento più elevato di uno che nasce al Nord. Se il Mezzogiorno avesse avuto lo stesso tasso di mortalità del Nord non sarebbero morti 155 bambini. La maggiore mortalità neonatale e infantile nelle regioni del Mezzogiorno è principalmente attribuibile a cause storiche correlate a problematiche economiche e sociali, che si sono accentuate negli ultimi anni per causa della crisi economica iniziata nel 2008 e della pandemia hanno coinvolto anche l'età pediatrica. È noto che una situazione sociale svantaggiata è strettamente correlata al rischio di malattia;

le Regioni del Mezzogiorno presentano un'organizzazione sanitaria meno efficace rispetto a quella osservata nelle Regioni del Centro-Nord. Un segno indiretto di questo divario è rappresentato da una maggiore migrazione sanitaria dei minori delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese; "in sanità, ha fatto notare recentemente la fondazione Gimbe in un'analisi sull'applicazione dell'autonomia differenziata in ambito sanitario, il *gap* tra Nord e Sud configura ormai una 'frattura strutturale', come dimostrano sia i dati sugli adempimenti ai LEA sia quelli sulla mobilità sanitaria. Alla maggior parte dei residenti al Sud non sono garantiti nemmeno i LEA, alimentando il fenomeno della mobilità sanitaria verso le Regioni più ricche del Nord (...) Il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera potrebbe segnare un punto di non ritorno nell'equità dell'assistenza sanitaria tra le Regioni italiane in un contesto caratterizzato dalla grave crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti emersi nella ricerca sulla mortalità infantile e nell'analisi della fondazione Gimbe e quali iniziative urgenti intenda adottare per contrastare un fenomeno preoccupante legato al divario tra Nord e Sud, e tra cittadini italiani e stranieri, nei casi di mortalità infantile;

se non ritenga necessario un aumento delle risorse, in modo particolare nelle regioni del Sud, al fine di investire sull'assistenza materno-infantile e sull'organizzazione dei punti nascita;

quali siano le sue valutazioni rispetto alle gravi considerazioni della fondazione Gimbe riguardo alla concreta probabilità che i divari territoriali, già esistenti nel nostro Paese nella qualità dei sistemi sanitari regionali e nell'accesso alle cure, possano ulteriormente aumentare una volta approvato il provvedimento sull'autonomia differenziata.

(3-01059)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 100, comma 4, ha rivisto la disciplina che regola l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, fissando l'importo annuo degli stessi ad una somma non inferiore ad euro 2.500;

nel 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità è stato fissato a 3.377,50 euro, ossia più 25,15 per cento rispetto al 2022;

il decreto 17 dicembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto una lieve riduzione del 4,5 per cento, 152 euro. La misura minima di canone è stata, dunque, aggiornata a 3.225,50 euro;

ritenuto l'importante ruolo svolto dalle realtà demaniali marittime con finalità di carattere sportivo, ricreativo e legate alle tradizioni locali nel nostro Paese;

la stessa direttiva 2006/123/CE, al considerando 35, afferma infatti che: "le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo stia mettendo in atto, d'intesa con il competente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affinché sia riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale la specificità della disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività sportive amatoriali, e dei relativi canoni, svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali e

ricreative.

(3-01060)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la stampa locale informa che il cittadino marocchino M.E.H., già condannato per diversi reati, si è reso responsabile a Vicenza in data 3 aprile 2024 di una violenta aggressione nei confronti di una sessantaduenne, che si era rifiutata di dargli l'elemosina all'uscita di un supermercato;

la vittima è stata brutalmente presa a bastonate;

E.H. è stato destinatario di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, per ben tre volte è stato accompagnato in un centro di permanenza per il rimpatrio, ma poi è sempre rimasto nel nostro Paese per cavilli burocratici;

diversi cittadini intervistati dalla stampa denunciano una situazione intollerabile nel quartiere ove staziona;

il sindaco della città, Giacomo Possamai, invoca l'aiuto dello Stato per il rimpatrio,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per ottenere in modo definitivo l'espulsione dal territorio nazionale di M.E.H..

(3-01061)

[PAITA](#), [SCALFAROTTO](#), [FREGOLENT](#), [SBROLLINI](#), [BORGHI Enrico](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

con la circolare n. 1714 del 20 aprile 2022, l'INPS ha stabilito che il "principio regolatore generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli", ma "i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti", ferma restando l'erogazione a un solo genitore "in presenza di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo o provvedimento del giudice";

numerosi centri antiviolenza, CAF e patronati riferiscono della difficoltà delle donne vittime di violenza che, nella peculiare fase, straordinaria e transitoria in cui esse si allontanano dal coniuge o convivente violento (pur mantenendo formalmente la medesima residenza), trovando rifugio e ospitalità nei centri antiviolenza e case famiglia, "in condizioni di segretezza a tutela della propria incolumità", non riescono a ottenere una diversa ripartizione (parziale o integrale) dell'assegno unico e universale;

nei casi descritti, infatti, spesso è il genitore autore della violenza che continua a percepire, anche integralmente, l'assegno unico e universale, ancorché in presenza di ordinanze cautelari di divieto di avvicinamento al genitore vittima o di certificato di abbandono notificati all'INPS;

l'impossibilità di presentare un'ulteriore domanda o di modificare quella esistente per le donne vittime di violenza che riparano presso centri antiviolenza e case rifugio e, quindi, in presenza di situazioni tanto drammatiche quanto delicate, impone di chiarire e definire in maniera più adeguata e consapevole, anche solo a livello interpretativo, i principi di erogazione dell'assegno unico e universale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per garantire che l'INPS possa consentire alle donne vittime di violenza presso case rifugio e centri antiviolenza di richiedere o modificare la propria domanda per l'assegno unico e universale, al fine di non vedere pregiudicato il proprio diritto a godere del beneficio.

(3-01062)

(già 4-01053)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MELONI](#), [FURLAN](#), [NICITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

con i decreti del 6 dicembre 2023 nn. 2575 e 2576, il Ministero dell'istruzione e del merito ha bandito concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; tali concorsi sono finalizzati alla copertura di 9.641 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 per la scuola dell'infanzia e primaria e 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 per la scuola secondaria;

l'86,51 per cento dei candidati per la scuola secondaria sarda e il 76,51 per cento dei candidati per la scuola dell'infanzia e primaria sarde hanno superato la prova scritta e sono in attesa di convocazione per la prova orale;

i decreti del direttore generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, nn. 2575 e 2576, hanno individuato gli USR (Uffici scolastici regionali) responsabili delle distinte procedure concorsuali in caso di esiguo numero di posti conferibili, prevedendo la possibilità di procedere ad ulteriori aggregazioni;

con decreti del 18 gennaio 2024 il Ministero dell'istruzione e del merito ha poi effettivamente proceduto all'accorpamento delle sedi concorsuali;

per lo svolgimento della prova orale per la copertura di posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (classe di concorso ADAA e ADEE), gli aspiranti docenti sardi dovranno recarsi in Toscana; o ancora, per la scuola secondaria, gli aspiranti docenti sardi dovranno svolgere la prova orale in Campania (per esempio, per le c.d.c. A002, A038, A040, A051), Toscana (per esempio, per le c.d.c. A005, A013, A014, A018), Lazio (per esempio, per le c.d.c. A008, A010, A021), Emilia-Romagna (per esempio, per le c.d.c. A009, A015, A031), Piemonte (per esempio, per la c.d.c. A027), Marche (per esempio, per le c.d.c. A017 o A049), Liguria (per esempio, per le c.d.c. A019 o A037), Veneto (per esempio, per le c.d.c. A033 o A043);

per la prova orale ogni candidato ammesso riceverà la convocazione, ai sensi dei decreti dipartimentali del dicembre 2023 menzionati, "almeno 15 giorni prima" rispetto alla data del calendario d'esame sul Portale unico del reclutamento;

considerato che:

la finestra di preavviso concordato dal bando (15 giorni) è indicativa, dipendendo tutto dall'Ufficio scolastico regionale responsabile e dalle disponibilità delle commissioni. A tutt'oggi non è noto quando inizieranno le prove;

è di tutta evidenza che l'accorpamento delle sedi concorsuali penalizza gli aspiranti docenti residenti in Sardegna, che dovranno affrontare un viaggio di gran lunga più dispendioso rispetto ai colleghi residenti nel continente. La continuità territoriale, infatti, assicura prezzi calmierati per i residenti in Sardegna, ma unicamente sulle tratte da e per Roma e Milano. Negli altri casi, i cittadini residenti in Sardegna dovranno organizzare lo spostamento sulla base delle poche disponibilità delle compagnie aeree e saranno loro applicate tariffe che dipendono dalla stagionalità e dal periodo di prenotazione. Tra le sedi individuate per lo svolgimento delle prove scritte, infatti, vi sono regioni come la Campania, verso la quale parte un solo aereo diretto al giorno e unicamente da Cagliari; la Liguria, raggiungibile effettuando scali o con un solo volo diretto che effettua servizio tre giorni a settimana; o addirittura le Marche, verso la quale non esiste, ad oggi, un collegamento diretto da e per l'isola;

a ciò si aggiunga che, da indicazioni del bando, la traccia da sviluppare per svolgere la "lezione simulata" verrà estratta, dal candidato, se presente, o dalla Commissione, 24 ore prima dell'orario programmato per la prova; circostanza che costringerà molti degli aspiranti docenti sardi a un pernottamento più lungo nella regione indicata, a causa della preparazione della prova;

inoltre, gli aspiranti docenti erano autorizzati a inoltrare domanda per lo svolgimento delle prove per più classi di concorso; vi sono già segnalazioni di aspiranti docenti residenti in Sardegna che dovranno sostenere due prove d'esame in due regioni differenti, probabilmente a pochi giorni l'una dall'altra, si chiede di sapere:

quale criterio sia stato utilizzato nella scelta delle sedi concorsuali e se sia stato preso in considerazione nell'individuazione delle regioni responsabili delle procedure concorsuali il fattore insulare, costituzionalmente riconosciuto come elemento legittimante strumenti volti a rimuovere

diseguaglianze e svantaggi derivanti dall'insularità, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, che garantisca pari opportunità ai cittadini e cittadine su tutto il territorio nazionale; quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire agli aspiranti docenti residenti in Sardegna e che dovranno effettuare la prova orale in una diversa regione, il pieno esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, come quello di non essere discriminati nell'accesso e svolgimento delle procedure concorsuali.

(3-01057)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la nuova strada regionale 10 è una delle più importanti arterie stradali del Nordest;

l'interrogante ha già manifestato l'urgenza dell'avanzamento dell'infrastruttura, sia nella XVIII Legislatura che in quella in corso (3-00073);

la realizzazione del tratto da Borgo Veneto a Carceri è stata suddivisa in due stralci esecutivi: il primo stralcio esecutivo, da Borgo Veneto allo svincolo di Ponso, è stato finanziato dalla Regione Veneto con risorse a valere sul fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione pari a 89,7 milioni di euro;

il secondo stralcio esecutivo, dallo svincolo di Ponso a Carceri, è stato finanziato dall'accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., in ragione della revisione della rete stradale di interesse nazionale, con risorse pari a 80 milioni di euro;

considerato che il completamento dell'infrastruttura, oltre a rappresentare da decenni una legittima aspettativa per i territori coinvolti, consentirebbe di mettere adeguatamente in comunicazione una delle zone più produttive del Paese con la rete autostradale e alleggerire il traffico sui centri abitati,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda attuare per individuare le risorse necessarie al completamento dell'ultimo tratto viario da Borgo Veneto e Montagnana (Padova) fino a Legnago (Verona) e per assicurarne la realizzazione.

(4-01126)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

all'amministrazione di Torno, sulle sponde del lago di Como, è stato presentato un progetto per il "nuovo complesso turistico, ricettivo e residenziale" da realizzare nella zona, con la partecipazione di due importanti aziende italiane e con probabile coinvolgimento anche di investitori statunitensi;

si tratta di un intervento mastodontico di circa 29.000 metri quadrati, che prevede la costruzione di alberghi di lusso, parchi, *residence* e un porto, con impatti importanti anche sulla viabilità della zona;

si ricorda che negli ultimi anni la medesima zona è stata già interessata dalla costruzione di *hotel* di lusso e altre strutture turistiche di alto livello, nonché di importanti interventi di urbanistica che hanno messo in seria difficoltà la vivibilità e la fruibilità della zona;

si tratta di un'area di particolare pregio naturalistico, paesaggistico, storico e identitario, inquadrata da due monumenti nazionali, quali la Villa Pliniana e la Chiesa di San Giovanni Battista, che rischia di venire compromessa nella sua unicità;

il lago di Como è un ecosistema naturalmente fragile e dinamico intorno al quale si è sviluppato un sistema sociale ed economico con una propria identità, in termini di competitività economica, ma anche di qualità della vita, coesione e benessere sociale;

si tratta, quindi, di una realtà unica nel suo genere, che necessita di adeguate misure di tutela e di valorizzazione, anche per scongiurare impatti negativi sulla stabilità idrogeologica dell'area interessata e quindi di tutta la regione,

si chiede di sapere se e quali iniziative, per quanto di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di verificare l'adeguatezza degli interventi previsti presso il lago di Como, per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni e autorizzazioni previste dalle normative vigenti regionali e nazionali, e scongiurare rischi per l'ambiente e per la popolazione di una zona molto fragile, che già sta soffrendo per gli impatti di una eccessiva e poco controllata urbanizzazione.

(4-01127)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella mattinata di sabato 30 marzo 2024, numerosi correntisti di BNL-BNP Paribas hanno riscontrato addebiti multipli errati sui propri conti correnti, che in alcuni casi hanno causato l'azzeramento degli stessi;

la gravità di quanto verificatosi ha indotto numerosi clienti di BNL a rivolgersi alla stampa per denunciare i disagi occorsi, tra l'altro in giorni festivi;

stante la gravità dei fatti, a tutela dei tanti clienti disorientati dall'ennesimo episodio di inefficienza della banca l'interrogante ha sensibilizzato le autorità di vigilanza, affinché avviano un'indagine approfondita su BNL;

a giudizio dell'interrogante BNL potrebbe non essere in grado di garantire un servizio serio ed affidabile ai propri clienti, considerato che non è la prima volta che ciò accade e che la stessa dimostri palese inadeguatezza;

BNL, da molto tempo, si dimostra meritevole di critiche e quanto verificatosi in questi giorni, per quanto rappresentato come un banale incidente tecnico, conferma che i consumatori ed i clienti devono manifestare maggior prudenza nei confronti di questa banca ed evitare ripensamenti,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto accaduto e se ritenga di accertare, nell'ambito delle proprie prerogative, ogni responsabilità;

se ritenga di intraprendere iniziative volte a tutelare l'esercizio del credito ed i diritti dei consumatori, al fine di evitare che si ripetano analoghi, incresciosi episodi.

(4-01128)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il sindacato ITAMIL Esercito, regolarmente registrato all'albo del Ministero della difesa dal 2021 e accessibile tramite il portale "www.itamil.org", abbia denunciato le condizioni alloggiative inadeguate del personale dell'operazione "Strade Sicure", in particolare presso la caserma "Morelli di Popolo" di Torino;

dalle notizie pervenute, le segnalazioni riguarderebbero la presenza di stanze vetuste, di condizioni abitative scadenti, di un numero insufficiente di docce funzionanti e riscaldamento inadeguato, nonostante l'installazione di un impianto di termosifoni nuovi, che rimangono spenti e incelofanati;

si sarebbe inoltre evidenziata la presenza di materassi sporchi e di disturbi durante il turno di riposo dei nuclei smontanti del personale impegnato nell'operazione "Strade sicure" causati da lavori edili;

le suddette condizioni, oltre a determinare un rischio per il benessere e la sicurezza del personale militare, potrebbero rappresentare una violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni alloggiative in cui versa il personale impegnato nell'operazione "Strade Sicure" presso la caserma "Morelli di Popolo" di Torino;

se ritenga opportuno intraprendere azioni ispettive per accertare le eventuali responsabilità in capo agli addetti alla ricognizione degli alloggi e del personale preposto alla sicurezza, conformemente alla normativa sulla sicurezza del lavoro;

se intenda verificare l'adeguata allocazione delle risorse finanziarie destinate all'operazione "Strade Sicure" e valutare l'opportunità di interventi di integrazione di bilancio per garantire condizioni abitative adeguate e conformi agli *standard* richiesti per il personale militare.

(4-01129)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

in ambito sanitario, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati poi definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN;

elencava, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei LEA, le prestazioni escluse e le

prestazioni che potevano essere fornite dal SSN solo a particolari condizioni;
con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 556, della legge n. 208 del 2015) è stata istituita la commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale, con il precipuo scopo di elaborare una proposta di aggiornamento dei LEA per il 2017;

l'aggiornamento si è avuto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, con cui sono state disposte modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete, nonché innovando il nomenclatore dell'assistenza protesica, l'elenco delle malattie rare e quello delle malattie croniche, introducendo introdotto nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie neonatali;

l'entrata in vigore dei nuovi LEA è stata impostata come "progressiva", perché legata ad una verifica, da parte delle Regioni, della loro sostenibilità economica;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha previsto un aggiornamento annuale, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a cura della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale;

le risorse necessarie per l'aggiornamento sono state stanziare soltanto dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021), che, a decorrere dal 2022, finalizza a tale scopo uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale;

il termine per l'approvazione dei nuovi LEA era stato inizialmente fissato al 1° gennaio 2024, poi rinviato al 1° aprile dello stesso anno e ora, si apprende, ulteriormente differito al 1° gennaio 2025;

tale decisione, che comporta un ritardo di più di 7 anni nell'adozione dei nuovi LEA, si traduce in un concreto pregiudizio per i cittadini, che si vedono precluso l'accesso al SSN, ad esempio, per tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita, per il trattamento di oltre un centinaio di patologie rare, per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia, il riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante, gli *screening* neonatali per alcune patologie come la SMA (nonostante le risorse ottenute dagli interroganti con l'ultima legge di bilancio a tale scopo), per gli ausili informatici e di comunicazione per disabili, per i disturbi alimentari e per diverse prestazioni avanzate per il trattamento dei tumori;

insieme a tali prestazioni fondamentali, inoltre, è stata rinviata alla medesima data l'entrata in vigore del nuovo tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e della protesica per disabili;

simili decisioni costringono il SSN a garantire prestazioni definite più di 20 anni fa e, solo in parte, aggiornate nel 2017, neutralizzando concretamente la portata "fondamentale" che la nostra Costituzione riconosce al diritto alla salute,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per anticipare l'entrata in vigore dei nuovi LEA e del nuovo tariffario e, in subordine, come intenda assicurare su tutto il territorio nazionale almeno il rapido aggiornamento di quelle prestazioni il cui rinvio non appare in alcun modo procrastinabile salvo mettere gravemente a rischio la salute degli interessati, come l'estensione degli *screening* neonatali.

(4-01130)

[CUCCHI](#), [FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#), [DE CRISTOFARO](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria", prevede, all'articolo 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

in particolare, si prevedono le fattispecie in cui tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto, nonché l'esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo

119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;

tra le regioni oggetto della deroga quanto al "superbonus", è stata, dunque, esclusa l'Emilia-Romagna, pure colpita da diversi eventi sismici, seppur nel 2012;

non si comprende tale scelta (che evidentemente colpisce famiglie, cittadine e cittadini che ancora oggi stanno completando la ricostruzione dei propri immobili, lasciandoli soli e nella disperazione) che non pare affatto considerare le richieste di sindaci e amministratori locali, e che rischia di risultare assolutamente discriminatoria;

l'esclusione, come dichiarato anche dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, penalizzerebbe un numero di cantieri pari al 5 per cento del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale, ma che sono ancora aperti a causa di diverse ragioni, tra le quali l'aumento del costo dei materiali che ne ha rallentato il completamento; peraltro, si tratterebbe, in totale, di risorse economiche che peserebbero sulle casse dello Stato per non più di 50-60 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto riferito;

se non ritenga di dover intervenire al più presto per introdurre correttivi al decreto-legge n. 39 del 2024, in tal modo ricomprendendo anche l'Emilia-Romagna tra le regioni oggetto di specifica deroga in relazione al *superbonus*.

(4-01131)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

i conflitti in corso nel fronte arabo, specificatamente tra Israele e Palestina, e nell'Europa dell'est, tra Russia e Ucraina, generano profonde preoccupazioni e sottolineano la necessità di rafforzare la difesa del territorio italiano;

recentemente, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della difesa, nel corso dell'audizione informale svoltasi il 26 marzo 2024, presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato, ha rappresentato l'urgenza di un significativo incremento delle forze armate italiane, stimando la necessità di almeno 10.000 nuovi militari;

il sindacato Itamil Esercito ha riportato, tramite gli organi di stampa, le comunicazioni dello Stato maggiore dell'Esercito riguardanti vincoli di bilancio per l'anno 2024 che precluderanno la possibilità di ulteriori rafferme, negando così al personale volontario in ferma prefissata di un anno la possibilità di prolungare il proprio servizio nell'Esercito a fini concorsuali, in particolare per il concorso per volontari in ferma prefissata di 4 anni;

tale situazione prefigura la prospettiva di congedare giovani soldati, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, i quali hanno investito speranze e sforzi nel servizio militare;

si evidenzia il rischio che tale decisione possa da un lato alimentare il fenomeno della disoccupazione, dall'altro rappresentare anche uno spreco delle risorse economiche ed umane della difesa impiegate per la loro formazione, con conseguente perdita di efficienza per la forza armata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle comunicazioni dello Stato maggiore dell'Esercito, circa i vincoli di bilancio che ostacolano le rafferme per l'anno 2024, e quali misure intenda adottare per assicurare la permanenza in servizio del personale volontario in ferma prefissata di un anno e prevenire la perdita di risorse investite nella loro formazione;

quali azioni intenda intraprendere per garantire il mantenimento in servizio dei giovani soldati formati, evitando il loro congedo forzato e permettendo un graduale rinnovamento del personale delle forze armate, in modo da preservare la continuità e l'efficienza operativa attraverso un incremento delle risorse per garantire nuovi arruolamenti nell'Esercito;

se intenda procedere ad una revisione dei *test* di ammissione per il passaggio al ruolo di volontari in ferma prefissata di 4 anni, affinché questi riflettano più accuratamente le competenze militari essenziali, piuttosto che conoscenze generiche.

(4-01132)

TURCO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 17 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero della giustizia il bando relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria";

al termine delle prove selettive, svolte in date e con calendari diversi per ogni distretto di Corte di appello, sono state pubblicate le relative graduatorie;

nell'atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022 del Ministro della giustizia emesso in data 26 novembre 2021 (pag. 1, sub 1) ed emanato successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, era previsto che per "il completamento delle piante organiche del personale dell'amministrazione (...) Saranno assicurati il definitivo scorrimento delle graduatorie";

peraltro, il piano integrato di attività e organizzazione del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nell'allegato documento "piano triennale del fabbisogno del personale", prevedeva per l'anno 2022 (pagg. 20 e 21) l'esaurimento della vigente graduatoria direttori con assunzione e preliminare utilizzo del *budget* residuale 2019-2020 pari a 70.194.152,34 euro, di cui 59.623.825,75 relativi all'attuazione di quanto autorizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019;

al fine di procedere allo scorrimento delle graduatorie si è posta la necessità dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio, a cui era propedeutica la trasmissione del piano integrato e dell'allegato piano del fabbisogno del personale al Dipartimento della funzione pubblica, incaricata della predisposizione del decreto stesso;

da giugno 2022 a gennaio 2023 i candidati risultati idonei, in considerazione della scadenza di efficacia delle graduatorie con valenza biennale tra febbraio (Campobasso) e aprile 2023 (Lecce), hanno inviato varie diffide al Ministero della giustizia e al Dipartimento della funzione pubblica, che si sono rimbalsati responsabilità per ragioni variamente riconducibili al mancato invio del piano integrato o alla carenza della documentazione necessaria. È stato comunque ribadito che il Dipartimento della funzione pubblica stava procedendo alla redazione del predetto decreto che avrebbe dovuto assicurare lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione degli idonei, ma che era in ritardo in quanto alcune amministrazioni avevano inviato il piano integrato di attività e organizzazione in ritardo; in data 12 giugno 2023 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 con il quale, all'art. 13, si autorizzava il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16, allegata allo stesso decreto, contenente la previsione dello scorrimento delle graduatorie per assunzioni programmate di 347 unità con qualifica area funzionari, ex area terza F3 direttore (aut. bando decreto 20 giugno 2019), così come già previsto dal piano intergato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901. Tanto veniva previsto anche per il concorso di cancellieri esperti, bandito successivamente (11 dicembre 2020);

considerato che:

in data 23 giugno 2023 il Ministero ha disposto per lo scorrimento dei cancellieri esperti (con assunzione prevista per il 5 settembre 2023), ma nulla per i direttori;

il sottosegretario Delmastro ha risposto in data 12 luglio 2023, presso la Camera dei deputati, all'interrogazione 5-01104 con una dichiarazione a giudizio dell'interrogante sconcertante e fuorviante, in palese contrasto con quanto contenuto nel piano integrato e nello stesso decreto licenziato dal Governo, laddove afferma che "in seguito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza fascia economica F1, all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti elevati a 2736 di personale non dirigenziale, a tempo pieno e determinato, da inquadrare nell'area funzionale Terza fascia economica F1 e infine nella riqualificazione dei cancellieri esperti in funzionari giudiziari, mediante scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n.

1 del 19 settembre 2016 in attuazione della legge 6 agosto 2015 n. 132, la dotazione organica dell'Area Funzionale Terza allo stato attuale è inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche (...) Per tale ragione non vi è la possibilità di provvedere a scorrere le graduatorie dei Distretti di Corte di Appello ancora capienti, se non a seguito dell'ampliamento della dotazione organica";

la valutazione della dotazione organica dell'area funzionale terza, fascia economica F3, rappresenta un presupposto già verificato nel piano integrato del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nonché dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 che prevedeva il reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16;

inspiegabilmente, nonostante le previsioni del piano integrato e delle disposizioni contenute nel decreto che contemplava lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso direttori amministrativi area terza fascia F3, il Ministero ha assunto e riqualificato fuori dal piano previsionale dei fabbisogni 2022-2024 funzionari di area terza F1 di cui non aveva bisogno e non ha proceduto all'assunzione dei direttori (area terza F3) come era previsto, lasciando invariata la scopertura della dotazione organica dei direttori;

il Ministero, peraltro, prestando fede delle parole del sottosegretario Delmastro, ha ingolfato con gli scorrimenti di un altro concorso e con la riqualificazione dei cancellieri, e ora pure con lo scorrimento degli addetti all'ufficio per il processo, l'area terza, immettendo funzionari F1 (in sovrannumero), che non sono e non possono essere direttori fascia F3 e le cui assunzioni sono state effettuate fuori dal piano del fabbisogno 2022-2024 allegato al piano integrato o dalla previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, senza che vi fosse esigenza di coperture della dotazione organica;

pertanto, lo scenario delineato dalle parole del Sottosegretario comporta: area terza ingolfata da F1, ma scoperture invariate (35 per cento) nel profilo direttori, con conseguente carenze di personale nella figura del direttore in vari distretti di corte di appello, tribunali, giudici di pace e procure, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivalutare quanto affermato dal sottosegretario Delmastro e dare seguito all'immediata assunzione, per scorrimento della graduatoria degli idonei, di 347 unità con qualifica area funzionari, area terza F3 direttore così come già previsto dal piano integrato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901 e autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 (registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2023 al n. 1603).

(4-01133)

(già 3-00614)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono come i pubblici ministeri Michele Ruggiero e Alessandro Pesce, condannati in via definitiva per aver minacciato dei testimoni, siano ancora in servizio presso il Tribunale di Bari;

con la condanna, risalente al gennaio 2023, è stata inflitta loro la pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione per violenza privata nei confronti di alcuni testimoni;

i fatti risalgono al loro periodo di servizio presso la Procura di Trani, dove durante lo svolgimento degli interrogatori hanno utilizzato modalità intimidatorie, violenze verbali e minacce sui testimoni per costringerli a incolpare alcuni imputati di aver preso tangenti;

alla luce della gravità delle condotte condannate, il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto sanzionando sia Ruggiero sia Pesce: il primo è stato sospeso per due anni e trasferito a Torino, il secondo è stato sospeso per nove mesi e trasferito a Milano: a entrambi, inoltre, è stato imposto il passaggio alla funzione di giudice civile;

i due magistrati hanno impugnato la sanzione davanti alle sezioni unite civili della Cassazione competenti in materia;

ne consegue che il provvedimento disciplinare è rimasto non eseguito e i due pubblici ministeri non hanno subito alcun tipo di sanzione, risultando ancora operativi presso il Tribunale di Bari, dove i reati sono stati consumati;

la loro mancata sospensione è dovuta inoltre alla decisione della Procura generale della Cassazione di non richiedere, in sede disciplinare, l'applicazione di alcun provvedimento cautelare;
secondo quanto risulta dal quotidiano "Il Foglio", la Cassazione, lo scorso 16 gennaio 2024, ha deciso in merito al ricorso, ma la sentenza, dopo tre mesi, non è stata ancora depositata;
anche la stessa Procura di Bari, nonostante la sentenza e gli accertati fatti di violenza compiuti dai due pubblici ministeri, non ha adottato nessuna misura organizzativa interna volta a limitare il loro coinvolgimento, ed essi tuttora risultano attivi in importanti indagini;
Ruggiero risulta inoltre imputato in un altro processo, ormai giunto alle battute finali, per un altro episodio di violenza privata nei confronti di testimoni e per due episodi di falso in atto pubblico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se vi siano iniziative che possa assumere nel caso di specie nell'ambito delle proprie competenze a legislazione vigente, ovvero se intenda proporre l'introduzione di misure volte ad evitare che magistrati condannati per gravi reati connessi allo svolgimento delle proprie funzioni continuino a svolgerle in attesa dell'esecuzione della sentenza, in particolare nel medesimo luogo ove hanno dato corso alle condotte criminose oggetto di condanna.

(4-01134)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel Regno Unito è entrato in vigore un importante pacchetto anti immigrazione, varato dal Governo guidato da Rishi Sunak, che restringe ulteriormente i criteri *post* "Brexit" per ottenere il visto lavorativo che consente la permanenza nel Paese;

la misura, in particolare, ha alzato lo stipendio minimo annuo richiesto per ottenere il visto, passando dalle attuali 26.200 a 38.700 sterline. Senza il raggiungimento di tale soglia, nessun lavoratore potrà essere sponsorizzato dalle aziende e quindi ottenere il visto lavorativo. Solo il 27 per cento degli inglesi guadagna quanto il nuovo salario minimo richiesto: appare quindi estremamente difficile per un giovane lavoratore o un neolaureato italiano, che magari ha investito in somme notevoli per formarsi nel Regno Unito, ottenere un lavoro con una retribuzione simile;

nel Regno Unito, secondo i dati dell'AIRE, ci sono attualmente oltre 550.000 italiani, cifra che supera le 700.000 unità se si considerano anche i non iscritti. L'età media è di 37 anni e circa il 30 per cento sono ragazze e ragazzi *under 30*;

tra le misure è stata inoltre introdotta una nuova soglia salariale necessaria per ottenere un documento che consente il ricongiungimento con un familiare nel Regno Unito, passando da 18.600 a 29.000 sterline. La cifra poi, entro l'inizio del 2025, salirà ulteriormente a 38.700;

per superare la richiesta salariale quasi proibitiva esiste tuttavia un visto speciale che consente ai lavoratori *under 30* o *under 35* di restare nel Regno Unito per due anni senza sponsorizzazione. Questo visto è concesso però solo a persone provenienti da Giappone, Australia, Canada, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Monaco, San Marino e Andorra, non includendo quindi alcuno Stato dell'Unione europea;

quanto sopra rappresenta una decisione iniqua, sproporzionata e fortemente pregiudizievole per tutti i cittadini italiani che hanno rapporti stabili e consolidati col Regno Unito o che, comunque, intendono recarvisi per sviluppare relazioni che affondano le proprie radici nella comune storia europea, che sussiste a prescindere dalla Brexit,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di sollecitare l'adozione di criteri per il rilascio del visto per il Regno Unito che consenta di tutelare i lavoratori o giovani laureati italiani che attualmente risiedono nel Regno Unito e che rischiano di non ottenere il rinnovo del visto dopo anni di lavoro o investimenti sul proprio futuro professionale.

(4-01135)

[MARTELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per lo sport e i giovani e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'edizione dei giochi olimpici invernali del 2026 si svolgerà in Italia nelle sedi di Milano e Cortina e

una delle gare più importanti previste nel programma dei giochi dovrà svolgersi su pista da *bob*, slittino e *skeleton*;

per tale finalità, il progetto di demolizione e ricostruzione della pista da *bob* "Eugenio Monti" di Cortina prevedeva un costo di realizzazione di circa 120 milioni di euro e di circa 1,3 milioni di euro annui per la successiva manutenzione periodica;

tale imponente opera, oltre a rappresentare un impegno progettuale e finanziario notevole, aveva sollevato l'opposizione di numerosi comitati locali, allarmati dall'impatto ambientale della struttura, in termini sia di consumo di suolo che di consumi energetici, nonché le preoccupazioni relative agli oneri finanziari;

lo scorso 16 ottobre 2023, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), durante la sessione del Comitato olimpico internazionale svoltasi a Mumbai, ha annunciato che la nuova pista da *bob*, originariamente prevista a Cortina d'Ampezzo in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, non sarà più costruita;

il Governo era a conoscenza, ormai da diversi mesi, delle difficoltà connesse alla realizzazione della pista da *bob*, in particolare per la mancata individuazione di un'azienda responsabile per l'abbattimento e la ricostruzione dell'impianto, ma ha ritenuto opportuno informare il CONI solamente lo scorso 14 ottobre, senza darne comunicazione pubblica;

la conclusione della vicenda presenta gravi ricadute economiche di immagine per il Paese, se si considera l'importanza dell'evento a livello mondiale, per gli organizzatori dell'evento sportivo e per gli spettatori italiani e stranieri;

questa rinuncia prefigura uno scenario che porta allo svolgimento delle gare *bob*, slittino e *skeleton* in una località diversa da Cortina, molto presumibilmente con una soluzione alternativa all'estero. Allo stato attuale, pertanto, non vi sono certezze su dove si svolgeranno le gare olimpiche di *bob*, slittino e *skeleton* di Milano-Cortina 2026;

da notizie di stampa emergono difficoltà anche su svariate altre opere da realizzare in vista dello svolgimento dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo abbia provveduto a comunicare al CONI la decisione di non realizzare la pista da *bob* a Cortina d'Ampezzo solamente lo scorso 14 ottobre 2023, nonostante le difficoltà connesse alla realizzazione fossero note da molto più tempo, e perché non abbia comunicato direttamente la suddetta decisione tramite una conferenza stampa;

se intenda chiarire, al fine di salvaguardare l'immagine e la credibilità del nostro Paese, quali siano le opzioni disponibili per lo svolgimento delle gare olimpiche di *bob*, *skeleton* e slittino in programma per l'edizione Milano-Cortina del 2026 e se, al tal fine, intenda fare ricorso all'utilizzo di impianti all'estero, evidenziando i relativi costi;

se intenda chiarire quale sia lo stato di avanzamento di tutte le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e se vi siano ritardi nel cronoprogramma dei lavori che possano compromettere il regolare svolgimento delle gare inserite nel calendario dei giochi olimpici invernali, a danno degli atleti, degli organizzatori dell'evento sportivo e degli spettatori italiani e stranieri.

(4-01136)

(già 3-00752)

[MINASI](#) - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

nel mese di marzo 2024, il Comune di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria, ha pubblicato un avviso per la selezione di esperti per lo svolgimento di attività di supporto ai Comuni di Bagaladi, Bova, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti, per la realizzazione della "Strategia di Area Greca", finanziata nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);

l'avviso è finalizzato a selezionare cinque esperti, con i seguenti profili: segreteria tecnica, *program manager*, segreteria amministrativa, *media manager* e revisore contabile;

la durata dell'incarico è pari a 30 mesi, con 10 giorni di lavoro al mese per un totale di 300 giornate

lavorative, a fronte di una retribuzione da 15 a 60.000 euro a seconda dei diversi profili;
le candidature potevano essere presentate in una forbice temporale molto ristretta, dalle ore 17 del 12 marzo alle ore 20 del 14 marzo, poco più di 48 ore;
a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che disciplina l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, i bandi di concorso devono essere pubblicati sul Portale unico del reclutamento e devono contenere un termine di presentazione della domanda non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione;
fonti vicine all'amministrazione comunale di Bagaladi, tuttavia, hanno precisato che l'ente locale calabrese non avrebbe indetto un nuovo avviso pubblico, bensì riattivato un avviso precedente, del dicembre 2023, che era stato sospeso per via di errori materiali;
l'avviso, finalizzato alla selezione dei 5 esperti, era stato pubblicato il 14 dicembre 2023 con scadenza prevista per il 30 dicembre immediatamente successivo, ma i sindaci degli altri comuni interessati avevano prontamente chiesto che il bando venisse annullato, in quanto la procedura di selezione non aveva coinvolto appieno gli altri enti della "Strategia" nella fase propedeutica all'avvio della medesima;
a seguito della riapertura del bando, i medesimi sindaci hanno manifestato nuovamente di non condividere le modalità attraverso le quali il Comune di Bagaladi ha gestito la procedura di selezione, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato delle modalità di svolgimento della procedura di selezione richiamata in premessa e se la medesima sia conforme alle leggi vigenti;
quali iniziative, inoltre, intenda adottare al fine di assicurare che le procedure di concorso per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni avvengano nel pieno rispetto delle norme in vigore.
(4-01137)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a seguito dell'inchiesta della Procura di Perugia, nella quale sono coinvolti il magistrato della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano, per la vicenda di dossieraggio e ispezione di segnalazioni sospette, il 6 marzo 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha avviato un ciclo di audizioni finalizzate a svolgere attività di verifica e di controllo su quanto è avvenuto;
il 6 marzo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, nel corso dell'audizione nella citata Commissione, ha evidenziato "la gravità dei fatti in corso di individuazione e accertamento nell'indagine del collega Cantone è estrema (...). In generale, le condotte attribuite al sottotenente Striano, impregiudicate le valutazioni possibili soltanto dopo il contraddittorio processuale, per estensione e sistematicità mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale (...). A parte la mia esperienza, credo che ci siano molti elementi che confliggono con l'idea di azioni concepite e realizzate da un singolo ufficiale ipoteticamente - lo ripeto, ipoteticamente - infedele. Credo che uno dei punti importanti e centrali dell'indagine del procuratore di Perugia sia proprio quello di comprendere la figura e il sistema di relazioni del sottotenente Striano";
il 25 marzo, nel corso dell'audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Michele Carbone, in merito ai risvolti sui dossieraggi e fughe di notizie, l'interrogante, nell'evidenziare i principi di "trasparenza, legalità e affidabilità" richiamati dall'audit, ha posto alcuni quesiti su atti di impulso eventualmente impartiti al finanziere nell'ambito delle attività investigative;
in merito all'indagine "Breakfast" condotta dalla Procura di Reggio Calabria, dettagliatamente ricostruita dal generale Carbone, l'interrogante ha sottolineato che dalla ricostruzione dei fatti emergerebbe un'attività investigativa riguardo alla quale Striano avrebbe reso conto il 17 luglio 2015, il 21 dicembre 2015, l'8 gennaio 2016 e il 29 gennaio 2016, rilevando che le testimonianze sarebbero successive ai periodi di distacco di Striano a Reggio Calabria, che risalgono al periodo dal 26 maggio 2014 al 18 giugno 2015 e in periodi successivi;

all'epoca dei fatti, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria era il dottor Cafiero De Raho, attuale vicepresidente della Commissione antimafia;

l'interrogante, in più occasioni dall'avvio dell'inchiesta, ha inoltre sollevato problemi di inopportunità rispetto alla partecipazione all'attività della Commissione antimafia, da parte del vertice della Procura all'epoca dei fatti, non potendo svolgere la funzione di controllore su vicende che riguardano la sua stessa attività;

lo svolgimento e la tempistica dei fatti fanno ipotizzare la non estraneità di Striano all'indagine condotta dalla Procura di Reggio Calabria;

in risposta alle domande poste dall'interrogante, il generale Carbone ha affermato che Striano "non ha partecipato soltanto all'operazione 'Breakfast', ma ha partecipato anche ad altre operazioni. Non mi risulta, per quanto riguarda l'impiego nella seconda fase, quindi nell'operazione che è stata condotta nel 2014-2015, che ci sia stata una richiesta nominativa da parte della procura di Reggio Calabria nei confronti di Striano. Ma Striano era uno stretto collaboratore di un ufficiale della Guardia di finanza, anch'egli in forza alla Direzione investigativa antimafia, che evidentemente viene impiegato dalla direzione centrale per quanto riguarda l'indagine 'Breakfast', dove addirittura viene poi confermato";

lo stesso generale Carbone ha dato conto di un passaggio di una lettera del centro operativo di Reggio Calabria del 1° luglio 2014 in merito alla richiesta di proroga dell'aggregazione del luogotenente Striano: "si comunica che, nell'ambito del terzo settore di questo ufficio, è stato costituito un gruppo di lavoro formato da ufficiali di polizia giudiziaria che sta svolgendo alcune deleghe di attività di indagine del sostituto procuratore distrettuale antimafia Giuseppe Lombardo, relativi al procedimento penale operazione 'Breakfast'. In particolare, il gruppo di cui sopra, di cui fa parte il luogotenente Striano, attraverso analisi di oltre cento faldoni e altro copioso carteggio di natura finanziaria, rinvenuto e sottoposto a sequestro presso le sedi amministrative e le private dimore di soggetti indagati, ha dimostrato che i coniugi Maticena-Rizzo detengono il controllo in via diretta e/o immediata di una vasta galassia societaria, organizzata secondo lo schema tipico delle società a scatole cinesi. Attualmente il gruppo di lavoro si sta occupando degli accertamenti di natura economico-patrimoniale, dell'analisi della documentazione e dei supporti informatici sequestrati a carico dell'indagato Scajola Claudio, al fine di contestargli l'aggravante mafiosa, in vista dell'udienza fissata per il 17 luglio presso il tribunale del riesame di Reggio Calabria, accertamenti di natura patrimoniale che consentono di effettuare le ricostruzioni della galassia societaria riconducibile al gruppo di Vincenzo Speciali. Per quanto sopra, si chiede di valutare l'opportunità di prorogare l'aggregazione del luogotenente Striano fino al 29 agosto. Questa aggregazione poi è andata avanti fino a un certo punto, ma chi scriveva, ovvero il responsabile del centro operativo di Reggio Calabria, non metteva più le date ogni quindici giorni, ogni venti giorni, bensì 'fino ad esigenze cessate'. Quindi, Striano ha potuto collaborare in quella sede";

nel concludere le risposte alle domande dell'interrogante, il generale Carbone ha affermato che: "Il gruppo di lavoro in seno alla DNAA, inizialmente costituito nel 2015 e poi rinnovato nel 2018, operava - lo dicono i protocolli, non lo dico io - sotto la direzione del responsabile delle SOS all'interno di quell'organismo";

la vicenda dalla quale risulta un'attività di dossieraggio è a giudizio dell'interrogante ancor più inquietante perché attuata con metodologie in palese violazione delle norme costituzionali a difesa della riservatezza e dell'attività, anche, di esponenti delle istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;

se ritenga di assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, per far luce su questa vicenda. (4-01138)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00374, della senatrice Ambrogio, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01058 del senatore Durnwalder, sulle nuove disposizioni in merito alla compilazione del foglio di servizio degli NCC;

3-01060 della senatrice Pucciarelli, sulle concessioni demaniali marittime per attività sportive amatoriali;

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01053 della senatrice Ambrogio, sulle criticità della riforma del terzo settore, in particolare rispetto alle organizzazioni di protezione civile;

3-01059 della senatrice Zampa ed altri, sulla mortalità infantile.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01118, della senatrice Fregolent.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.